www.guardiecologiche.piemonte.it

LA DEPENALIZZAZIONE

Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
"Modifiche al sistema penale"

D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571
"Regolamento di attuazione"

Schede ad uso del corso di formazione
per aspiranti G.E.V.

A cura di Pier Paolo Garlando
Già Ispettore Capo della Polizia Municipale di Torino.
Responsabile, fino al 31 ottobre 2003, dell'Ufficio Studi
della Polizia Municipale di Torino.

CENNI INTRODUTTIVI

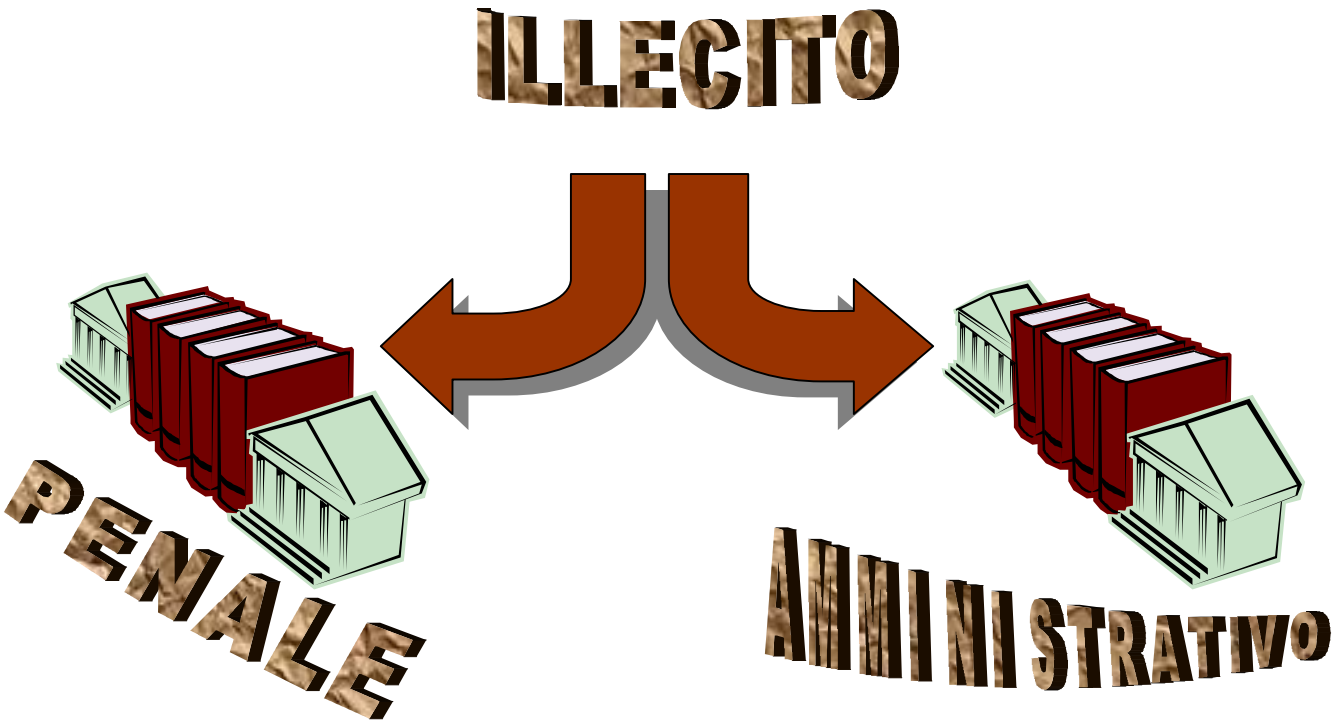

I

CONCETTO DI DEPENALIZZAZIONE

Traendo ispirazione dai principi fondamentali contenuti nella Costituzione repubblicana, il legislatore ha sentito l'esigenza di riesaminare, in un'ottica più aderente alla realtà attuale, l'ampio ventaglio di fattispecie criminose che il passato, con un percorso di *criminalizzazione*, fatto anche e soprattutto da leggi speciali, aveva prodotto.

In teoria, il processo di *criminalizzazione* di determinati fatti attribuibili alla condotta dell'uomo dovrebbe essere trattato dalla *politica criminale* con grande responsabilità. Nella realtà, però, le cose non vanno proprio così e, soprattutto in presenza di leggi speciali, l'elenco dei *fatti-reato* può apparire, per usare un eufemismo, decisamente inflazionato.

Occorre tuttavia riconoscere, ad onor del vero, che il numero delle fattispecie criminose può lievitare per motivi contingenti, dovuti alla particolare realtà storica di un certo momento. E' infatti noto come in Italia il fenomeno abbia subito un certo impulso quando si passò dal *fascismo* (che aveva instaurato un regime molto vicino al modello dello *stato di polizia*) alla *repubblica*, con la quale si affermò lo *stato di diritto*. Paradossalmente, in questa fase, si rese necessario un "giro di vite" e numerosi illeciti amministrativi furono trasformati in illeciti penali, ossia in reati contravvenzionali, soprattutto per mantenere ferme quelle garanzie che solo la giustizia penale poteva assicurare e sottrarre il cittadino all'arbitrio della pubblica amministrazione. Questa prassi, che doveva essere transitoria, finì per consolidarsi al punto che il legislatore, non essendo in presenza di una politica criminale adeguata, continuò a sanzionare sbrigativamente i propri precetti con pene criminali, facendo crescere a dismisura il numero dei reati contemplati dal nostro ordinamento penale, con forti criticità per l'amministrazione della giustizia penale, costretta a considerare fatti il cui allarme sociale era minimo o addirittura nullo.

Venne così il momento in cui si fece strada l'idea di *depenalizzare* quei reati il cui allarme sociale era minimo, se non nullo, trasformandoli in *illeciti amministrativi* e sottraendoli così alla competenza della giustizia penale.

Una prima *depenalizzazione* venne introdotta con la legge 3 maggio 1967, n. 317, che trasformò in *illeciti amministrativi*, in particolare, i regolamenti dei comuni e delle province e alcuni articoli del Codice della Strada del 1959.

La cosa funzionò e otto anni dopo, con la legge 24 dicembre 1975, n. 706, la *depenalizzazione* fu estesa a quasi tutte le contravvenzioni sanzionate con la sola pena dell'ammenda, con l'esclusione di quelle contenute nel Codice Penale, nel T.U.L.P.S. e di poche altre.

La norma principe in materia di *depenalizzazione* è però la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche e integrazioni.

Si tratta di una legge organica, che si ispira al Libro I del Codice Penale e che estende la *depenalizzazione* anche ai delitti puniti con la sola pena della multa. Di più: la legge n. 689/81, già nella sua prima stesura, ha toccato addirittura il Codice Penale, depenalizzando i seguenti cinque articoli:

- 669, esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
- 672, omessa custodia e malgoverno di animali;
- 687, consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita;
- 693, rifiuto di monete aventi corso legale;
- 694, omessa consegna di monete riconosciute contraffatte.

II

DEFINIZIONE ED EFFETTI DELLA DEPENALIZZAZIONE

L'art. 32 della legge n. 689/81, al primo comma, stabilisce, in linea generale, che *non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la **sola** pena della multa o dell'ammenda*.

La regola generale è pertanto che, per effetto di tale norma, entrata in vigore il 29 maggio 1982, non costituiscono più reato:

- i delitti per i quali era prevista la sola pena pecuniaria della multa,
- le contravvenzioni per le quali era prevista la sola pena pecuniaria dell'ammenda,

mentre continuano a costituire reato i delitti e le contravvenzioni puniti con la sola pena detentiva (reclusione, arresto) oppure con la pena detentiva concorrente o alternativa a quella pecuniaria.

Ovviamente, se questa è la regola generale, non mancano le eccezioni:

- il secondo comma dell'art. 32 esclude dalla depenalizzazione i delitti e le contravvenzioni puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda quando, nelle ipotesi aggravate, sia prevista l'applicazione di pene detentive in via concorrente od alternativa;
- il terzo comma dell'art. 32 esclude dalla depenalizzazione anche i delitti perseguibili a querela di parte (qui la norma si riferisce ai reati non contemplati nel codice penale perché questi ultimi sono già esclusi dalla depenalizzazione in modo espresso dal successivo art. 34, primo comma – lettera *a*);
- l'art. 34 esclude dalla depenalizzazione una vasta gamma di norme tra cui:
  - quelle contenute nel codice penale (salvo poche eccezioni introdotte dal precedente art. 33)
  - e quelle concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

L'art. 33 della legge n. 689/81 estende, in particolare, la depenalizzazione alle contravvenzioni previste:

- dagli artt. 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale, di cui si è già detto a pagina 2;
- dal primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Dalla lettura del primo comma dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deduciamo che, per *depenalizzazione*, si deve intendere l'intervento del legislatore con propri provvedimenti diretti a *de-penalizzare* fatti previsti da norme precedenti come *illeciti penali* (= reati), svuotandoli del loro contenuto penale e assoggettandone gli autori ad una *sanzione amministrativa*, che consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro.
Il prefisso *de* indica appunto l'azione del legislatore diretta a rimuovere il carattere *penale* precedentemente attribuito alle norme interessate, che vengono così trasformate in *illeciti amministrativi*.

Gli effetti della *depenalizzazione* possono essere considerati:

- in relazione al futuro, per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della norma depenalizzatrice, per cui, per tali fatti, non potrà più essere intrapresa l'azione penale, ma occorrerà procedere a norma del Capo I della legge n. 689/81; l'autorità giudiziaria eventualmente adita, infatti, giusto il disposto dell'art. 41 della legge n. 689/81, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente, perché si proceda in sede amministrativa;
- in relazione alle condanne penali già inflitte e divenute irrevocabili, ma in tutto o in parte non ancora eseguite alla data di entrata in vigore della norma depenalizzatrice; al riguardo, il secondo comma dell'art. 41 della legge n. 689/81 dispone che le somme, originariamente fissate dalle norme depenalizzate a titolo di pena pecuniaria, vengano *riscosse, insieme con le spese di procedimento, secondo le norme vigenti sull'esecuzione forzata delle pene pecuniarie*.

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

PARTE PRIMA

AMBITO DI APPLICAZIONE

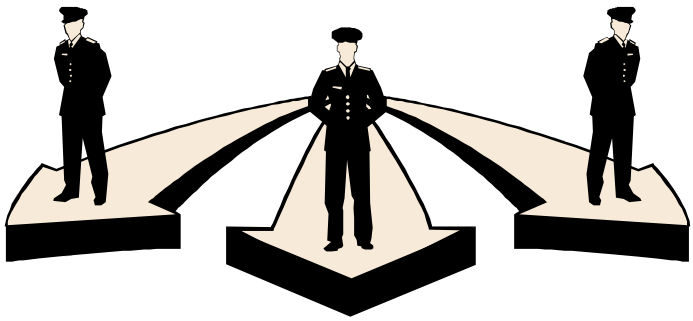

ARTICOLO 12

III

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 12 – Ambito di applicazione.

ENUNCIATO

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle sanzioni disciplinari.

ANALISI

Dalla lettura dell'articolo sopra trascritto si evince in modo chiaro che le disposizioni contenute nel Capo I della legge n. 689/81 in materia di procedura sanzionatoria si riferiscono esclusivamente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Le procedure da seguirsi per l'applicazione di sanzioni di natura diversa (demolizione di costruzioni abusive, rimessa in pristino, chiusura di stabilimenti insalubri, revoche di autorizzazioni o di permessi, ecc.) sono quindi da ricercarsi in altre disposizioni legislative e regolamentari, specifiche per ogni tipo di sanzione.

Quanto appena detto appare di una chiarezza estrema e non richiede ulteriori argomentazioni a sostegno.

E' tuttavia doveroso fare qualche precisazione sull'ipotesi, abbastanza frequente, della presenza di illeciti per i quali, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, siano previste sanzioni accessorie.

In tali casi, occorre rammentare che:

1. la sanzione amministrativa pecuniaria, poiché rientra pienamente nella previsione dell'art. 12 in esame, deve essere applicata secondo le disposizioni dettate dal Capo I della legge n. 689/81 e successive modifiche e integrazioni;
2. la sanzione amministrativa accessoria della confisca, prevista dall'art. 20 della legge n. 689/81 per le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ovvero la cui fabbricazione, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa, richiede l'adozione della misura cautelare del sequestro amministrativo di tali cose, previsto dall'art. 19 della stessa legge, che viene operato secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
3. le sanzioni amministrative accessorie di natura diversa devono trovare applicazione secondo quanto dispongono le norme che dettano in modo specifico le procedure da seguirsi caso per caso.

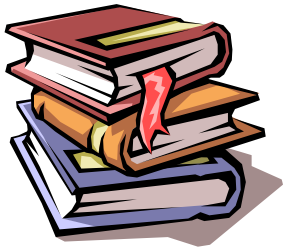

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

PARTE SECONDA

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1	ARTICOLO 9
legalità – irretroattività non ultrattività – attualità divieto di analogia	specialità

IV

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principio di legalità.

1° comma.

ENUNCIATO

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

ANALISI

Questo primo comma, che si ispira all'art. 1 del codice penale e all'art. 25/2 della Costituzione, enuncia una serie di principi la cui conoscenza è irrinunciabile per l'operatore chiamato a vigilare sull'osservanza di norme sanzionate amministrativamente.

<table>
<tr><td>Nessuno

può essere assoggettato

a sanzioni amministrative

se non in forza di una legge</td><td>Il pronome indefinito
nessuno,
soggetto della proposizione,
esclude categoricamente la possibilità che qualcuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per fatti o comportamenti che non siano espressamente previsti come *illeciti amministrativi* dalla legge.</td><td>Viene in questo modo enunciato il c.d.

PRINCIPIO DI LEGALITA'

che, in buona sostanza,
esprime il DIVIETO assoluto
di assoggettare chicchessia a sanzioni amministrative
(pecuniarie e accessorie)
per fatti o comportamenti (attivi od omissivi)
che non siano espressamente previsti
come illeciti dalla legge.</td></tr>
<tr><td>che sia entrata in vigore

prima della commissione

della violazione.</td><td colspan="2">Viene in questo modo recepito il c.d.

PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA NORMA,

in perfetta sintonia con l'art. 11 delle *disposizioni sulla legge in generale*,
che fanno da prologo al Codice Civile,
per cui *la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha* (cioè) *effetto retroattivo*.</td></tr>
</table>

QUALCHE SANA RIFLESSIONE…
1. Per il principio di legalità, l'addetto al controllo non deve cercare a tutti i costi il cavillo per contestare comunque qualcosa al cittadino, arrampicandosi sui vetri per ravvisare in un certo comportamento qualcosa di irregolare. E' indispensabile analizzare sempre serenamente (l'eccesso di adrenalina porta il più delle volte fuori strada…) il fatto accertato in ogni suo aspetto e cercare, tra le norme in vigore, quella che lo prevede espressamente in astratto: se la norma esiste, si procede; se la norma non esiste, vuol dire che non si è accertato alcun illecito ! 2. Per il principio di irretroattività della norma, non è sufficiente che un certo fatto sia espressamente previsto come illecito da una norma, ma occorre anche verificare che quella norma sia entrata in vigore prima della commissione del fatto oggetto dell'accertamento (la norma produce i suoi effetti dalla data della sua entrata in vigore in poi e non anche prima di tale data).

2° comma.

ENUNCIATO

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

ANALISI

Questo secondo comma trae ispirazione dall'art. 14 delle *disposizioni sulla legge in generale* ed enuncia altri due principi fondamentali per stabilire se si possa legittimamente sostenere la sussistenza di un illecito amministrativo. Si tratta del *divieto di analogia* e del principio di *attualità della norma*.

Le norme che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi	Con questa affermazione, la norma sancisce il c.d. DIVIETO DI ANALOGIA, il divieto, cioè, di applicare a fatti concreti non espressamente disciplinati da una norma specifica una norma riferita a fatti analoghi.	Il nostro ordinamento ammette due forme di analogia: L'ANALOGIA DI LEGGE e L'ANALOGIA DI DIRITTO ma solo nell'ambito civile. In ambito penale ed amministrativo, un fatto o un comportamento è ritenuto illecito solo nel caso in cui una norma ben precisa preveda espressamente quel fatto (e non uno analogo) come illecito.

e per i tempi in esse considerati.	Qui la norma sancisce il c.d. principio di NON ULTRATTIVITÀ, che integra, con quello di IRRETROATTIVITÀ', il principio di ATTUALITÀ della norma.	Le norme a cui la legge n. 689/81 si riferisce: 1. incominciano a produrre effetti solo dal momento in cui entrano in vigore (e non prima): principio di *irretroattività*; 2. producono effetti fin quando sono vigenti, ossia attuali: principio di *attualità della norma*; 3. divengono del tutto inefficaci dopo la loro ABROGAZIONE: principio di *non ultra-attività*.

ANCORA UNA RIFLESSIONE…

L'operatore, accertato un fatto o un comportamento, deve cioé:

1. ricercare la norma che prevede espressamente quel fatto come illecito;
2. assicurarsi che quella norma sia entrata in vigore prima della commissione del fatto;
3. assicurarsi che quella norma sia attuale, che non sia cioè stata abrogata.

Ciò significa che la struttura da cui dipende l'operatore deve curare l'informazione e l'aggiornamento del proprio personale di vigilanza e ciascun operatore ha il dovere di informarsi e di tenersi aggiornato.

V

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 9 – Principio di specialità

ENUNCIATO

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

(comma così sostituito dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 507 del 1999)

ANALISI

La norma prende in considerazione l'eventualità che un medesimo fatto (evento derivante da una condotta attiva od omissiva posta in essere dall'uomo) sia contemplato da più disposizioni di legge e stabilisce che, in tali evenienze, occorre individuare e applicare

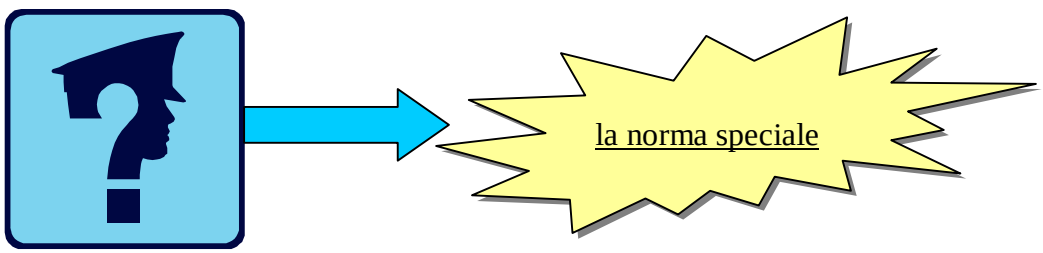

Si deve cioè applicare quella norma che meglio si attaglia al caso concreto accertato perché, rispetto alle altre, dice qualcosa in più e la fattispecie astratta in essa contenuta è meglio sovrapponibile al fatto analizzato nei suoi particolari.

Il *principio di specialità* trova applicazione in ogni ambito dell'ordinamento giuridico per regolamentare il concorso, piuttosto frequente, di norme che si riferiscono tutte ad un medesimo caso. In altre parole, l'espressione "*uno stesso fatto*", che costituisce il presupposto con cui si apre il primo comma, sta ad indicare che il *principio di* specialità opera quando un medesimo comportamento o un medesimo evento è contemporaneamente oggetto delle previsioni sanzionatorie di più norme.

In tali circostanze, l'interprete ha il compito di individuare quale delle norme in concorso tra loro sia da ritenersi *speciale* rispetto alle altre (non si può infatti punire un soggetto più volte e con sanzioni diverse per un medesimo fatto!).

Dunque, in presenza di una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, l'interprete deve individuare la norma speciale e, una volta individuata, procedere di conseguenza.

Se un medesimo fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, prevale normalmente quella penale in quanto gerarchicamente superiore; tuttavia, può anche accadere che a prevalere sia la norma amministrativa e questo avviene quando la disposizione amministrativa, dicendo qualcosa di più rispetto a quella penale, si pone come disposizione speciale, ossia come l'unica disposizione applicabile in quanto il fatto concreto accertato, analizzato nei suoi particolari, corrisponde perfettamente solo a quello previsto in astratto dalla norma amministrativa.

Ovviamente, nel caso in cui questa differenza non sussista o non risulti comunque evidente, la norma prevalente è sempre quella penale, come del resto puntualizza il secondo comma. E' comunque buona norma, nel dubbio, sottoporre il caso alla prudente valutazione dell'autorità giudiziaria, che deciderà in merito. Si procederà pertanto in sede amministrativa solo nel caso in cui l'autorità giudiziaria, non ravvisando nel fatto gli estremi per dar corso all'azione penale, restituisca gli atti all'organo accertatore perché si proceda, per l'appunto, in via amministrativa.

Il terzo comma, infine, risolve in modo radicale la questione della ricerca della norma speciale per i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante norme in materia di *disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*. In tali circostanze, la norma prevalente è sempre quella penale, anche nel caso in cui i medesimi fatti siano previsti e puniti con sanzioni amministrative da disposizioni speciali in concorso con quelle penali contenute nella legge n. 283/62.

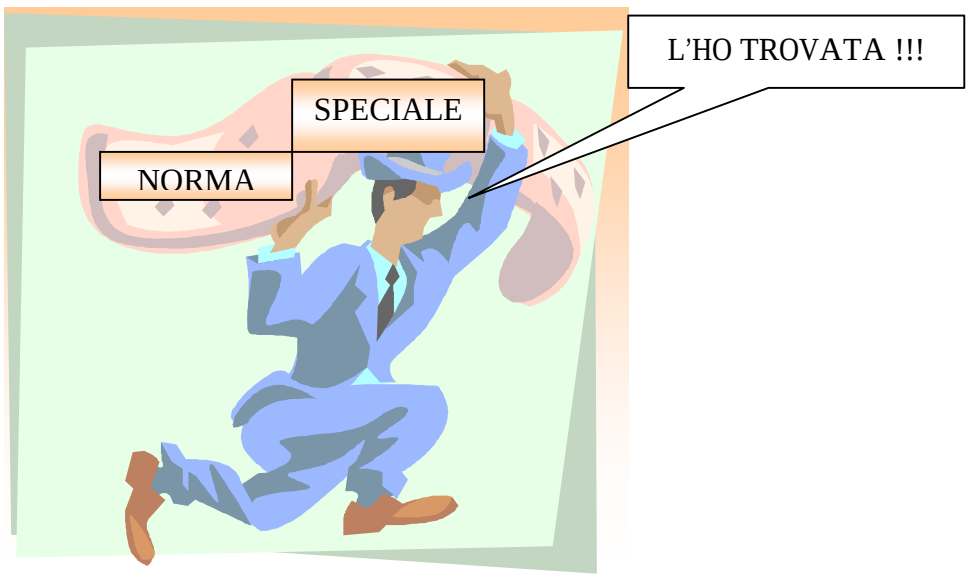

RIEPILOGO

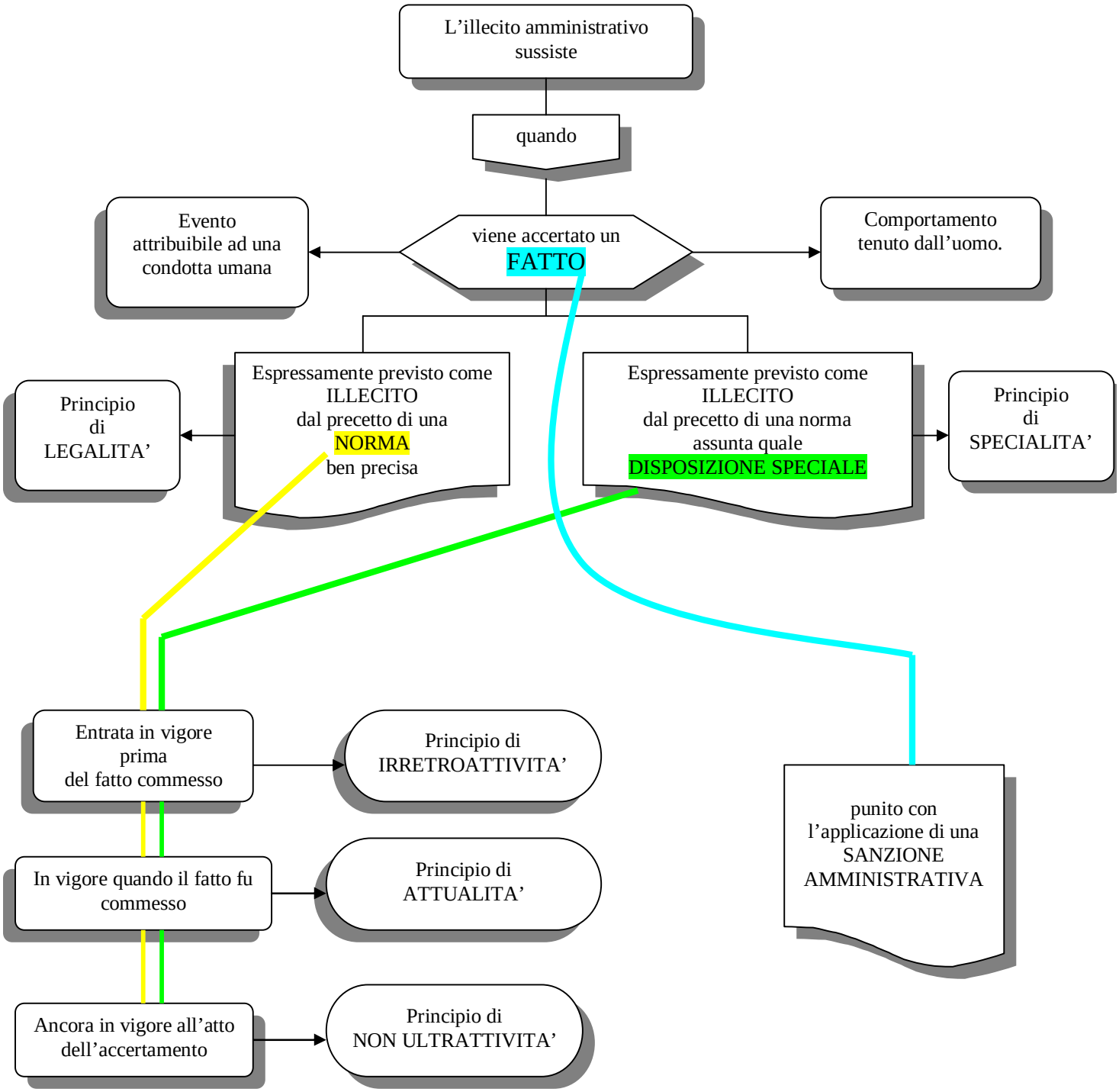
L'illecito amministrativo sussiste
quando
viene accertato un FATTO
Evento attribuibile ad una condotta umana
Comportamento tenuto dall'uomo.
Espressamente previsto come ILLECITO dal precetto di una NORMA ben precisa
Principio di LEGALITA'
Espressamente previsto come ILLECITO dal precetto di una norma assunta quale DISPOSIZIONE SPECIALE
Principio di SPECIALITA'
Entrata in vigore prima del fatto commesso
Principio di IRRETROATTIVITA'
In vigore quando il fatto fu commesso
Principio di ATTUALITA'
Ancora in vigore all'atto dell'accertamento
Principio di NON ULTRATTIVITA'
punito con l'applicazione di una SANZIONE AMMINISTRATIVA

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

PARTE TERZA

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ACCESSORIE

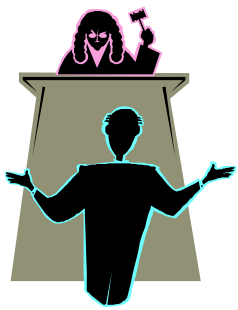

ARTICOLI	RUBRICA
10	*SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E RAPPORTO TRA LIMITE MINIMO E LIMITE MASSIMO*
11	*CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE*
8	*PIÙ VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE*
8-*BIS*	*REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI*
26	*PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA*
20	*SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE*
21	*CASI SPECIALI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE*
28	*PRESCRIZIONE*
7	*NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE*

VI

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 10 – Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

Comma 1°:

ENUNCIATO

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 6,00 e non superiore a € 10.329,00. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

(comma così modificato dall'articolo 96 del decreto legislativo n. 507 del 1999)

ANALISI

La norma, partendo dalla definizione di sanzione amministrativa pecuniaria (*la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma…*), stabilisce il limite minimo ed il limite massimo entro i quali devono rientrare il minimo ed il massimo edittali di ogni singola norma.

Il valore pratico di questa delimitazione, che coinvolge anche il legislatore (statale, regionale e locale), che la deve rispettare nell'emanazione di nuove norme sanzionate amministrativamente, risiede soprattutto nei rapporti con la legislazione regionale. La previsione del primo comma dell'art. 10 si pone, infatti, come un espresso divieto di prevedere sanzioni pecuniarie difformi, per eccesso, dall'ammontare massimo e minimo in esso stabilito, rivolto in generale a tutti gli organi competenti ad emanare norme che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e, in particolare, alle regioni, che possono legiferare (produrre, cioè, delle leggi) nelle materie di loro competenza.

In buona sostanza, il primo comma, parte prima, dell'art. 10 stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma che NON PUO' ESSERE :

inferiore a	€	6,00	-	nel minimo
superiore a	€	10.329,00	-	nel massimo

Nessuna norma che preveda l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria può, pertanto, stabilire un minimo edittale inferiore a € 6,00 e un massimo edittale superiore a € 10.329,00.

La seconda parte del primo comma introduce un'eccezione per le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo, che possono cioè sforare il tetto massimo di € 10.329,00.

Le sanzioni proporzionali sono così dette perché l'entità della somma da pagare a titolo di sanzione è proporzionata alla gravità del danno o del fatto o alla quantità di cose asportate abusivamente. L'ammontare della sanzione è pertanto stabilito da una base fissa da pagarsi in ogni caso e da una quota aggiuntiva, commisurata alla gravità del fatto o ricavata aggiungendo alla base un tanto per ogni unità asportata oltre il quantitativo consentito.

Comma 2°

ENUNCIATO

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

ANALISI

Il secondo comma introduce un ulteriore limite che ha lo scopo di conservare una certa proporzione tra il minimo ed il massimo edittali di ogni singola norma.

In buona sostanza, i limiti minimo e massimo edittali di ogni singola norma, oltre a doversi collocare all'interno dei limiti generali di € 6,00 e di € 10.329,00 stabiliti dal primo comma, devono anche essere tali per cui il massimo edittale non sia superiore al decuplo del minimo.

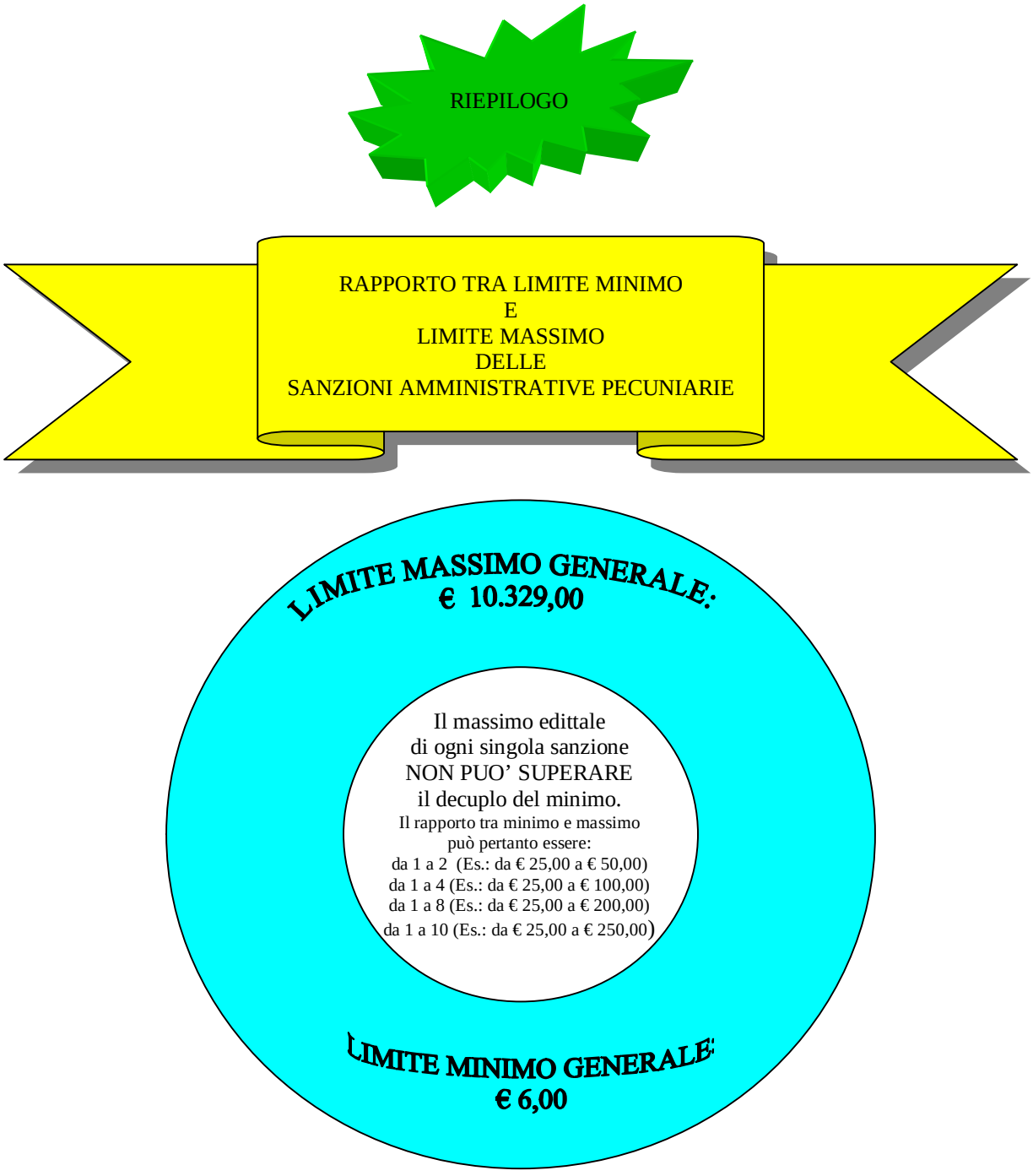

VII

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 11 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Comma 1°:

ENUNCIATO

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

ANALISI

Il presente articolo stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria da irrogare in concreto, entro il minimo ed il massimo edittali fissati per la norma violata.

I medesimi criteri sono altresì validi per disporre l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, nei casi in cui la loro irrogazione è facoltativa.

Chi si deve attenere a tali criteri?

Chi ha il potere-dovere di irrogare le sanzioni amministrative e cioè:

- l'autorità amministrativa competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione;
- il magistrato ordinario (giudice di pace o tribunale, a seconda dei casi) chiamato a decidere nel giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della presente legge;
- il giudice penale nei casi in cui vi sia connessione obiettiva con un reato (art. 24 della presente legge).

Non si cada in errore: l'organo accertatore non è l'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione e i criteri contenuti nel presente articolo non lo riguardano.

L'organo accertatore ammette l'interessato all'esercizio del diritto di estinguere l'illecito con il pagamento in misura ridotta, laddove previsto, ai sensi dell'art. 16 della presente legge: non irroga la sanzione!

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo	I criteri dettati dal presente articolo operano in sede di ordinanza-ingiunzione o di sentenza di condanna, quando si deve procedere alla determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi in concreto al trasgressore per la norma violata e tale norma prevede un minimo ed un massimo edittali.
e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative,	I medesimi criteri operano anche quando, con ordinanza-ingiunzione o con sentenza di condanna, si deve decidere sull'applicazione di sanzioni accessorie facoltative. E' il caso della confisca facoltativa di cui all'art. 20, terzo comma, della presente legge, laddove stabilisce che *le autorità* competenti *possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione*.

si ha riguardo	Qui il legislatore si esprime con la forma impersonale "*si ha riguardo*". Quel "*si*", come già accennato, si riferisce ai soggetti che hanno il potere-dovere di irrogare le sanzioni e devono, quindi, commisurarne l'entità all'effettiva rilevanza dei casi concreti, rimanendo entro il minimo ed il massimo edittali fissati dalle singole norme violate e basandosi, non già su valutazioni soggettive, ma su criteri ben precisi, uguali per tutti, stabiliti dal presente articolo. Tali soggetti, lo si ribadisce, sono: • l'autorità amministrativa competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione; • il magistrato ordinario (giudice di pace o tribunale, a seconda dei casi) chiamato a decidere nel giudizio di opposizione (art. 23 della presente legge); • il giudice penale nei casi in cui vi sia connessione obiettiva con un reato (art. 24 della presente legge).
alla gravità della violazione,	Per "*gravità*" si deve intendere soprattutto la gravità del singolo episodio, ossia del fatto commesso e della sua dinamica. Occorrerà quindi considerare: • l'intenzionalità riscontrata nel trasgressore; • l'entità del danno provocato; • le circostanze in cui il trasgressore ha agito.
all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,	Con l'introduzione di questo criterio il legislatore ha voluto dare rilevanza, anche per l'illecito amministrativo, a comportamenti, originati dal ravvedimento, che producono, nel concreto, una riduzione o l'eliminazione delle conseguenze negative dell'illecito. La cessazione da un'attività abusiva, il ripristino dello stato dei luoghi eventualmente alterato o il risarcimento del danno causato dall'illecito sono tutti elementi che incidono sull'entità della sanzione in modo favorevole per il trasgressore.
nonché alla personalità dello stesso	Occorre considerare la personalità del trasgressore nel suo complesso, prescindendo dalla reiterazione delle violazioni, oggetto specifico dell'art. 8-*bis* della presente legge, introdotto dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. In quest'ottica, sono particolarmente rilevanti: • il comportamento del trasgressore prima dell'illecito, durante la sua commissione e dopo di averlo commesso; • le qualità sociali e morali del trasgressore, il suo grado di istruzione e la sua capacità intellettiva
e alle sue condizioni economiche.	Con questo criterio, che consente di aumentare verso il massimo edittale l'importo della sanzione quando le agiate condizioni economiche del destinatario (trasgressore o obbligato in solido) ne vanificano il valore afflittivo, si vuole ricondurre ad una sostanziale parità tutti i cittadini, in modo che la sanzione abbia possibilmente per tutti il medesimo valore afflittivo. Ovviamente, vale anche il discorso inverso e l'importo della sanzione può essere abbassato verso il minimo edittale quando, a causa delle precarie condizioni economiche del destinatario, questa conserva il suo pieno valore affittivo anche per un importo minore.

VIII

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 8 – Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

Comma 1°:

ENUNCIATO

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

ANALISI

Il presente comma estende all'illecito amministrativo la disciplina dettata dall'art. 81, primo comma, del codice penale per il concorso formale di reati.

Anche in sede amministrativa viene quindi considerato il concorso formale e più precisamente il *concorso formale di violazioni* a norme sanzionate amministrativamente.

Come per il primo comma dell'art. 81 c.p., anche per il primo comma dell'art. 8 della presente legge, si ha concorso formale di violazioni quando il trasgressore, *con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative* (concorso formale eterogeneo) *o commette più violazioni della stessa disposizione* (concorso formale omogeneo).

E' il caso di chi, facendo fuoristrada in luogo non consentito con un motociclo, danneggia le specie vegetali protette presenti lungo il percorso (l'azione è unica, quella di circolare fuori strada, e integra già di per sé un illecito amministrativo; nel contempo, il conducente del motociclo viola anche le norme poste a tutela delle specie vegetali protette: con quell'unica azione, quindi, il trasgressore ha violato due norme diverse, dando luogo ad un caso di concorso formale eterogeneo di violazioni).

In caso di concorso formale di violazioni, il trasgressore, se lo richiede, *soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo*.

In pratica, se l'interessato fa istanza di essere ammesso al cumulo giuridico delle sanzioni per le violazioni commesse con un'unica azione od omissione, l'autorità amministrativa competente:

- individua tutte le violazioni commesse;
- valuta se tali violazioni siano state veramente commesse con un'unica azione od omissione;
- procede al cumulo giuridico delle sanzioni applicando la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata, in proporzione all'effettiva rilevanza dei fatti accertati, fino al triplo.

Anche qui, come già detto trattando dell'art. 11, si faccia attenzione a non fare confusione: quel "*soggiace*", che ha indubbiamente valore di imperativo, è seguito dalla locuzione "*alla sanzione*" e non è quindi riferito all'organo accertatore, ma all'autorità competente ad irrogare la sanzione. Chi volesse avvalersi della possibilità di essere ammesso al cumulo giuridico delle sanzioni deve quindi farne istanza all'autorità amministrativa competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione.

Comma 2°:

ENUNCIATO

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

ANALISI

Il presente comma (aggiunto dal D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con legge 31 gennaio 1986, n. 11, recante misure urgenti in materia previdenziale) estende all'illecito amministrativo la disciplina dettata dall'art. 81, secondo comma, del codice penale, in materia di *reato continuato.*

La continuazione dell'illecito è circoscritta ai casi di violazioni di norme sanzionate amministrativamente in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

La condizione perché la continuazione nell'illecito sussista è che le molteplici azioni od omissioni, poste in essere dal trasgressore anche in tempi diversi, siano esecutive di un medesimo disegno finalizzato alla violazione di norme in materia di previdenza e assistenza sanzionate amministrativamente.

La locuzione "*anche in tempi diversi*" ha fatto molto discutere in dottrina e la giurisprudenza, data la delicatezza della questione, si è più volte pronunciata in proposito. La questione di fondo è infatti quella di fissare i criteri sulla scorta dei quali poter stabilire fino a che punto più violazioni alle norme vigenti in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie e sanzionate amministrativamente, commesse dal trasgressore in tempi diversi, siano da considerarsi effettivamente esecutive di un medesimo disegno teso ad eludere la legge. E' un problema assai complesso e la Cassazione, alla fine, con sentenza n. 5334 della Sezione I, in data 3 ottobre 1988, ha affermato che *soltanto la notifica dell'ordinanza-ingiunzione vale a spezzare l'unicità dell'illecito e che sino a tale momento il soggetto privato deve rispondere di una unica violazione, nonostante l'eventuale ripetizione di accertamenti, verbalizzazioni e diffide dell'autorità*. L'orientamento che si può desumere dalla lettura di tale sentenza è dunque quello che l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni può essere richiesta solo per gli illeciti, associabili ad azioni o omissioni esecutive di un unico disegno posto in essere allo scopo di eludere le norme in materia di previdenza e assistenza, accertati ma non ancora oggetto di ordinanza-ingiunzione. Eventuali ulteriori illeciti, accertati dopo l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione relativa a quelli oggetto di precedenti accertamenti, vanno considerati separatamente, dando corso ad un nuovo procedimento disgiunto dal precedente.

Anche nei casi di illecito continuato, l'interessato può chiedere all'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di essere ammesso al cumulo giuridico delle sanzioni previste dalle norme violate, come previsto per il concorso formale di violazioni.

Anche questa, però, è materia che esula dalle competenze dell'organo accertatore. Chi intende avvalersi della possibilità di essere ammesso al cumulo giuridico delle sanzioni deve pertanto proporre istanza in tal senso all'autorità competente ad irrogare la sanzione.

Comma 3°:

ENUNCIATO

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Comma aggiunto dal D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con legge 31 gennaio 1986, 11, contenente misure urgenti in materia previdenziale.

IX

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 8-*bis* – Reiterazione delle violazioni

(articolo introdotto dall'articolo 94 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507)

Comma 1°

ENUNCIATO

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

ANALISI

La disciplina della *reiterazione* delle violazioni amministrative si pone essenzialmente come normativa di riferimento. Dalla lettera dell'articolo in esame si ricavano, infatti, la definizione di *reiterazione* ed i criteri generali che consentono di stabilirne la sussistenza, ma non gli effetti. Sono quindi le singole norme che stabiliscono provvedimenti particolari (normalmente sanzioni più severe) in presenza di *reiterazione* a determinarli.

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge,	L'art. 8-*bis* presuppone la presenza di altre norme che prevedono, in presenza di *reiterazione*, particolari effetti giuridici di cui occorre tenere conto. Così, ad esempio, l'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*), al comma 13, assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2168,25 (*) a € 8676,15 (*) chi guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti che la legge richiede. Il successivo comma 18, nel primo periodo, dispone, per le violazioni di cui al comma 13, l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo (**) per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni la sanzione accessoria della confisca (**) del veicolo. (*) Gli importi qui riportati sono validi fino al 31 dicembre 2004; a partire del 1° gennaio 2005 saranno modificati per effetto dell'aggiornamento a cui le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal C.d.S. sono sottoposte per legge ogni due anni (art. 195/3 C.d.S.). (**) La sanzione accessoria del *fermo amministrativo* del veicolo è meno grave della *confisca* perché nel primo caso il mezzo continua ad appartenere al legittimo proprietario, che non può solo utilizzarlo per i tre mesi fissati dal provvedimento, mentre nel secondo caso il proprietario perde ogni diritto sul mezzo, che viene alienato o distrutto.

si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.	La *reiterazione* sussiste quando …	Ossia si è in presenza di plurime violazioni commesse in un certo periodo di tempo, per cui le singole disposizioni che le prevedono stabiliscono sanzioni diverse da quelle fissate per le medesime violazioni considerate isolatamente, quando …
	… entro cinque anni dalla data in cui uno stesso soggetto ha commesso una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo,…	… entro cinque anni dalla commissione di una violazione amministrativa accertata con un provvedimento (es.: ordinanza-ingiunzione) per sua natura eseguibile (la norma in esame non richiede, quindi, che l'atto sia diventato definitivo perché non impugnato o non più impugnabile, ma vuole solo che l'atto sia eseguibile) …
	… commette un'altra violazione della stessa indole della precedente.	… commette un'altra violazione della medesima disposizione o ne viola una diversa, ma in circostanze o con comportamenti sostanzialmente omogenei o con caratteri fondamentali comuni (come si legge al successivo comma 2).
Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.	La *reiterazione* può quindi essere accertata anche con un unico provvedimento esecutivo (ossia eseguibile), che faccia riferimento alla commissione di più violazioni della stessa indole, commesse in un quinquennio.	

In ogni caso, non è consentito considerare alla stregua di più violazioni della medesima norma o della stessa indole la protrazione di una medesima condotta (es.: un'occupazione abusiva di suolo pubblico) accertata con ripetuti sopralluoghi: in questo caso non si è infatti in presenza di più violazioni, ma di molteplici atti di accertamento della medesima violazione!

Comma 2°

ENUNCIATO

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

ANALISI

Il presente comma fornisce la definizione di *violazioni della stessa indole.*

Si devono pertanto considerare tali:

- le violazioni della medesima disposizione (e in tal caso, come meglio specificato al successivo terzo comma, la *reiterazione* è da ritenersi *specifica*);
- le violazioni di disposizioni diverse che presentino una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni:
  - per la natura dei fatti che le costituiscono (quando, cioè, i fatti si siano svolti in circostanze omogenee);
  - per le modalità della condotta (quando, cioè, il comportamento posto in essere dal medesimo trasgressore nel commettere le singole violazioni sia stato sostanzialmente omogeneo).

Comma 3°:

ENUNCIATO

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

ANALISI

Il presente comma definisce *specifica* la *reiterazione* che ha luogo per effetto della violazione ripetuta della medesima norma.

Comma 4°:

ENUNCIATO

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

ANALISI

La *reiterazione* non opera quando le violazioni amministrative successive alla prima, commesse in tempi ravvicinati, sono riconducibili ad una programmazione unitaria. La *reiterazione* è pertanto esclusa quando si è in presenza:

- di un elemento temporale (le successive violazioni devono cioè essere commesse in tempi ravvicinati);
- di elementi che rendono le violazioni successive riconducibili ad una programmazione unitaria, in quanto manifestazioni di un identico atteggiamento verso un determinato adempimento giuridico, la cui inosservanza concretizza la violazione.

E' il caso di chi raccoglie funghi con il tesserino previsto dall'art. 22 della legge della Regione Piemonte n. 32/82 scaduto di validità e lo fa con continuità, tutti i giorni, pur sapendo di violare la legge. Le violazioni vengono infatti commesse tutte nell'intento comune di continuare nell'attività di raccolta di funghi anche con il tesserino scaduto (magari il trasgressore è solito munirsi di tesserini con validità giornaliera o settimanale e, di tanto in tanto, per risparmiare, si concede periodi di raccolta "libera", senza tesserino…). In questi casi il trasgressore dovrebbe essere chiamato a rispondere delle singole violazioni accertate, senza incappare nei rigori della *reiterazione*. Incapperà invece in tali rigori, se la norma violata lo prevede, chi, dopo di aver raccolto funghi con il tesserino scaduto di validità ed essere stato perseguito con un provvedimento esecutivo, a distanza di tempo (ad esempio dopo un anno), ma nei cinque anni successivi alla commissione della prima violazione, commette nuovamente la medesima violazione o, pur in possesso di regolare tesserino, raccoglie determinati funghi in numero superiore al consentito.

Non si faccia però confusione e si rammenti che l'art. 8-*bis* della legge n. 689/81 è da assumersi come norma di riferimento, indispensabile per stabilire se vi sia o meno *reiterazione*, però sono le singole norme violate a stabilirne gli eventuali effetti. Si legga quindi bene la parte sanzionatoria delle norme violate e se queste non prevedono particolari effetti in caso di *reiterazione*, le disposizioni dell'art. 8-*bis* non devono influire sull'attività dell'accertatore, che contesterà la violazione considerata isolatamente; di un'eventuale *reiterazione* potranno invece tenere conto, se lo riterranno opportuno, l'autorità amministrativa o il giudice ordinario nel fissare, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge n. 689/81, l'entità della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e/o l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria più o meno pesante (*), quando siano rispettivamente chiamati ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o la sentenza con cui si conclude il giudizio in opposizione.

(*) Si pensi ai casi in cui la confisca è facoltativa (legge n. 689/81, art. 20/3) o alla sospensione della patente di guida, per esempio, da uno a tre mesi (art. 142/9 C.d.S.).

Comma 5°

ENUNCIATO

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

ANALISI

Il presente comma, nel primo periodo, riprende alcuni concetti già espressi nei precedenti e ribadisce che l'art. 8-*bis* di cui fa parte si limita ad introdurre la *reiterazione* nell'ambito dell'illecito amministrativo, dettando i criteri per ravvisarne la sussistenza. Sono, lo si ribadisce, le singole norme che fissano sanzioni amministrative a stabilirne gli effetti, laddove prevedono, in caso di *reiterazione* sanzioni pecuniarie più gravi e/o l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

Il secondo periodo precisa invece che la *reiterazione* non opera quando l'illecito precedente sia stato estinto con il pagamento in misura ridotta di cui al successivo articolo 16.

La *ratio* di ciò è facilmente intuibile se si considera che la *reiterazione*, per il disposto del primo comma, opera solo quando il precedente illecito è stato accertato con un provvedimento esecutivo e ciò si verifica quando non si è in presenza del pagamento in misura ridotta. Il pagamento in misura ridotta estingue infatti l'illecito, interrompendo l'*iter* del procedimento prima dell'adozione del provvedimento esecutivo.

Comma 6°

ENUNCIATO

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

ANALISI

Qui l'articolo in esame si limita a prevedere la possibilità che gli effetti della *reiterazione* (aumento della sanzione pecuniaria e/o applicazione di una sanzione amministrativa accessoria) vengano sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la precedente violazione sia divenuto definitivo (salvo che da ciò non derivi un grave danno).

Comma 7°:

ENUNCIATO

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

ANALISI

Ovviamente, se il precedente accertamento viene annullato perché, per esempio, è stato accolto il ricorso proposto dagli interessati, la *reiterazione* non opera e i suoi effetti, anche se ha già incominciato a produrli (per esempio con l'applicazione di una sanzione accessoria), cessano di diritto, cioè obbligatoriamente.

X

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II – APPLICAZIONE

Art. 26 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

ENUNCIATO

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

ANALISI

Il presente articolo ammette il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie con le seguenti modalità:

- l'interessato, a cui spetta ovviamente l'iniziativa, fa istanza in tal senso all'autorità giudiziaria (ossia al giudice di pace o al tribunale) o all'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione;
- l'autorità che riceve l'istanza valuta se le condizioni economiche dell'interessato siano effettivamente disagiate al punto da rendere opportuna la rateizzazione della sanzione e, se ricorrono tali presupposti:
  - dispone che la sanzione venga pagata in un congruo numero di rate mensili, il cui numero non deve essere inferiore a tre e superiore a trenta e il cui importo non deve essere inferiore a € 15,00;
  - precisa che la rateizzazione, una volta disposta, non è vincolante per l'interessato, che può sempre estinguere il suo debito in qualsiasi momento con un unico pagamento;
  - avverte l'interessato che il mancato pagamento al tempo fissato anche di una sola rata comporta l'obbligo del pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

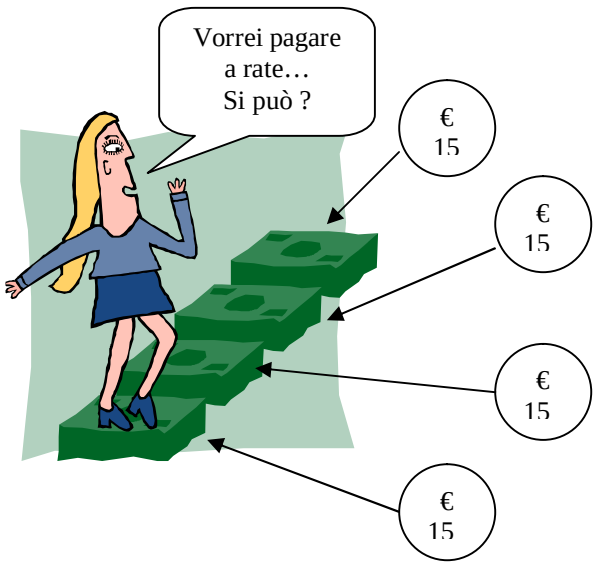

XI

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 20 – Sanzioni amministrative accessorie

Comma 1°:

ENUNCIATO

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

ANALISI

L'autorità amministrativa	L'Autorità competente a decidere sul rapporto di cui all'art. 17 della presente legge o sugli eventuali scritti difensivi di cui al successivo art. 18 e ad irrogare la sanzione amministrativa, …
con l'ordinanza-ingiunzione	… con l'ordinanza –ingiunzione, di cui si dirà trattando dell'art. 18 della presente legge.
o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24,	… o il giudice penale, nel caso in cui vi sia *connessione obiettiva* con un reato, (quando, cioè, l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, per la quale non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta) …
può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie,	… può applicare alcune misure, già previste dalla legge penale come pene accessorie, anche per le violazioni di norme depenalizzate e, per effetto dell'art. 12 della presente legge, di cui si è già detto, per le violazioni di norme sanzionate amministrativamente *ab origine* (emanate cioè dal legislatore direttamente come norme che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per chi non le osserva) …
quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.	… quando consistono nella privazione o nella sospensione di facoltà e di diritti derivanti da provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione e la loro applicazione avviene secondo le modalità per ciascuna di esse stabilite dalle singole norme che le prevedono. In sintesi, questa trasposizione di misure accessorie dal penale all'amministrativo: • si concretizza in provvedimenti che dispongono la sospensione o la cessazione di un'attività, l'interdizione o la sospensione o la revoca, la decadenza o la sospensione di autorizzazioni, concessioni, ecc.; • non opera per altri tipi di misure accessorie quali, l'interdizione legale e l'interdizione o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche private.

Altre misure accessorie applicabili, sulle quali vale la pena soffermarsi, sono:

1. L'*interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte*, per il cui esercizio è richiesto uno specifico atto autorizzatorio dell'autorità o è richiesta una particolare abilitazione, conformemente con quanto stabilito negli articoli 30 e 35 del codice penale. Si tratta di misure temporanee che comportano la decadenza del permesso, abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità necessari per esercitare la professione o l'arte e conseguono alle violazioni commesse:
    - con abuso della professione, arte, industria, commercio o mestiere;
    - in violazione dei doveri inerenti alla professione, arte, industria, commercio o mestiere.
2. L'*interdizione o la sospensione da uffici direttivi di persone giuridiche o imprese aventi natura giuridica pubblica*, che conseguono ad irregolarità o violazioni ai doveri dell'ufficio, che rilevano in sede amministrativa e non penale.
3. Il *ritiro*, la *sospensione*, la *revoca* o la *decadenza* del concessionario di licenze, autorizzazioni e concessioni per l'uso di beni pubblici (es.: concessione per l'occupazione di suolo pubblico) o per l'esercizio di determinate attività, in presenza di violazioni di norme di legge o regolamentari o per l'inosservanza delle prescrizioni contenute in tali atti.
4. La disattivazione di impianti di telecomunicazioni non conformi alle prescrizioni impartite o installati abusivamente.
5. La chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza o dell'autorizzazione nel caso di reiterazione specifica di violazioni in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine degli stessi [nei casi di particolare gravità, dai quali sia derivata una situazione di pericolo per la salute, sono applicabili le misure accessorie della chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e della revoca dell'atto amministrativo autorizzatorio che consente l'esercizio dell'attività – decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 – art. 3/2, lettere *a)* e *b)*].

Comma 2°:

ENUNCIATO

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

ANALISI

Il secondo comma sancisce l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie fino a quando non sia diventato definitivo il provvedimento di condanna (ordinanza-ingiunzione o sentenza del giudice ordinario).

Per provvedimento di condanna si intende:

- l'ordinanza-ingiunzione emessa dell'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa;
- la sentenza del giudice ordinario adito dall'interessato che abbia impugnato l'ordinanza-ingiunzione (articoli 22, 22-*bis* e 23 della presente legge: *opposizione all'ordinanza-ingiunzione*, *competenza per il giudice di opposizione* e *giudizio di opposizione*) ;
- la sentenza del giudice ordinario, nel caso in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, per la quale non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (art. 24 della presente legge: *connessione obiettiva* con un reato).

Comma 3°:

ENUNCIATO

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

ANALISI

L'introduzione della *confisca* come vera e propria sanzione amministrativa accessoria viene a completare il sistema. Essa consiste nell'espropriazione delle cose strettamente collegate con l'illecito ed è finalizzata a:

- prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- sottrarre al trasgressore i beni che costituiscono il frutto dell'illecito.

Da quanto appena detto risulta evidente il diverso significato che il diritto attribuisce alla confisca a seconda che l'istituto sia considerato in ambito penale o amministrativo:

- in sede penale costituisce, insieme alla cauzione di buona condotta, una misura di sicurezza patrimoniale, disposta dal giudice che ne ravvisi i presupposti con la sentenza di condanna;
- in sede amministrativa assume invece una funzione preventiva-repressiva, integrando la sanzione amministrativa pecuniaria a cui consegue e alla quale è strettamente connessa.

Il presente comma prevede la confisca come:

- facoltativa, nella sua prima parte (*le autorità… possono disporre la confisca…*);
- obbligatoria, nella seconda (*… e debbono disporre la confisca…*).

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa	In questo caso, la confisca è facoltativa e rientra nelle facoltà discrezionali dell'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria o del giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi in ordine ad una violazione sanzionata amministrativamente, in sede di ricorso oppure nel caso in cui vi sia connessione obiettiva tra un illecito amministrativo ed un reato. L'esercizio di queste facoltà discrezionali avviene in conformità con quanto stabilisce l'art. 11 della presente legge e cioè, tenendo conto e dandone atto nella motivazione del provvedimento: • della gravità della violazione; • dell'opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione; • della pericolosità e delle condizioni economiche del trasgressore.
delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione	L'illecito amministrativo consiste in un comportamento attivo od omissivo posto in essere dal trasgressore in spregio al precetto di una norma sanzionata amministrativamente. Esistono illeciti che consistono in un mero comportamento tenuto dal trasgressore come, per esempio, l'inosservanza del divieto di calpestare le aiuole [art. 15, primo comma – lettera *d)*, del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino] o dell'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione per esercitare l'attività di noleggio di biciclette all'interno dei parchi pubblici [art. 16, primo comma – lettera *a)* del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino]. Esistono, d'altro canto, illeciti che possono essere commessi anche o solo con l'utilizzo di determinate cose mobili. Ne è un esempio l'occupazione abusiva di suolo pubblico, che si realizza con la collocazione, senza la dovuta concessione, di strutture e/o attrezzature o impianti (tavolini, tende, ombrelloni, impianti stereo, attrezzature per cucinare all'aperto, ecc.) su aree pubbliche. In questi casi, l'autorità competente può decidere di applicare, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la sanzione accessoria della confisca delle strutture e delle attrezzature utilizzate dal trasgressore nel commettere l'illecito.

e <u>debbono disporre</u> la confisca delle cose che ne sono il prodotto,	In questo caso, la confisca è obbligatoria e colpisce le cose che rappresentano il prodotto dell'illecito. Per *prodotto* dell'illecito si intende ogni cosa che rappresenti l'utile conseguito attraverso la trasgressione e quindi: • il *prodotto* in senso stretto come, per esempio, le specie vegetali a protezione assoluta raccolte dal trasgressore; • il prezzo del *prodotto* come, per esempio, il denaro eventualmente ricavato dalla vendita di funghi indebitamente raccolti.
sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.	La confisca, quindi, opera solo nel caso nel caso in cui le cose che ne sono oggetto (o denaro che costituisce il loro prezzo, nel caso in cui le dette cose siano state vendute ad un terzo in buona fede) appartengano ad uno dei soggetti a cui è ingiunto il pagamento e che sono: • il trasgressore, ossia l'autore materiale dell'illecito; • colui che deve rispondere del fatto commesso da un soggetto non assoggettabile a sanzione amministrativa, perché minore degli anni diciotto o incapace di intendere e di volere (art. 2, secondo comma, della presente legge); • le persone obbligate in solido con il trasgressore (art. 6 della presente legge).

Comma 4°

ENUNCIATO

<u>E' sempre disposta</u> la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

ANALISI

<u>E' sempre disposta</u> la confisca amministrativa delle cose,	E' il caso della cosiddetta confisca *necessaria*, che deve essere disposta anche in mancanza dell'affermazione di responsabilità (ordinanza-ingiunzione o sentenza di condanna) del soggetto a cui le cose debbono essere confiscate.

la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.	E' quindi sempre disposta la confisca delle cose che i privati non possono fabbricare, usare, portare con sé, detenere o cedere, perché tali azioni sono vietate, in assoluto o in assenza di autorizzazione, da norme sanzionate amministrativamente. In questi casi, dunque, sono proprio la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la cessione di determinate cose ad integrare l'illecito e la confisca risponde all'esigenza di impedire che l'attività illecita si trasformi in un modo di acquisto della proprietà di beni la cui circolazione è vietata dalla legge sempre, in assoluto, o in assenza di autorizzazione (es.: distillati, prodotti pirotecnici, ecc.). Bisogna però stare attenti a valutare bene il caso concreto accertato ed a individuare altrettanto bene la norma violata. Occorre infatti tenere presente che le violazioni commesse mediante l'uso di una cosa non ne rendono sempre obbligatoria la confisca. Ad esempio: chi fa fuoristrada con un veicolo a motore in luogo vietato commette indubbiamente un illecito amministrativo, espressamente previsto dall'art. 11 della legge della Regione Piemonte n. 32/82, ma il veicolo viene usato strumentalmente per la realizzazione dell'illecito, che ne presuppone necessariamente l'uso (perché sussista l'illecito occorre infatti compiere percorsi fuori strada proprio con veicoli a motore: l'uso del veicolo a motore è cioè condizione indispensabile perché si possa parlare di illecito). L'illecito non consiste di per sé nell'uso del veicolo a motore (se non si fa fuoristrada, l'uso del veicolo è infatti lecito), ma nel comportamento del conducente che, circolando fuori strada, ne fa un uso non consentito. In questi casi, la confisca non è dunque né obbligatoria, né necessaria.

Comma 5°

ENUNCIATO

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

ANALISI

L'istituto della confisca richiama il provvedimento del sequestro cautelare amministrativo dei beni oggetto, appunto, di confisca di cui all'art. 19 della presente legge e al Capo II (artt. 3-19) del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, di cui si dirà più avanti.

XII

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 21 – Casi speciali di sanzioni amministrative e accessorie

Commi 1° e 2°:

ENUNCIATO

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

ANALISI

Oggi, per quanto concerne la circolazione dei veicoli a motore sulle strade, la materia è oggetto di norme specifiche contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e precisamente:

- nell'art. 193 del Codice della Strada: *Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile*;
- nell'art. 213 del Codice della Strada: *Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa*;
- nell'art. 394 del Regolamento al Codice della Strada: *Sequestro del veicolo*;
- nell'art. 395 del Regolamento al Codice della Strada: *Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate*.

Comma 3°:

ENUNCIATO

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo.

ANALISI

I riferimenti di legge contenuti nel presente comma non sono più attuali perché riferiti al Codice della Strada in vigore quando la legge n. 689/81 è stata promulgata. Oggi la materia è oggetto di norme specifiche contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e precisamente:

- nell'art. 93 (*Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*), comma 7, del Codice della Strada;
- nell'art. 213 del Codice della Strada: *Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa*;
- nell'art. 394 del Regolamento al Codice della Strada: *Sequestro del veicolo*;
- nell'art. 395 del Regolamento al Codice della Strada: *Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate*.

Comma 4°:

ENUNCIATO

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

ANALISI

Il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 283/1962 vieta di *assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.* Qui la norma rende obbligatoria l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza dell'esercizio per un periodo non superiore a dieci giorni.

Per completezza di informazione si fa comunque presente che la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 23-10718 del 20/10/2003, ha disposto la sospensione a tempo indeterminato del rinnovo/rilascio dei libretti sanitari previsti dalla legge n. 283/1962.

XIII

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 28 – Prescrizione

ENUNCIATO

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.

ANALISI

L'articolo in esame, al primo comma, fissa in cinque anni il termine oltre il quale il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni a cui la presente legge fa riferimento è da ritenersi prescritto.

Per il computo di tale termine di prescrizione occorre avere riguardo:

- alla data in cui è stata commessa la violazione, giacché il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria si prescrive appunto nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non dal giorno in la violazione stessa è stata accertata;
- ai criteri enunciati nell'art. 2963 del codice civile, secondo i quali:
  - i termini di prescrizione si computano secondo il calendario comune, per cui
    - giorni, mesi ed anni si calcolano per intero e non a frazioni (nel nostro caso, quindi, i cinque anni si calcolano per intero);
    - si passa dalla data iniziale a quella corrispondente del mese o dell'anno successivo (nel nostro caso, se la violazione è stata commessa il 3 di marzo del 2000, il diritto a riscuotere la sanzione si prescriverà alla mezzanotte del 3 marzo 2005);
    - se al mese di scadenza manca il giorno corrispondente a quello in cui la violazione fu commessa, il diritto a riscuotere la sanzione scade con l'ultimo giorno del mese iniziale (es.: il diritto a riscuotere la sanzione per una violazione commessa il 29 febbraio 2004, anno bisestile, scadrà con la mezzanotte del 28 febbraio 2009);
    - se il termine scade in giorno festivo, questo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo;
  - il giorno iniziale non si calcola e il termine matura con lo spirare (ossia con la mezzanotte) dell'ultimo istante del giorno finale.

Il secondo comma dell'articolo in esame prevede l'*interruzione* dei termini di prescrizione e fa rinvio, per questa eventualità alle norme del codice civile.

L'art. 2945 del codice civile afferma che, *per effetto della interruzione, si inizia un nuovo periodo di prescrizione*, senza che possa tenersi conto, ai fini del computo, di quello precedentemente decorso, il che, detto in parole povere, significa che i cinque anni ripartono da zero.

Le cause di interruzione della prescrizione sono elencate negli articoli 2943 e 2944 del codice civile e quelle che maggiormente ci interessano sono:

- la notifica dell'accertamento della violazione;
- la notifica dell'ordinanza-ingiuinzione;
- la sentenza passata in giudicato (quindi non più ricorribile) con cui si conclude il giudizio di opposizione;
- la notifica della cartella esattoriale per la riscossione forzata dell'importo della sanzione;
- la data del tentato pignoramento.

Da quanto appena detto appare evidente come il termine di prescrizione delle violazioni amministrative sia di fatto indefinito. Per questo, i Pretori di Todi e Saluzzo hanno sottoposto la questione alla corte Costituzionale che, con ordinanza n. 420 del 19 novembre 1987, ha dichiarato la questione stessa manifestamente infondata.

XIV

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 7 - Non trasmissibilità dell'obbligazione

1° comma:

ENUNCIATO

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

ANALISI

L'articolo in esame afferma che l'obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione commessa non si trasmette agli eredi, che vanno quindi esenti da tale obbligazione.

In teoria è tutto chiaro, ma in pratica, quali sono gli effetti concreti della morte del trasgressore?

Il principio generale è quello per cui la morte dell'autore materiale dell'illecito ha per effetto l'estinzione dell'obbligazione perché questa, pur avendo carattere patrimoniale, è collegata esclusivamente alla persona del trasgressore.

Ovviamente, come ha avuto modo di precisare anche la Cassazione civile, con sentenza n. 2064 del 2 marzo 1994 della sezione I e con successiva sentenza n. 2501 del 6 marzo 2000 della sezione III, l'effetto estintivo dell'articolo in esame non coinvolge eventuali coautori della violazione, ma opera soltanto noi confronti del trasgressore deceduto e dei suoi eredi.

L'effetto estintivo in argomento si comunica invece all'obbligato in solido con il trasgressore deceduto e questo perché l'obbligato in solido, se fosse costretto a pagare l'importo della sanzione, non potrebbe avvalersi poi del diritto di regresso sancito dall'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge nei confronti del trasgressore, perché deceduto, e neppure nei confronti degli eredi ai quali l'obbligazione non si trasmette.

LA MORTE DEL TRASGRESSORE

LIBERA DALL'OBBLIGAZIONE DI PAGARE LA SANZIONE

l'eventuale obbligato in solido

NON LIBERA DALL'OBBLIGAZIONE

gli eventuali coautori dell'illecito

NON SI TRASMETTE AGLI EREDI DEL TRASGRESSORE DECEDUTO.

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

PARTE QUARTA

ATTI DI ACCERTAMENTO

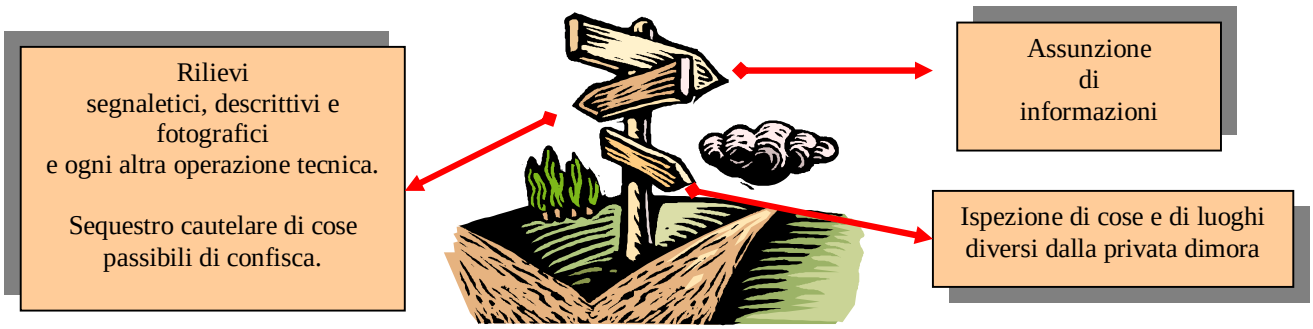

ARTICOLI	RUBRICA
13	*ATTI DI ACCERTAMENTO*

XV

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 13 – Atti di accertamento

Comma 1°

ENUNCIATO

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

ANALISI

Gli atti di accertamento ammessi ai sensi del presente comma richiedono il semplice possesso della qualità di pubblico ufficiale di cui all'art. 357 del codice penale e rientrano, pertanto, anche nella competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro…	Il primo comma, di portata generale, si riferisce a tutti gli organi che svolgono compiti di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme per la cui violazione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Per lo svolgimento di tali compiti, la legge richiede la qualità di *pubblico ufficiale* prevista dall'art. 357 del codice penale, per il quale *sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.* L'art. 357 del codice penale, al secondo comma, precisa che *è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*. Le G.E.V. sono istituite ai sensi degli articoli 36 e 37 della legge della Regione Piemonte n. 32 del 2 novembre 1982 e la loro attività è disciplinata dal Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Regionale (D.C.R.) del 7 dicembre 1983, n. 611-10668 e successivamente modificato con D.C.R. del 6 marzo 1995, n. 980-4082. Alle G.E.V. è pertanto attribuita una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (i provvedimenti della Regione Piemonte) e svolgono attività di vigilanza e di controllo sull'osservanza di determinate norme di loro competenza (ad esempio sull'osservanza delle norme contenute nella citata legge della Regione Piemonte n. 32 del 1982) con poteri di accertamento delle violazioni e di redazione dei relativi verbali. Le G.E.V., esercitando una pubblica funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico, rivestono la qualità di *pubblico ufficiale* ai sensi del primo comma dell'art. 357 c.p. A conforto di quanto testé affermato, giova rammentare che la Cassazione Penale, Sez. VI, con sentenza n. 9387 del 31 agosto 1994, ha stabilito che *va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, a norma dell'art. 357 c.p., alle guardie ecologiche del servizio volontario di vigilanza della comunità montana Valtellina. Esse, infatti, esplicano un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica e di redazione dei relativi verbali, con efficacia di fede privilegiata*.

… *possono*, …	Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria sono legittimati (non sono cioè normalmente obbligati) a compiere gli atti di accertamento previsti nel presente comma.
… *per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza*, …	Quando, cioè, il ricorso a tali atti di accertamento è indispensabile ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza.
… *assumere informazioni*…	Rientra in tale ambito ogni attività finalizzata a raccogliere: • la notizia dell'illecito; • l'individuazione dell'autore materiale dell'illecito; • l'individuazione di eventuali obbligati in solido con il trasgressore; • l'acquisizione di elementi di prova. Gli organi di vigilanza possono pertanto: • chiedere chiarimenti al trasgressore; • intervistare eventuali testimoni; • assumere informazioni presso uffici e presso il datore di lavoro del trasgressore; • eseguire ricerche documentali negli archivi e farsi rilasciare fotocopie o originali di atti costituenti elementi di prova.
… *procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora*, …	L'attività di *ispezione* consiste nell'osservare le cose ed i luoghi rilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito così come si presentano agli occhi dell'organo procedente. E' ammessa l'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. L'ispezione di cose non solleva particolari difficoltà. Per quanto concerne i luoghi, invece, occorre chiarire che cosa il legislatore abbia voluto intendere per *luoghi diversi dalla privata dimora.* Il termine *dimora* non va inteso secondo il significato che si evince dalla lettura dell'art. 43 del codice civile, per cui la dimora è il luogo in cui una persona si trova, sia pure momentaneamente, in via non passeggera. Ai fini del presente comma, per *privata dimora* si deve intendere l'abitazione di una persona fisica o, comunque, l'ambiente in cui si esplica la sua sfera intima e privata. Rientrano quindi nella nozione di *privata dimora* e non sono suscettibili di ispezione ai sensi del presente comma: l'appartamento, la casa isolata, la roulotte, il prefabbricato, la tenda, la baracca, la camera di albergo quando è assegnata ad un soggetto, le dipendenze dell'abitazione (cortile, garage, cantina, ecc.), le parti di esercizi commerciali e di esercizi pubblici che servono da abitazione all'esercente e ai suoi familiari.
… *procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici* …	Gli organi accertatori possono effettuare misurazioni, planimetrie e raffigurazioni fotografiche, destinate ad integrare il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81. La norma non impone alcun limite a queste attività, salvo il divieto di effettuarle in luoghi costituenti *privata dimora*.
… *e ad ogni altra operazione tecnica*.	Gli organi accertatori possono cioè compiere tutte quelle attività di esecuzione non complessa, ritenute necessarie per il corretto accertamento dell'illecito, che richiedono l'utilizzo di strumenti particolari e il possesso di nozioni proprie di una disciplina o di un'arte e che non siano espressamente vietate dalle legge né sottoposte all'acquisizione di particolari autorizzazioni (es.: l'utilizzo di strumenti di misurazione per la verifica del livello delle emissioni sonore o elettromagnetiche provenienti dalle fonti oggetto del controllo).

Comma 2°

ENUNCIATO

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

ANALISI

Questo secondo comma attribuisce agli organi accertatori il potere ("*possono*" e non "*devono*", quindi, in questo caso, il sequestro è facoltativo !) di procedere al sequestro cautelare (finalizzato cioè ad impedire la circolazione di un bene che, se non assicurato in un luogo di custodia, potrebbe sparire, rendendo così vano il successivo provvedimento di confisca) delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa perché:

- servirono o furono destinate a commettere la violazione (es.: i rastrelli, gli uncini o gli altri mezzi usanti nella raccolta dei prodotti del sottobosco e che possono danneggiare lo stato umifero del terreno o il micelio fungino);
- costituiscono il prodotto della violazione (es.: i funghi raccolti in eccesso rispetto al quantitativo consentito);
- la loro fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce violazione amministrativa (sempre che tali cose non appartengano a persona estranea all'illecito e non sia possibile consentire la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione mediante autorizzazione amministrativa).

Comma 3°:

ENUNCIATO

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

ANALISI

Come già detto trattando dell'art. 21 (*Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie*), per quanto concerne i veicoli a motore circolanti su strada, la materia è oggi disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), che la tratta in modo specifico:

- nell'art. 193 del Codice della Strada: *Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile*;
- nell'art. 93, comma 7, del Codice della Strada: *Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*,
- nell'art. 213 del Codice della Strada: *Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa*;
- nell'art. 394 del Regolamento al Codice della Strada: *Sequestro del veicolo*;
- nell'art. 395 del Regolamento al Codice della Strada: *Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate*.

Comma 4°

ENUNCIATO

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 c.p.p.

ANALISI

Al di là della precisazione ovvia che all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una soma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (rivestono infatti anche la qualità di pubblici ufficiali), il presente comma ammette, per questi ultimi, la possibilità di procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora (è quindi esclusa la perquisizione personale).

La perquisizione locale qui considerata:

- rientra esclusivamente nella competenza dei soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria (il semplice pubblico ufficiale non è quindi competente in materia) ed elencati nell'art. 57 del codice di procedura penale (dirigenti, funzionari e agenti della Polizia di Stato; ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato; dirigenti, funzionari e agenti della Polizia Municipale, ecc.);
- è ammessa quando non è possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova dell'illecito;
- deve riguardare luoghi diversi dalla privata dimora (non deve cioè riguardare l'abitazione di una persona fisica o, comunque, l'ambiente in cui si esplica la sua sfera intima e privata);
- deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria del luogo dove dovrà essere effettuata.

Il rinvio che l'ultimo periodo del presente comma fa agli articoli 333 e 334 del codice di procedura penale non è più attuale perché riferito al codice in vigore quando fu promulgata la legge n. 689/1981. Tale ultimo periodo deve oggi essere letto nella seguente formulazione: *Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 250 e del primo e secondo comma dell'art. 251 c.p.p.*

In conformità con quanto dispone il primo comma dell'art. 250 del codice di procedura penale oggi in vigore, *nell'atto di iniziare le perquisizioni, copia del decreto di perquisizione locale* deve essere *consegnata* all'interessato, *se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120* del medesimo codice (che non sia cioè minore degli anni 14 o palesemente affetta da infermità mentale o in stato di manifesta ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope oppure sottoposta a misure di prevenzione).

Per effetto delle disposizioni contenute nel successivo articolo 251 c.p.p., la perquisizione locale non può essere iniziata prima delle ore 7.00 e dopo le ore 20.00. Nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può tuttavia disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita anche al di fuori di tali orari.

A scanso di equivoci, si precisa che il presente articolo si limita a legittimare gli atti di accertamento appena esaminati, ma non prevede sanzioni a carico di chi non collabora, ossia non aderisce alle richieste dei funzionari incaricati degli accertamenti di violazioni sanzionate amministrativamente.

Comma 5°

ENUNCIATO

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

ANALISI

Il quinto comma fa salvi eventuali poteri specifici di accertamento previsti in materia amministrativa da altre leggi in vigore (per esempio, gli organi di polizia stradale continuano ad avere le facoltà e i poteri di intimare l'alt ai conducenti dei veicoli in circolazione e di chiedere loro l'esibizione dei documenti che debbono avere al seguito – art. 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – *Nuovo Codice della Strada*).

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

PARTE QUINTA

DELL'ASSOGGETTABILITÀ A SANZIONE AMMINISTRATIVA, DEL TRASGRESSORE E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

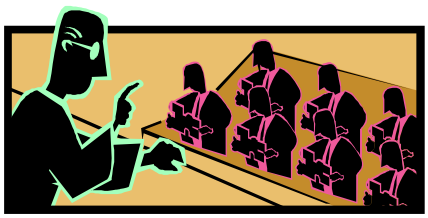

ARTICOLI	RUBRICA
2	*CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE*
3	*ELEMENTO SOGGETTIVO*
4	*CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ*
5	*CONCORSO DI PERSONE*
6	*SOLIDARIETÀ*

XVI

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 2 – Capacità di intendere e di volere.

1° comma.

ENUNCIATO

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati dal codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

ANALISI

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni	La formula della norma assimila la responsabilità amministrativa a quella civilistica e risarcitoria. In sede risarcitoria, infatti, è indispensabile che il soggetto sia maggiorenne perché solo in questa evenienza può impegnare direttamente il proprio patrimonio verso i terzi.	La Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza n. 4286 del 26 marzo 2002, ha ribadito che il minore degli anni 18 non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, anche se in letteratura non mancano interpretazioni diverse, che ipotizzano, come previsto per la responsabilità penale, una responsabilità amministrativa sanzionatoria anche per chi è di età compresa tra i 14 e i 18 anni, sia pure da verificarsi di volta in volta. Chi scrive è comunque del parere di adeguarsi all'interpretazione giurisprudenziale fornita dalla Cassazione con la sentenza citata e ritenere l'infradiciottenne non assoggettabile a sanzione amministrativa.

<table>
<tr><td rowspan="10">o <u>non aveva</u>, in base ai criteri indicati dal codice penale,</td><td colspan="3">Per il Codice Penale, non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il fatto</td></tr>
<tr><td>Art. 85</td><td colspan="2">non aveva la capacità di intendere e di volere</td></tr>
<tr><td colspan="3">PER</td></tr>
<tr><td>Art. 88</td><td colspan="2">vizio totale di mente</td></tr>
<tr><td>Art. 91</td><td colspan="2">ubriachezza derivante da caso fortuito o forza maggiore</td></tr>
<tr><td>Artt. 91-93</td><td colspan="2">aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti assunte in modo fortuito o per causa di forza maggiore</td></tr>
<tr><td>Art. 95</td><td colspan="2">intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti tale da rendere il soggetto non capace di intendere e di volere</td></tr>
<tr><td>Art. 96</td><td colspan="2">sordomutismo, quando l’infermità renda il soggetto non capace di intendere e di volere.</td></tr>
<tr><td>Art. 97</td><td>età inferiore agli anni 14</td><td>E’ il criterio, richiamato dal primo comma dell’art. 2 in esame, a cui fa riferimento quella parte della dottrina che esclude l’assoggettabilità del minorenne a sanzione amministrativa solo al di sotto dei 14 anni di età e, in sintonia con l’art. 98 c.p., considera una responsabilità da valutarsi di volta in volta per il minorenne che ha più di 14 anni.
Si tratta comunque di valutazioni di competenza dell’autorità;
<u>l’operatore, all’atto dell’accertamento, dovrà considerare solo il limite dei diciotto anni fissato in apertura del presente comma e procedere di conseguenza</u>.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">la capacità di intendere e di volere</td><td colspan="2">capacità di intendere</td><td>attitudine a rendersi conto della realtà e valutarla correttamente</td></tr>
<tr><td colspan="2">capacità di volere</td><td>libertà di scegliere il proprio comportamento</td></tr>
</table>

Il primo comma si conclude stabilendo che, nei casi in cui lo stato di incapacità di un soggetto

1. <u>derivi da sua colpa</u>, perché:
   - ha tenuto un comportamento imprudente (alzando, per esempio, un po’ troppo il gomito…);
   - ha agito con negligenza (ha, per esempio, bevuto qualcosa o assunto un farmaco senza prima essersi assicurato degli effetti che quella bevanda o quel farmaco avrebbero potuto produrre su di lui…);
   - ha agito con imperizia (ha fatto cioè qualcosa che non era sicuro di poter fare in condizioni di sicurezza);
   - ha agito nell’inosservanza di leggi e regolamenti;
2. <u>o sia stato da lui preordinato</u> (ha, per esempio, bevuto un po’ troppo per trovare il coraggio di tenere un certo comportamento…)

<u>la responsabilità sussiste e a quel soggetto deve essere applicata la sanzione amministrativa</u>.

2° comma

ENUNCIATO

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

ANALISI

<table>
<tr><td>Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma,</td><td colspan="2">Ossia, fuori dei casi in cui lo stato di incapacità del trasgressore derivi da sua colpa (perché ha agito con imprudenza, negligenza, imperizia o nell'inosservanza di leggi e regolamenti) o sia stato da lui preordinato.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.</td><td>Art. 2048 c.c.</td><td>Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.</td></tr>
<tr><td>Legge n. 312/80 – art. 61</td><td>Responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.</td></tr>
<tr><td>Legge n. 184/83 – art. 77
Legge n. 48/94 – art. unico</td><td>Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.</td></tr>
<tr><td colspan="3">COME AGIRE ?</td></tr>
<tr><td colspan="3">Per attenersi all'orientamento fornito dalla sopra citata sentenza della Cassazione Civile,
è opportuno procedere come segue</td></tr>
<tr><td colspan="2">All'atto dell'accertamento, alla presenza del solo minorenne, compiutamente identificato,</td><td>si redige un verbale di accertamento, nel quale il minorenne sarà indicato come autore materiale della violazione (A.M.V.), con la trascrizione, se possibile, delle generalità di chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace (genitore, tutore, insegnante, accompagnatore, ecc.) e di eventuali obbligati in solido.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Successivamente, normalmente in ufficio,</td><td>si redige il verbale di contestazione da notificarsi alla persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace, che assume la veste di trasgressore.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Va da sé che,
nei casi in cui l'addetto alla sorveglianza dell'incapace sia presente all'atto dell'accertamento dell'illecito,
il verbale di contestazione nei suoi confronti deve essere redatto immediatamente
e copia del medesimo gli deve essere consegnata.</td></tr>
</table>

IL MAESTRO E' RESPONSABILE DELLE VIOLAZIONI
COMMESSE DAGLI SCOLARI SOTTOPOSTI ALLA SUA VIGILANZA

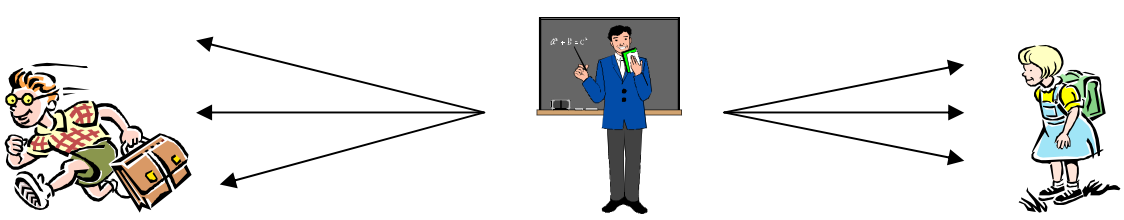

XVII

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 3 – Elemento soggettivo.

1° comma.

ENUNCIATO

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

ANALISI

Qui la norma riprende l'ultimo comma dell'art. 42 del codice penale, riferito all'elemento soggettivo nelle contravvenzioni, che recita testualmente: *nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.*

Il legislatore del 1981, quindi, ha formulato il primo comma dell'art. 3 della legge n. 689 ricalcandolo sulla previsione contenuta nel comma testé riportato dell'art. 42 del codice penale, limitandosi a sostituire il termine *contravvenzioni* con le parole *violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa.*

In questo modo, la legge n. 689/81 estende all'ambito dell'illecito amministrativo quegli stessi istituti giuridici (coscienza e volontà, dolo e colpa), compiutamente regolamentati dal diritto penale, che configurano l'elemento soggettivo del reato, assumendoli anche quali elementi soggettivi dell'illecito amministrativo.

Elemento soggettivo	Il richiamo all'*elemento soggettivo* dell'illecito, per cui è da ritenersi assoggettabile a sanzione amministrativa il maggiore di età capace di intendere e di volere (art. 2) che, nel commettere l'illecito, abbia agito con *coscienza* (rendendosi cioè perfettamente conto di quello che stava facendo) e *volontà* (ossia, assolutamente libero di decidere se commettere o meno l'illecito, abbia scelto di commetterlo), sottintende la necessità, per la sussistenza dell'illecito, anche dell'*elemento materiale*. In buona sostanza, richiamando il *principio di legalità* sancito dall'art. 1, anche per la sussistenza dell'illecito amministrativo occorre fare riferimento al principio penalistico della *materialità del fatto*, per cui è legittimo parlare di illecito e procedere a carico del soggetto che ne è responsabile, solo in presenza di un *fatto* consistente in un ⇄ *evento* (es.: aver raccolto fiori di piante protette) ⇄ *comportamento* → *attivo* (es.: fare del fuoristrada in luogo vietato) → *omissivo* (es.: non munirsi di tesserino per raccolta funghi) espressamente previsto come illecito dal precetto di una norma ben precisa. Anche per l'illecito amministrativo devono quindi essere presenti gli elementi caratterizzanti l'*elemento materiale* e, precisamente: ▪ il *fatto* (deve cioè essere avvenuto in concreto ciò che la legge prevede come illecito in astratto); ▪ una *condotta* umana (attiva od omissiva); ▪ il *nesso di causalità* (si deve cioè poter sostenere che, secondo la miglior scienza ed esperienza del momento, senza quella condotta posta in essere dal responsabile del fatto, l'evento, con tutta probabilità, non si sarebbe verificato. Es.: si riscontra il danneggiamento di alcune piante protette (fatto); qualcuno ne ha raccolto i fiori strappandoli dalla pianta (condotta); è verosimile che, se quel qualcuno non avesse strappato i fiori, le piante non risulterebbero danneggiate (nesso di causalità).

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa	Ossia negli *illeciti amministrativi.*
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione,	Qui la norma estende il principio enunciato dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione, per cui *la responsabilità penale è personale,* all'*illecito amministrativo.* Il responsabile di un illecito amministrativo (ossia il *trasgressore*, colui che lo ha commesso) risponde, quindi, a titolo personale della propria azione od omissione ! Da ciò discende la necessità di svolgere indagini ed accertamenti accurati per individuare in modo certo il trasgressore in quanto primo obbligato al pagamento della sanzione ed a carico del quale occorre dunque procedere.
cosciente e volontaria	Come già accennato, il trasgressore, nel commettere l'illecito, deve aver agito con *coscienza* (rendendosi cioè perfettamente conto di quello che stava facendo) e *volontà* (deve cioè aver agito nell'assoluta libertà di scegliere se commettere o meno l'illecito). La coscienza e la volontà possono venire escluse in situazioni particolari, quali: ▪ l'*incoscienza involontaria* (es.: soggetto colto da amnesia temporanea che vaga, senza rendersene conto, in luoghi in cui è vietato l'accesso); ▪ la *forza maggiore*, già prevista dall'art. 45 del codice penale (es.: Tizio fa scempio di specie vegetali a protezione assoluta perché, circolando con la propria auto su strada di libero accesso, esce di strada per l'improvviso cedimento della banchina dovuto ad uno smottamento non prevedibile e finisce, con l'auto, nel prato); ▪ il *costringimento fisico*, già previsto dall'art. 46 del codice penale (il costringimento fisico presuppone una violenza fisica alla quale il soggetto non poteva resistere o comunque sottrarsi: è il caso di chi, aggredito, viene trascinato al suolo e, sospinto dalla forza dell'aggressore contro il terreno, distrugge un nido di formiche rufa della specie lugubris, tanto per rimanere in tema…).
sia essa dolosa o colposa.	Il dolo e la colpa concorrono a configurare l'*elemento soggettivo* del reato, nell'ambito penale, e, a questo punto, anche dell'*illecito amministrativo.* Va però detto che nei confronti dell'*illecito amministrativo* la differenza tra dolosità e colposità del comportamento del trasgressore è da ritenersi del tutto marginale. La volontarietà del fatto, se accertata, potrà essere al limite considerata dall'autorità amministrativa competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o dal magistrato adito in sede di ricorso nel fissare l'ammontare della sanzione tra il minimo ed il massimo edittali stabiliti dalla norma violata. Ai fini dell'accertamento è infatti sufficiente la presenza dello *status* di *colpa*. In buona sostanza, all'organo accertatore è sufficiente appurare se il trasgressore ha agito con: ▪ *imprudenza* (se ha cioè tenuto una condotta avventata e pericolosa per la sicurezza delle cose e delle persone); ▪ *negligenza* (se ha cioè agito in modo superficiale, trascurato, senza la dovuta attenzione); ▪ *imperizia* (se ha cioè agito senza tenere in debito conto la sua insufficiente preparazione, di cui era pur consapevole); ▪ *nell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*.

2° comma.

ENUNCIATO

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

ANALISI

La norma riprende i contenuti del primo comma dell'art. 47 del codice penale per cui *l'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo*.

Il successivo art. 48 c.p. esclude la punibilità dell'agente anche quando l'errore sul fatto *è determinato dall'altrui inganno*. In tal caso a rispondere del reato sarà chi ha determinato, con l'inganno, l'autore materiale del fatto a commetterlo.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,	L'errore sul fatto richiama il concetto di *buona fede*. In chi agisce in buona fede non è riscontrabile l'atteggiamento psichico rivolto a commettere l'illecito o a permanere coscientemente e volontariamente in uno *status* di colpa da cui l'illecito stesso scaturirà: non è, cioè, riscontrabile l'*elemento soggettivo*. Questa *scusante* può essere invocata solo ed esclusivamente quando, per un'interpretazione erronea della realtà o per inganno, un soggetto fa qualcosa o tiene un certo comportamento nella convinzione di essere nel lecito mentre, in realtà, viola una norma di legge. L'errore o l'inganno non devono però essere grossolani, ma devono essere idonei, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, a produrre un'interpretazione travisata della realtà in un soggetto normale. Invocare l'errore sul fatto sostenendo di aver scambiato delle stelle alpine per margherite non sarebbe naturalmente ammissibile…
l'agente non è responsabile	L'errore sul fatto è dunque una scusante che manda l'agente esente da ogni responsabilità: in tale evenienza, infatti, l'illecito non sussiste.
quando l'errore non è determinato da sua colpa.	Ovviamente, se l'errore deriva da superficialità, trascuratezza, leggerezza o da una colpevole disinformazione, non è possibile invocare la scusante dell'errore sul fatto. Se esistono in loco, affissi in luoghi ben visibili, gli elenchi, con tanto di fotografie e descrizione, delle specie vegetali a protezione assoluta, ben difficilmente si potrà sostenere di aver raccolto in buona fede fiori protetti ritenendoli asportabili!

OCCHIO

L'errore sul fatto può essere invocato a scusante; quello di diritto no: non è possibile violare una norma e sostenere poi di averla interpretata male!

A tal proposito l'art. 5 del codice penale è perentorio: *nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale*.

L'errore di diritto non è quindi di norma idoneo ad escludere la punibilità (sia per quanto concerne l'illecito penale e sia per quanto concerne quello amministrativo); tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 364 del 24 marzo 1988, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Secondo tale pronuncia, la colpevolezza deve essere esclusa tutte le volte che la conoscenza della legge si rivela impossibile per ogni cittadino a causa di situazioni obiettive, quali assicurazioni dell'autorità, prassi consolidata e ripetuta nel tempo, assoluta oscurità del testo normativo con grave contrasto interpretativo giurisprudenziale, ecc.

In buona sostanza, l'art. 5 del codice penale deve oggi essere inteso così riformulato: *L'ignoranza della legge penale non scusa, tranne che si tratti di ignoranza inevitabile*.

La scusante dell'ignoranza inevitabile vale comunque per la gente comune, mentre è difficilmente riconoscibile per quei soggetti che, per la loro condizione sociale o per la loro professionalità o preparazione tecnica, non possono non avere specifiche conoscenze giuridiche.

XVIII

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 4 – Cause di esclusione della responsabilità.

1° comma.

ENUNCIATO

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

ANALISI

La norma estende all'illecito amministrativo il riconoscimento di quattro cause oggettive di esclusione del reato previste dagli articoli 51, 52 e del codice penale.

Nell'ambito penale, le cause di esclusione del reato, comunemente dette cause di giustificazione, di liceità o scriminanti, consistono in situazioni particolari in presenza delle quali un fatto, normalmente ritenuto dall'ordinamento giuridico reato, viene tollerato dalla legge e quindi, nella circostanza, non considerato antigiuridico e, di conseguenza, esente da pena.

Non risponde delle violazioni amministrative	Non è quindi assoggettabile a sanzioni amministrative
chi ha commesso il fatto	Chi ha commesso un fatto normalmente previsto come illecito da una legge.
nell'adempimento di un dovere	La norma si rifà al 1° comma dell'art. 51 c.p. e stabilisce l'insussistenza dell'illecito e la conseguente non assoggettabilità alla sanzione amministrativa di chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere (es.: i mezzi del Corpo Forestale dello Stato all'interno di un parco durante un servizio di vigilanza, anche se fanno del fuoristrada, non violano l'art. 11 della legge della Regione Piemonte n. 32/82, come del resto lo stesso art. 11 specifica).
nell'esercizio di una facoltà legittima	La norma di rifà ancora al 1° comma dell'art. 51 c.p. e giustifica chi ha commesso il fatto esercitando una sua facoltà legittima (es.: chi circola, munito di apposito permesso, alla guida di un fuoristrada sulle strade interne ad un parco in cui è vietato il transito dei veicoli a motore).

in stato di necessità	La medesima causa di giustificazione è prevista dall'art. 54 c.p. e viene qui estesa anche all'illecito amministrativo. (es.: la squadra antincendio che fa del fuoristrada con i propri mezzi per recarsi dove è scoppiato un incendio boschivo non viola l'art. 11 della citata legge della Regione Piemonte n. 32/82, perché lo fa in stato di necessità e nell'adempimento di un dovere; il cittadino, che entra in un parco con la propria auto per prelevare una persona morsa da una vipera e trasportarla all'ospedale, può invocare a propria giustificazione lo stato di necessità).
In stato di legittima difesa	La medesima causa di giustificazione è prevista dall'art. 52 c.p. e viene qui estesa anche all'illecito amministrativo. Anche in questo caso l'autore del fatto deve esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta e la difesa deve essere proporzionata all'offesa (es.: può invocare la legittima difesa chi calpesta e danneggia piante protette mentre cerca di sfuggire ad uno o più aggressori che mettono in pericolo la sua vita o la sua incolumità).

2° comma

ENUNCIATO

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

ANALISI

L'interpretazione di questo secondo comma è immediata; infatti, se l'ordine dell'autorità è impartito, anche solo verbalmente, da un organo legittimato e con modalità tali da non suscitare dubbi sulla sua plausibilità:

- il cittadino può agevolmente invocare la scusante dell'errore sul fatto, in quanto indotto in errore dalla stessa autorità;
- il cittadino può sempre sostenere di avere ottemperato all'ordine in obbedienza al disposto dell'art. 650 del codice penale.

Se l'ordine, allo stato dei fatti, si rivelerà inopportuno, il cittadino sarà sollevato da ogni responsabilità e della violazione commessa risponderà il pubblico ufficiale che gli aveva ordinato quel certo comportamento.

3° comma.

…omissis…

XIX

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 5 – Concorso di persone.

1° comma:

ENUNCIATO

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

ANALISI

L'illecito può essere commesso da una sola persona o da una pluralità di persone.

Come per il codice penale, art. 110, è previsto il concorso di persone nel reato, inteso come compartecipazione di più individui nella realizzazione di un fatto che costituisce violazione alla legge panale, anche nei riguardi dell'illecito amministrativo è considerata, con l'articolo in esame, la possibilità che una violazione sia commessa da più persone in concorso tra loro.

Quando più persone	E' prevista una pluralità di autori che, in cooperazione tra loro, hanno commesso la violazione.
concorrono in una violazione amministrativa,	La cooperazione tra più soggetti nel commettere una violazione è cioè intesa nel senso che l'illecito accertato può essere autonomamente ascrivibile alla condotta di ciascuno degli autori del fatto. E' il caso di più persone che, durante una scampagnata, preparano insieme una grigliata al di fuori delle aree a ciò destinate e appositamente attrezzate, col pericolo di provocare un incendio boschivo.
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta,	Ciascuno di essi deve pertanto rispondere singolarmente e individualmente della propria condotta e soggiace individualmente alla sanzione. I cuochi improvvisati dell'esempio precedente sono quindi da considerarsi tutti individualmente trasgressori e a ciascuno di essi dovrà essere contesta la violazione accertata, specificando, nella motivazione scritta a verbale: *In concorso con altre persone (si vedano i verbali n. …, n. …, n. … e n. …) al di fuori delle aree a ciò destinate, accendeva un fuoco …*
salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.	Qui l'articolo in esame fa salve eventuali altre disposizioni di legge che dispongano diversamente. Un esempio in questo senso è fornito dall'art. 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni in materia di violazioni a norme tributarie, per cui, *quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta* (e fin qui l'art. 9 del decreto legislativo n. 472/1997 si esprime in modo conforme a quanto si legge nell'articolo in esame). Il medesimo art. 9 aggiunge però che, *quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, é irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso,* ravvisando, in tale evenienza, una responsabilità solidale e non concorrente tra i soggetti interessati.

XX

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 6 – Solidarietà

Nei casi di responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 5 della presente legge, ciascun coautore dell'illecito ne risponde individualmente e, di conseguenza, tutti i soggetti che, in concorso tra loro, hanno commesso la violazione sono ritenuti dalla legge trasgressori e per questo sottoposti a sanzione.

Nei casi di responsabilità solidale ai sensi del presente articolo, invece, il trasgressore continua ad essere considerato il primo obbligato al pagamento della sanzione. La legge considera però obbligati in solido con il trasgressore al pagamento della sanzione anche altri soggetti, ai quali tuttavia riconosce il diritto di rivalersi sul trasgressore che non abbia provveduto al pagamento della sanzione.

In buona sostanza, il vincolo di solidarietà fa sì che l'autorità possa procedere anche nei confronti di altri soggetti, diversi dal trasgressore, ma ritenuti, per la loro particolare posizione giuridica nei confronti della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione e/o nei confronti dell'autore materiale dell'illecito, obbligati in solido con il trasgressore stesso al pagamento della sanzione.

In pratica, quando c'è responsabilità solidale tra un trasgressore e un altro soggetto:

- la sanzione da pagarsi è una sola (quando invece c'è responsabilità concorrente si applica una sanzione per ciascuno dei coautori dell'illecito);
- il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione da parte del trasgressore libera l'obbligato in solido da ogni onere;
- il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione da parte dell'obbligato in solido libera il trasgressore da ogni onere, per quanto concerne la sanzione, però l'obbligato in solido che ha pagato ha diritto di esercitare azione di regresso nei confronti del trasgressore per recuperare l'intera somma versata per estinguere l'illecito.

Il concetto di *responsabilità solidale* deriva dall'art. 2055 del codice civile per cui, se un *fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno* e *colui che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri*.

Il medesimo principio viene applicato dall'articolo 6 della presente legge anche in materia di violazioni sanzionate amministrativamente.

La conseguenza pratica di ciò è che la sanzione amministrativa può essere coattivamente riscossa agendo sul patrimonio di uno qualsiasi dei soggetti obbligati, anche diverso dal trasgressore, dal momento che questi potrebbe rimanere addirittura sconosciuto (e il caso non è poi così raro…). A tal proposito, la Cassazione civile, sez. I, con sentenza n. 357 del 14 gennaio 2000, ha infatti chiarito che, per il sorgere della responsabilità solidale, non occorre che l'autore materiale della violazione sia stato identificato (si pensi, per esempio, ad un soggetto che con una moto da cross faccia del fuoristrada in luogo vietato e che non sia stato possibile identificarlo e contestargli immediatamente la violazione: in questo caso, se la moto era munita di targa, gli estremi della violazione vengono notificati all'intestatario del veicolo, che poteva benissimo averlo imprestato a qualcuno con il quale però è responsabile in solido nella violazione e, quindi, obbligato al pagamento della relativa sanzione).

1° comma:

ENUNCIATO

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

ANALISI

Il proprietario della cosa	Questo primo comma riprende l'enunciato del terzo comma dell'art. 2054 del codice civile che, facendo riferimento alla circolazione dei veicoli, stabilisce che il proprietario di un veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Il medesimo principio è espresso nell'art. 196 del Nuovo Codice della Strada. L'art. 832 del codice civile definisce proprietario colui che *ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico*. La cassazione penale, sez. I, con sentenza n. 9520 del 13 luglio 2001, ha precisato che, *in tema di sanzioni amministrative, la responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per la consumazione dell'illecito non è connessa ad una colpa nella scelta dell'affidatario, ma ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che il proprietario non risponde quale coautore dell'illecito*. Ciò che, comunque, deve essere chiaro ai fini pratici è che la legge ravvisa nel proprietario della cosa con cui l'illecito è stato commesso il primo soggetto chiamato a rispondere solidalmente con il trasgressore della violazione (ovviamente se si tratta di persona diversa).
che servì o fu destinata a commettere la violazione	Per cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione possiamo considerare: • un bene mobile (es.: il motociclo con cui il trasgressore pratica il fuoristrada in luogo non consentito); • un bene immobile (es.: il magazzino in cui si detengono indebitamente specie vegetali a protezione assoluta destinate ad essere vendute); • un animale (es.: il cane per la raccolta abusiva dei tartufi). La norma si ispira al primo comma dell'art. 240 del codice penale, che conferisce al giudice il potere di ordinare la confisca delle cose che, per l'appunto, servirono o furono destinate a commettere il reato. Che significa *cosa che servì o fu destinata a commettere l'illecito*? Significa essenzialmente che la cosa deve aver costituito mezzo indispensabile per la consumazione dell'illecito che, senza l'utilizzo di quella particolare cosa, non si sarebbe potuto realizzare: senza la disponibilità di un veicolo a motore è infatti impossibile fare del fuoristrada e violare l'art. 11 della legge della Regione Piemonte n. 32/1982.
o, in sua vece,	Può accadere che il proprietario della cosa non ne possa disporre in modo pieno ed esclusivo, perché messa nella disponibilità di altra persona. In questi casi, il proprietario potrà sempre sottrarsi dal vincolo di solidarietà con il trasgressore perché gli sarà facile dimostrare che, non potendo invadere la sfera giuridica di chi godeva della materiale disponibilità della cosa in virtù di un accordo stipulato nei termini di legge, non aveva alcuna possibilità di impedirne l'utilizzo. Per questo motivo, la legge consente di privilegiare, nella veste di responsabile in solido con il trasgressore, altri soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità della cosa.

l'usufruttuario	L'usufruttuario è indicato come responsabile in solido con il trasgressore in vece del proprietario in quanto: • ha diritto di godere della cosa avuta in usufrutto e trarne ogni utilità (art. 981 del codice civile); • ha diritto di conseguire il possesso della cosa avuta in usufrutto (art. 982 del codice civile), ossia di esercitare sulla cosa un potere che si manifesta nella volontà di esercitare un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (*animus possidendi*) o di altro diritto reale (art. 1140 del codice civile).
o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento,	Se la cosa che servì o fu destinata a commettere l'illecito è un bene immobile (es.: un fondo, un magazzino), viene indicato come responsabile in solido con il trasgressore il titolare di un diritto personale di godimento del bene come, per esempio, il conduttore di un locale adibito a magazzino.
è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta	Il proprietario o, in sua vece, l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento della cosa che servì o fu destinata a commettere l'illecito è obbligato in solido con il trasgressore al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Una precisazione: il proprietario della cosa è il naturale obbligato in solido con il trasgressore. Se però sussistono i presupposti per procedere, in alternativa al proprietario, a carico di uno degli altri soggetti previsti nel presente comma (usufruttuario o titolare di un diritto personale di godimento), presa la decisione in tal senso, non si procederà più a carico del proprietario (se si decide, per esempio, di procedere a carico dell'usufruttuario, non si procederà più a carico del titolare della nuda proprietà del bene dato in usufrutto).
se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.	In favore del proprietario e degli altri soggetti ritenuti, in alternativa al proprietario, responsabili in solido con il trasgressore è ammessa la cosiddetta prova liberatoria. Essi possono, cioè, liberarsi dalla responsabilità solidale fornendo la prova che la cosa che servì o fu destinata a commettere l'illecito venne usata contro la loro volontà: devono cioè dimostrare di essersi adoperati in modo positivo per impedire la commissione dell'illecito.

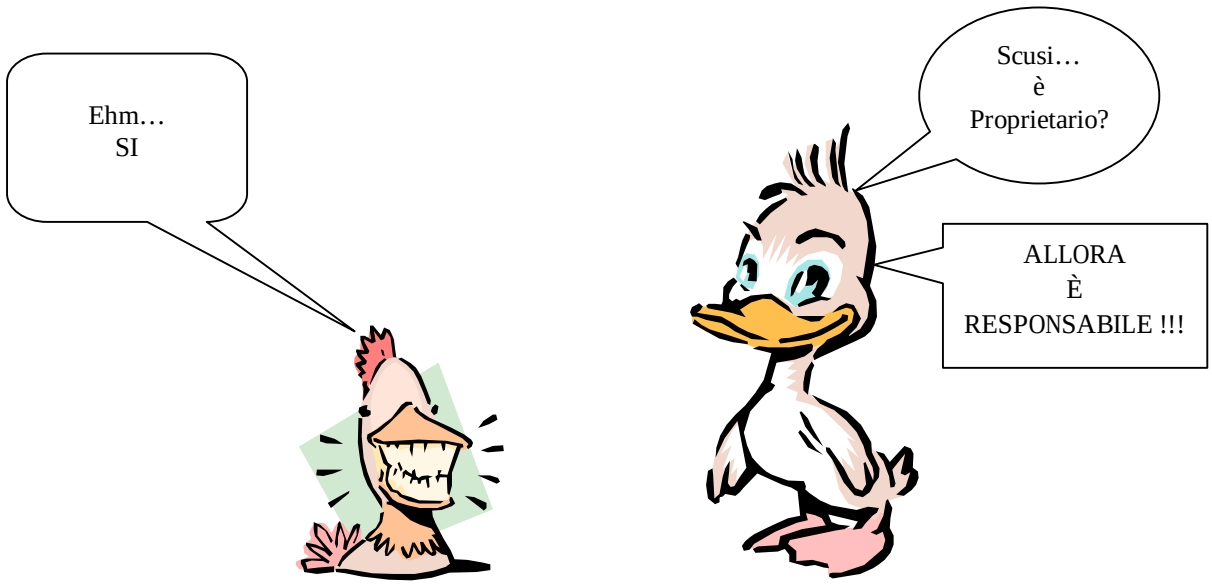

2° comma:

ENUNCIATO

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

ANALISI

Il presente comma riprende la disciplina introdotta dall'art. 196 del codice penale in materia di obbligazioni civili per le multe e le contravvenzioni inflitte a persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza e introduce il principio per cui i soggetti investiti di tale particolare posizione giuridica nei confronti dell'autore materiale dell'illecito sono obbligati in solido con il trasgressore al pagamento della somma irrogata a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Quali sono i presupposti perché il presente comma possa trovare applicazione?

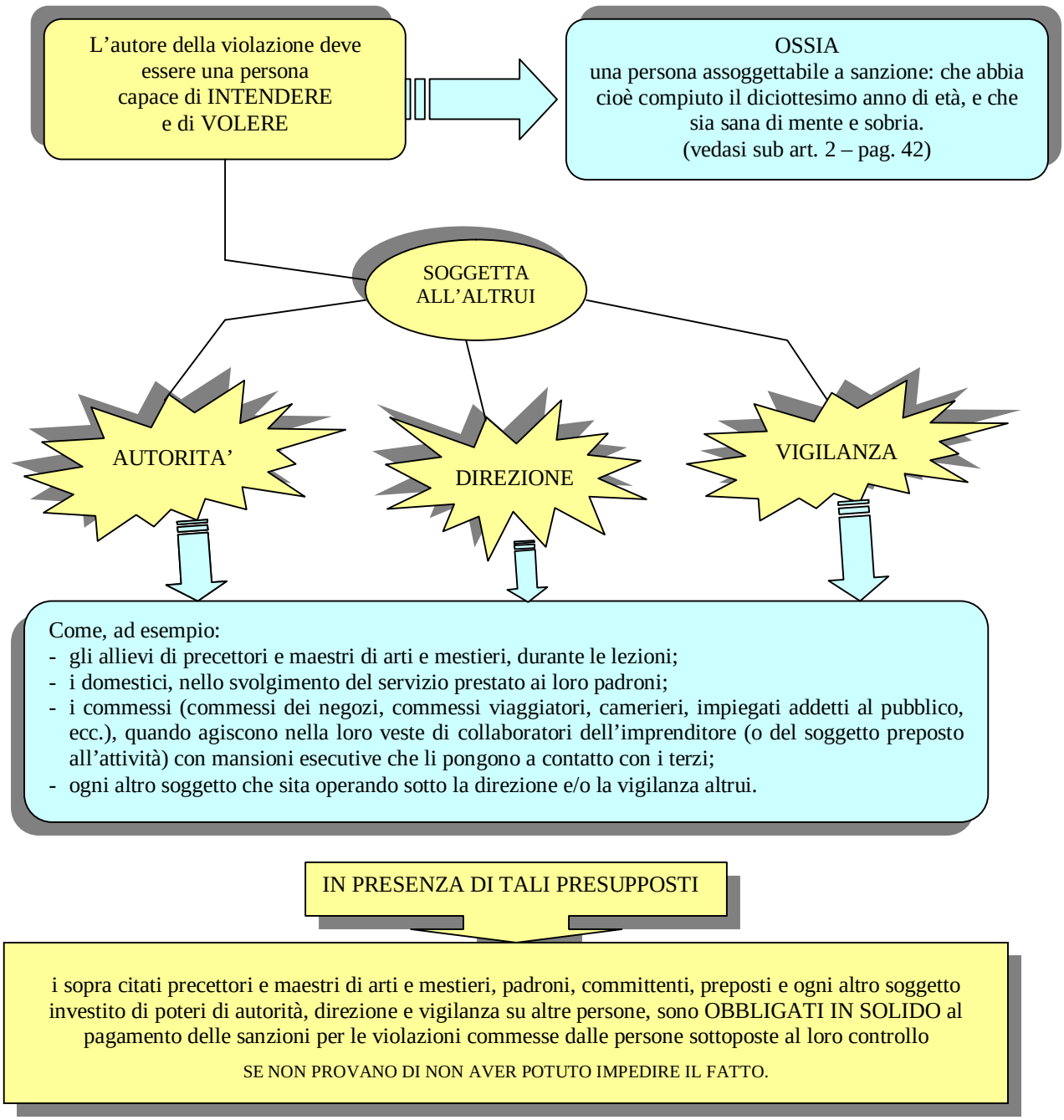

Come possono i soggetti rivestiti di autorità, direzione e vigilanza su altre persone provare di non aver potuto impedire il fatto?

Si tratta di un'impresa ardua e spetta all'autorità amministrativa o al giudice ordinario valutare le ragioni addotte dal responsabile in solido al fine di sottrarsi all'obbligazione.

A puro titolo indicativo si può asserire che, per i maestri, i precettori, i padroni, i sorveglianti e i direttori, la prova può sussistere solo nella dimostrazione che erano state effettivamente impartite precise e chiare istruzioni finalizzate ad evitare il verificarsi di fatti contrari a norme di legge e regolamenti e, soprattutto, che erano attive forme di controllo idonee a verificare che le disposizioni fossero puntualmente osservate e previste e sanzioni disciplinari per l'inosservanza di tali disposizioni.

3° comma:

ENUNCIATO

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

ANALISI

Ai sensi del presente comma, gli imprenditori, le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica (associazioni di fatto non riconosciute, comitati) sono obbligati in solido al pagamento della sanzione per le violazioni commesse dai loro rappresentanti legali o dai loro dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

Perché si possa parlare di responsabilità solidale il rappresentante dell'ente o il dipendente dell'imprenditore deve quindi commettere l'illecito nello svolgimento di un'attività che rientri nelle funzioni o incombenze proprie del suo rapporto di rappresentanza o di dipendenza con l'ente o con l'imprenditore. E' quindi appena il caso di precisare che gli imprenditori e gli enti non rispondono delle violazioni commesse dai propri dipendenti e dai propri rappresentanti al di fuori di questo rapporto di dipendenza o di rappresentanza.

Si noti che, contrariamente a quanto previsto per le figure considerate nei precedenti commi, la responsabilità solidale introdotta dal presente comma non ammette alcuna prova liberatoria.

4° comma:

ENUNCIATO

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

ANALISI

Come già detto in altra parte, l'obbligato in solido che paghi la somma dovuta a titolo di sanzione ha diritto di rivalersi sul trasgressore per l'intera somma versata secondo le norme contenute nel codice civile (dall'articolo 1292 all'articolo 1313), a cui si fa rinvio.

Giova ancora rammentare che, poiché il diritto di regresso cade con la morte del trasgressore in quanto le sanzioni non si trasmettono agli eredi, se l'autore della violazione muore, è principio consolidato che l'obbligato in solido non è tenuto al pagamento della sanzione.

RIEPILOGO

SONO OBBLIGATI IN SOLIDO CON IL TRASGRESSORE
(Legge n. 689/1981 - art. 6)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece: • l'usufruttuario; • il titolare di un diritto personale di godimento (per i beni immobili)	È ammessa la prova liberatoria, che consiste nel dimostrare che la cosa è stata usata contro la volontà dell'obbligato.	Primo comma.
Gli incaricati del controllo di soggetti maggiori di età e capaci di intendere e di volere sottoposti alla loro autorità, direzione e vigilanza (precettori, maestri di arti e mestieri, proprietari, committenti, preposti, ecc.)	È ammessa la prova liberatoria, che consiste nel dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.	Secondo comma.
Gli imprenditori e le persone giuridiche con o senza personalità giuridica	NON È AMMESSA ALCUNA PROVA LIBERATORIA	Terzo comma

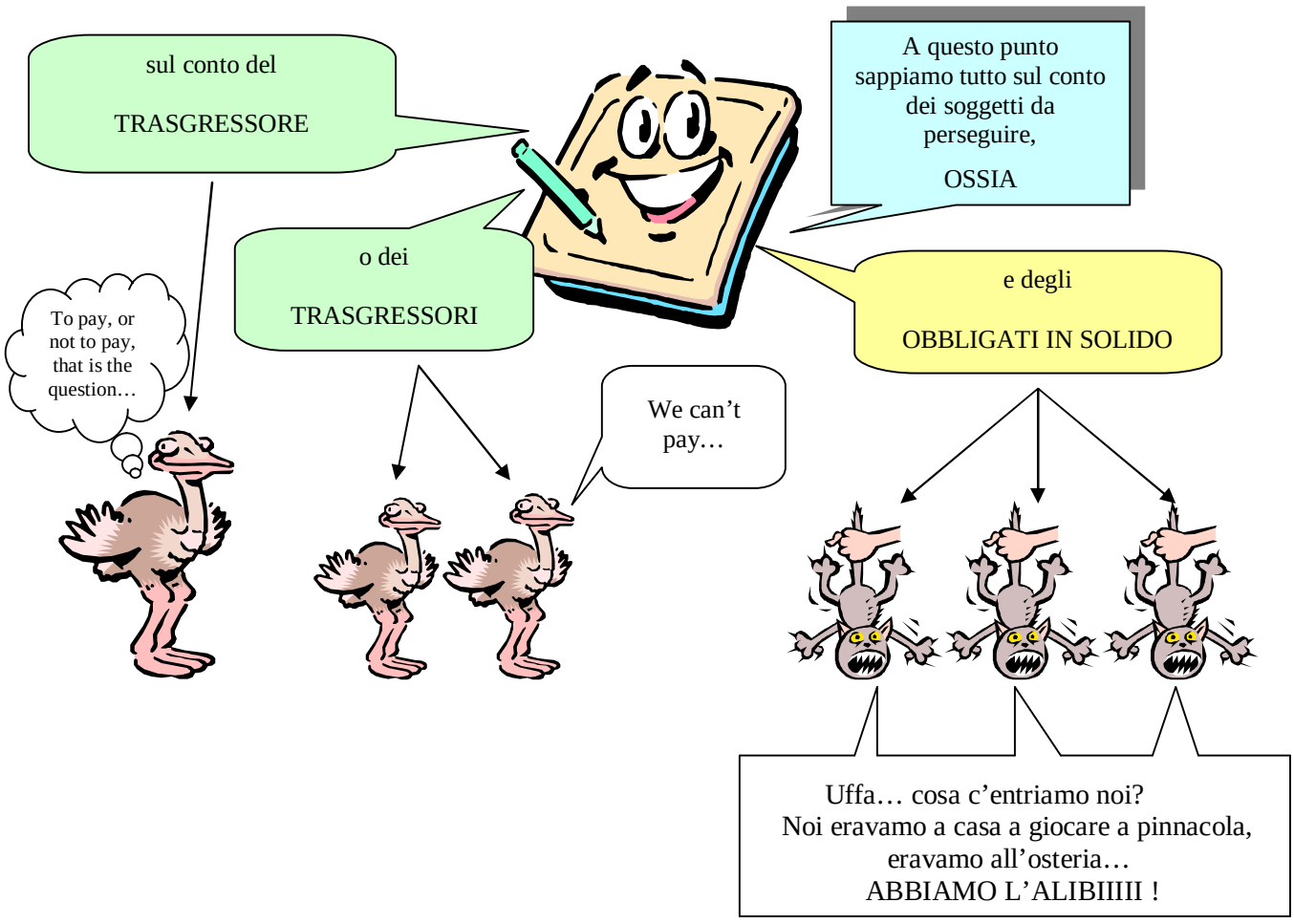

DA QUESTO MOMENTO POSSIAMO PROCEDERE

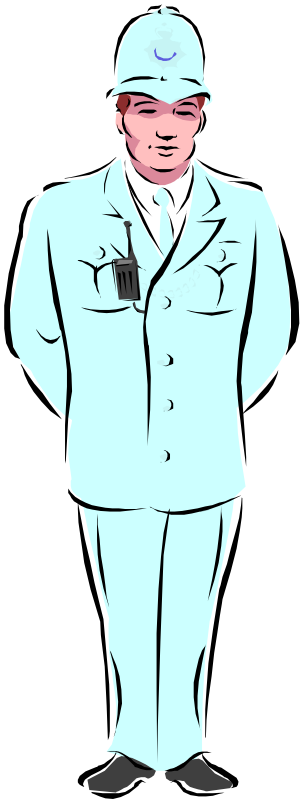

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

PARTE SESTA

ARTICOLI	RUBRICA
14	*CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE*
15	*ACCERTAMENTI MEDIANTE ANALISI DI CAMPIONI*
19	*SEQUESTRO*

XXI

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 14 – Contestazione e notificazione

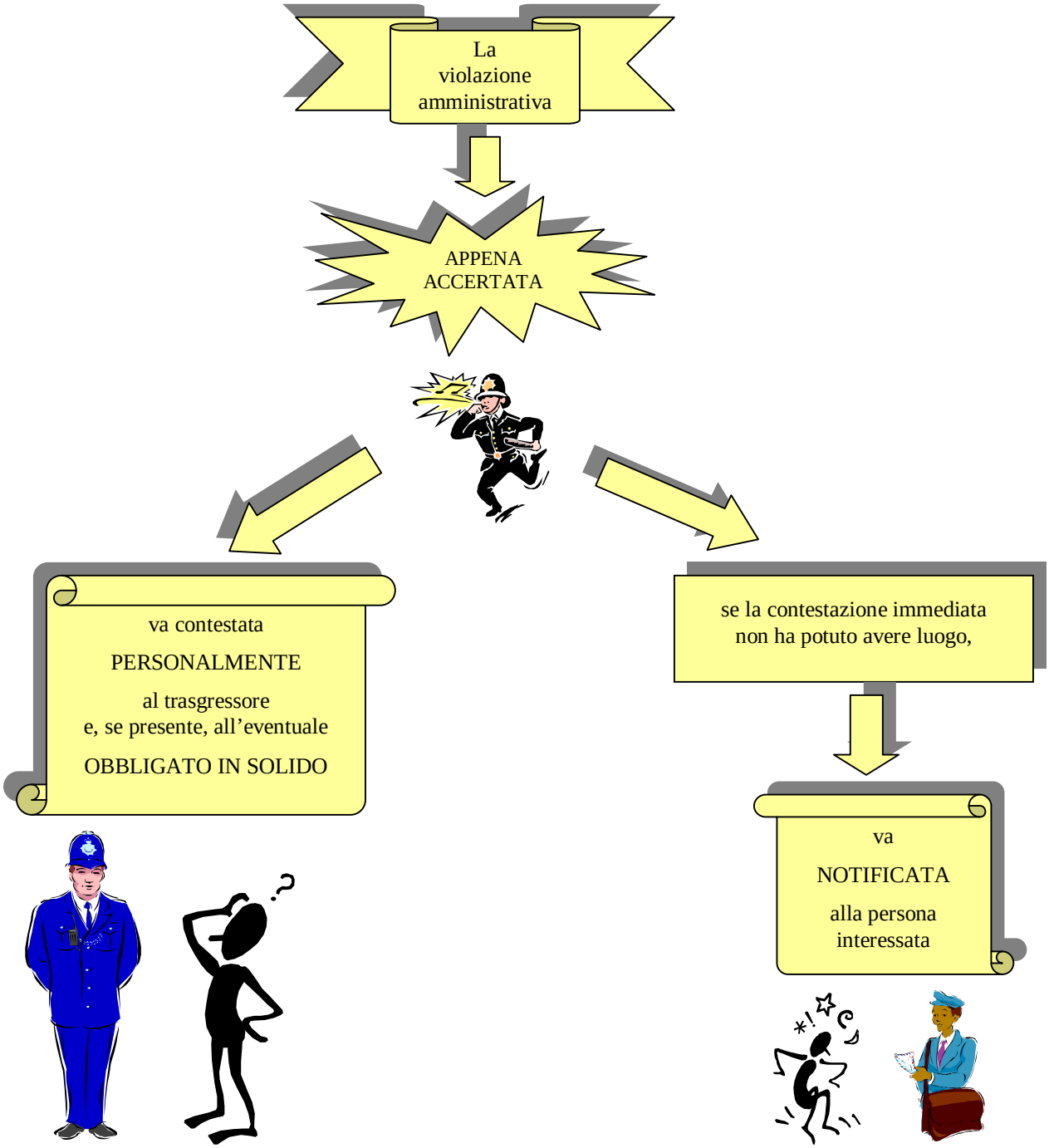

Art. 14, primo comma.

ENUNCIATO

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

ANALISI

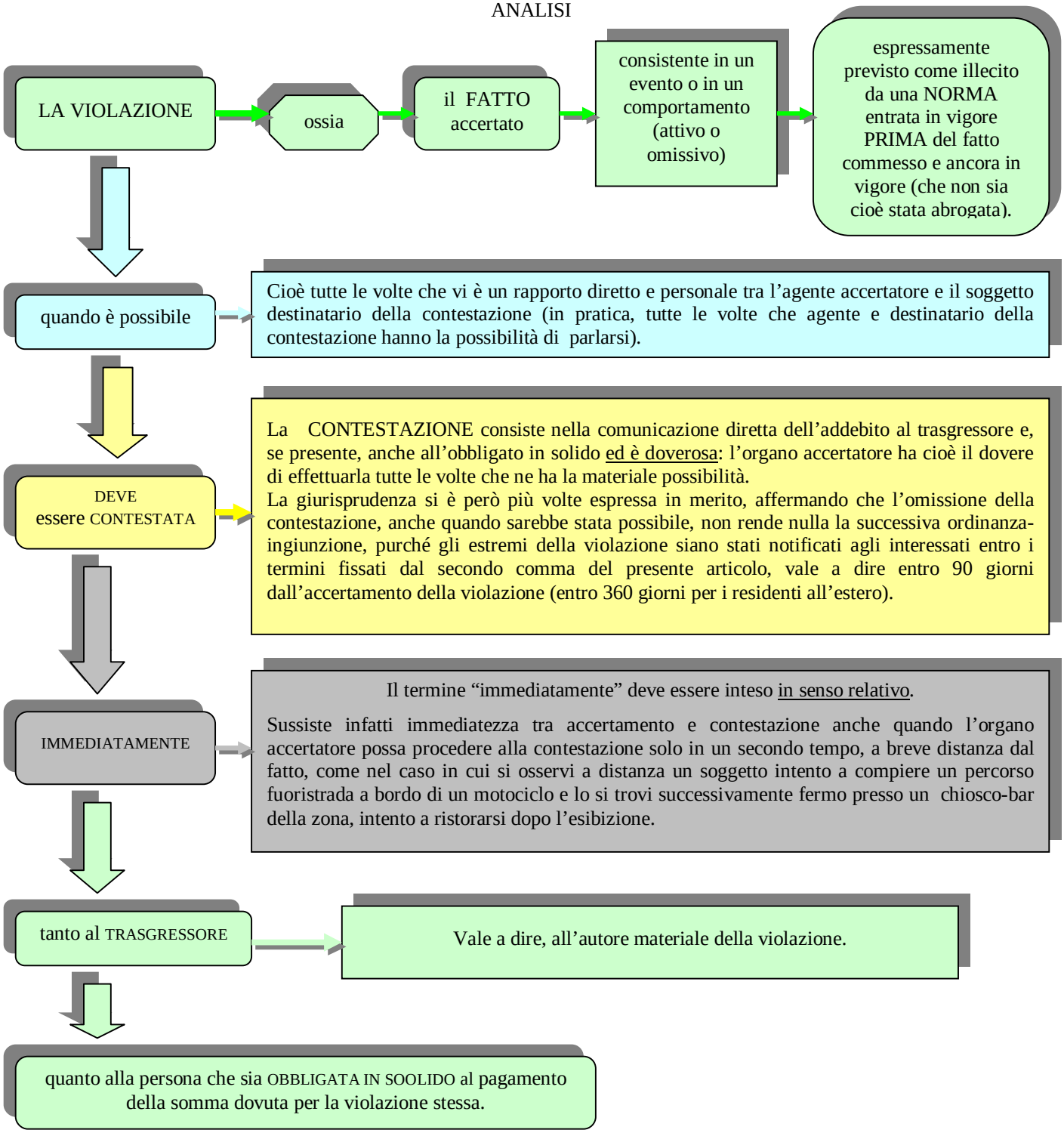

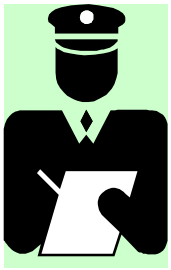

La verbalizzazione

IL VERBALE

A) NOZIONI INTRODUTTIVE

L'organo che procede alla contestazione immediata della violazione deve redigere il relativo verbale e consegnarne copia al trasgressore e, se presente, anche all'obbligato in solido.

La giurisprudenza ha infatti affermato (Cass. Civ., sez. I, 21 febbraio 1997, n. 1609) il principio che la forma scritta costituisce un requisito necessario, non solo per la prova che l'atto di contestazione è stato compiuto, ma anche per la sua stessa esistenza, precisando che è ugualmente necessaria, per l'esistenza dell'atto di contestazione, la consegna di una copia del verbale al trasgressore.

Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di ritirare la copia del verbale, questa, a stretto rigore di legge, avendo avuto luogo la contestazione verbale dell'illecito, può essere considerata notificata virtualmente all'interessato, tuttavia è prassi assai diffusa (e condivisa da chi scrive) procedere, in questi casi, ugualmente alla notifica rituale del verbale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Il verbale, in quanto documento redatto, con le formalità richieste dalla legge, dall'organo che ha proceduto alla contestazione nella qualità di *pubblico ufficiale* legittimato a redigerlo e, quindi, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, è atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 del codice civile.

Il successivo art. 2700 del codice civile precisa inoltre che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso:

- della provenienza del documento dal *pubblico ufficiale* che lo ha formato;
- delle dichiarazioni delle parti, ossia di ciò che le parti hanno dichiarato in presenza del pubblico ufficiale e non della loro veridicità, che potrà essere contestata successivamente dallo stesso organo accertatore o da chi vi abbia interesse nelle sedi opportune e con i mezzi di prova consentiti dalla legge (più chiaramente: il verbalizzante si limita ad inserire nel verbale ciò che il soggetto a cui viene contestato l'illecito dice al riguardo e vuole che sia inserito a verbale);
- degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

B) STRUTTURA DEL VERBALE

Il verbale deve contenere, sia pure in modo succinto, tutti gli elementi necessari per garantirne la procedibilità e per fornire al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido una corretta informazione sulla norma violata, sull'entità della sanzione, sulle modalità stabilite per estinguere l'illecito mediante pagamento in misura ridotta o per proporre ricorso all'Autorità amministrativa competente.

In pratica, un verbale deve normalmente contenere:

- l'intestazione;
- l'oggetto;
- il numero progressivo;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata commessa e accertata la violazione;
- il nominativo e la qualifica del pubblico ufficiale che lo redige;
- le generalità del trasgressore e gli estremi del documento di identificazione eventualmente esibito;
- se la violazione è stata commessa con l'utilizzo di un veicolo, gli estremi (tipo e numero di targa) del veicolo;
- la motivazione e l'indicazione della norma violata;
- l'entità della sanzione fissata (minimo e massimo edittali) e l'importo da corrispondere entro 60 giorni dalla contestazione a titolo di pagamento in misura ridotta;
- le generalità di eventuali obbligati in solido con il trasgressore;
- le dichiarazioni che il trasgressore chiede di inserire nel verbale a propria giustificazione;
- la firma del trasgressore e, se presente, anche quella dell'obbligato in solido (che tuttavia possono rifiutare di firmare);
- la firma del verbalizzante (indispensabile, pena la nullità del verbale);
- le avvertenze, che rendono edotto il trasgressore sulle modalità di pagamento, sul successivo sviluppo della procedura in assenza di pagamento in misura ridotta e sulle modalità per proporre ricorso all'Autorità amministrativa competente.

Nella pagina seguente, si riproduce il nodello di verbale attualmente utilizzato dalle G.E.V. della Provincia di Cuneo che, con l'occasione, si ringraziano per la documentazione fornita ai fini del presente lavoro.

PROVINCIA DI CUNEO

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CUI ALLA L.R. N. 32/82 «NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE»

Processo verbale n. ....

L'anno .... il giorno .... del mese di .... alle ore ......

in località .... del Comune di ....

il sottoscritto .... nella sua qualifica di ....

ha accertato che il Sig. ....

nato a .... il .... (Prov. ....) residente a ....

.... via .... n. ......

documento di identificazione .... n. .... rilasciato da ....

eventuale tipo di veicolo e n. di targa ....

ha violato le disposizioni di cui alla L.R. n. 32 del 2 novembre 1982

Natura della violazione ....

....

....

FACSIMILE

Quanto sopra costituisce violazione dell'art. .... L.R. 32/82 punita con sanzione amministrativa da L. .... a L. .... È ammesso il pagamento, entro 60 giorni, in misura ridotta della somma di € .... (già calcolata nella misura più favorevole al trasgressore) con effetto liberatorio.

Generalità di eventuali obbligati solidali ....

....

Il trasgressore ha chiesto di inserire le seguenti dichiarazioni ....

....

....

Redatto, letto e sottoscritto.

Il trasgressore **Il verbalizzante**

....

* * *

__Avvertenza:__ a norma dell'art. 16 della legge 20 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento della sanzione che è stata calcolata in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista.

Il pagamento può essere eseguito presso la Tesoreria del Comune di .... con versamento sul c/c postale n. .... intestato a .... indicando nella causale del versamento la data ed il numero di verbale.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco del Comune di .... quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della legge 20 novembre 1981, n. 689, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Il modello di verbale appena riprodotto contiene tutti gli elementi di cui si è fatto cenno in apertura del presente paragrafo e precisamente:

L'INTESTAZIONE

PROVINCIA DI CUNEO

L'intestazione è indispensabile e individua l'Ente da cui dipende l'Ufficio di appartenenza del *pubblico ufficiale* che ha redatto il verbale.

L'OGGETTO

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CUI ALLA L.R. N. 32/82 «NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE»

L'oggetto specifica la natura dell'atto, qualificandolo come *processo verbale di accertamento di illecito amministrativo*: il verbale assume quindi la qualità di *atto pubblico* con il quale il *pubblico ufficiale* attesta di avere accertato uno o più illeciti amministrativi per violazione a norme sulla cui osservanza è chiamato a vigilare.

IL NUMERO PROGRESSIVO

Processo verbale n. .....

La presenza del numero progressivo è dovuta al fatto che i verbali vengono registrati cronologicamente in appositi registri contenenti tutte le vicende a cui sono sottoposti come, per esempio:

- il nominativo del *pubblico ufficiale* a cui il verbale è dato in carico e la data in cui gli è stato consegnato;
- la data in cui il verbale, redatto a seguito di accertamento e contestazione di un illecito, è stato restituito all'Ufficio;
- la data in cui ha avuto luogo il pagamento in misura ridotta e gli estremi della relativa quietanza;;
- la data in cui, non essendo stato effettuato il pagamento in misura ridotta, è stato trasmesso, in allegato al rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81, all'Autorità amministrativa competente;
- ……..

Il numero progressivo individua in modo certo il verbale, tant'è che in ogni circostanza (ordinanza-ingiunzione; ricorso, ecc.) lo si cita sempre come verbale n. … del …. (es.: visto il verbale n. … del …).

LE CIRCOSTANZE DI TEMPO

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... alle ore .....

Importantissima è la data dell'avvenuta contestazione, che viene fissata nel verbale al momento della sua apertura. Da questa data, infatti, decorrono i termini per estinguere l'illecito con il pagamento in misura ridotta (60 giorni) o per far pervenire all'Autorità amministrativa eventuali scritti difensivi (30 giorni) e, sempre a partire da questa data, si computa il termine di sessanta giorni decorso il quale, se non vi è stato pagamento in misura ridotta, l'organo procedente deve inoltrare all'Autorità amministrativa competente il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81.
La data è inoltre determinante quando viene accertata l'inosservanza di norme che stabiliscono obblighi e/o divieti operanti, per esempio, in certi periodi dell'anno o in determinati giorni della settimana.
Per gli illeciti consistenti nell'inosservanza di norme che stabiliscono obblighi e/o divieti operanti in certe ore della giornata, è determinante l'indicazione dell'ora esatta in cui la violazione è stata accertata e contestata.

LE CIRCOSTANZE DI LUOGO

in località ……… …… .. ………… …… … …. … .. … … … …… …	del Comune di ……… .. . ………… .. … … .. ………… .. … .. ..

L'indicazione del luogo in cui è stata commessa e accertata la violazione è sempre di grande importanza, ma richiede una particolare attenzione e precisione nell'accertamento di illeciti consistenti nella violazione di norme poste a tutela di determinate località o di determinati siti (es.: divieto di calpestare prati destinati a sfalcio **-** L.R. n. 32/82, art. 11).

NOMINATIVO E QUALIFICA DEL PUBBLICO UFFICIALE

il sottoscritto . ……………………… .. .. ……………………… .. . . . . nella sua qualifica di ……. .. . . ………………… .. .. ……. .. .

L'indicazione del codice, del nominativo e soprattutto della qualifica del verbalizzante (o di tutti i verbalizzanti se l'accertamento è stato effettuato da due o più G.E.V.) è importante per la tutela del cittadino che, per esempio, in sede di ricorso può contestare la competenza del verbalizzante ad accertare l'illecito attribuitogli, ma lo è anche e soprattutto per la validità del verbale che, in quanto atto pubblico, deve essere redatto da un *pubblico ufficiale*: inserendo tali elementi si dà infatti atto della qualità dell'estensore.

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO ACCERTAMENTO

ha accertato che

Il verbalizzante attesta, cioè, che il verbale viene redatto a seguito dell'accertamento e della contestazione dell'illecito che più sotto andrà ad indicare.

GENERALITA' DEL TRASGRESSORE

ha accertato che il Sig.	. .. . ……… .. … . ……… .. …… ……. ……… .. . .. . …. …… . . . .
nato a . .. … .. ……… .. …… ……… .. …	il ……. .. . . . . …. (Prov. .. …. .. ..) residente a .. …. . . . . ……
……… ……… .. … …………… …… … .. .. via . .. .. … . …. .. .. …. .. .. ……… . .. ………. .. .. ……. .. .	n. . .. ..
documento di identificazione	…. .. n. ………. .. rilasciato da .. ……….. .. . .
eventuale tipo di veicolo e n. di targa … … .. ……. .	……… .. .. ……… …. …. ………… …. …. .. .. … .. ..

Il rifiuto da parte del trasgressore di fornire indicazioni sulla propria identità integra il reato di cui all'art. 651 del codice penale**.**

Commette il reato *chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali*.

Il fatto è punito con l'arresto fino a un mese o, in alternativa, con l'ammenda fino a € 206,00. Si tratta quindi di un reato *contravvenzionale.*

Si tratta di un reato comune, perché non è richiesta, per il soggetto attivo, alcuna qualità particolare (ogni individuo in grado di agire con coscienza e volontà lo può commettere). Il reato si consuma, infatti, nel momento in cui un soggetto non qualificato rifiuta (*condotta* incriminata), coscientemente e volontariamente (*dolo generico*), di dare indicazioni, su esplicita richiesta fattagli da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, circa:

- la propria identità personale;
- il proprio stato;
- altre qualità personali.

L'art. 651 c.p. considera esclusivamente il rifiuto, con il quale si perfeziona il reato: dare indicazioni mendaci al pubblico ufficiale costituisce invece *falso personale* ai sensi degli articoli 495 (*falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*) e 496 (*false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*) del codice penale.

Poiché la condotta tipica che integra il reato di cui all'art. 651 c.p. consiste nella mancata indicazione delle proprie generalità, del proprio stato o di altre qualità personali, si tratta di un *reato omissivo proprio*.
In ordine al rifiuto, la Corte di Cassazione si è più volte espressa affermando che:

- non sono tollerate remore ingiustificate nel fornire le generalità richieste (Cass. VI – 7/3/1968);
- è irrilevante che il pubblico ufficiale possa accertare in altro modo l'identità della persona interpellata (Cass. I – 28/4/1995);
- è irrilevante che l'identità della persona interpellata sia facilmente accertabile dal pubblico ufficiale, per conoscenza diretta o perché si tratta di persona conosciuta da terzi (Cass. VI – 9/1/1985);
- il rifiuto di esibire i propri documenti di identificazione non concreta gli estremi della contravvenzione se il soggetto fornisce al pubblico ufficiale le proprie generalità; il precetto, infatti, obbliga il soggetto a fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale, non a documentarla (Cass. I – 25/5/1987; Cass. I – 27/11/1991).

Il rifiuto, infine, *deve essere esplicito, non equivoco e definitivo* (Antolisei).

*****

Le false attestazioni sulla propria identità ai fini della verbalizzazione integra, come già accennato, il reato di cui all'art. 495 del codice penale e sono punite con la reclusione fino a tre anni (si tratta quindi di un *delitto*).

Commette il reato:

- *chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona* (primo comma);
- *chiunque commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico* (secondo comma).

La falsa attestazione può essere resa su richiesta del pubblico ufficiale o spontaneamente e deve comunque influire su di un atto pubblico o esservi inserita (e il verbale, come già illustrato, è un atto pubblico).
Il reato è consumato nel momento in cui viene resa la falsa attestazione.
E' opinione ormai consolidata che nel concetto di identità o di altre qualità della persona rientrano anche il domicilio o la residenza del dichiarante (Cass. II – 17/3/1978), nonché gli uffici pubblici ricoperti, la professione, i titoli accademici (Cass. V – 19/4/1977), i rapporti di parentela e di affinità (Cass. III – 27/2/1967).

*****

L'identificazione del trasgressore è sempre delicata e può diventare addirittura problematica se a procedere è un pubblico ufficiale che non riveste alcuna qualifica di polizia giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.
La cosa è relativamente semplice se il trasgressore è tenuto, per legge, ad avere con sé uno o più documenti, con l'obbligo di esibirli in caso di controlli.
Chi circola su strada alla guida di un'autovettura o di un motociclo è infatti tenuto ad avere con sé la patente di guida (art. 180, comma 1 – lettera *b* del Codice della Strada) ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale (art. 192, comma 2, del Codice della Strada).
Chi raccoglie funghi deve avere con sé il tesserino di cui all'art. 21, comma 1, della L.R. n. 32/82.
Alle persone pericolose o sospette può essere imposto dall'Autorità di Pubblica Sicurezza l'obbligo di munirsi della carta di identità ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Al di fuori di questi casi e di pochi altri simili, non c'è l'obbligo di avere con sé un documento di identità.
E' vero che l'art. 294 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (*Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza*) dispone che la carta di identità o i titoli equipollenti, ossia gli altri documenti con fotografia rilasciati da un'amministrazione dello Stato (patente di guida, porto d'armi, tessere di riconoscimento postali, passaporto, ecc.), devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e il rifiuto di esibirli comporta l'applicazione delle pene stabilite dall'art. 221, secondo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* (arresto fino a due mesi o ammenda fino a € 103,00), ma è altrettanto vero, secondo la dottrina prevalente, che tale obbligo sussiste nel momento in cui un cittadino è munito di un documento di identità e lo ha al seguito e, secondo un'interpretazione letterale della norma, quando la richiesta di esibire il documento è fatta dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, qualifiche che non sono attribuite alle Guardie Ecologiche Volontarie.
Per le finalità a cui il presente lavoro tende, si ribadisce che il cittadino non è normalmente tenuto ad andare in giro con la carta di identità in tasca, pertanto chi fosse sorpreso a calpestare, a piedi o con una mountain-bike, un prato destinato a sfalcio non sarebbe tenuto ad avere con sé alcun documento di identità come, a stretto rigore di legge, non sarebbe altrettanto tenuto ad avere con sé la patente di guida chi praticasse in luogo non consentito il fuoristrada con un veicolo a motore (al di fuori della strada, infatti, il Codice della Strada non è applicabile).

*****

Come può, allora, il semplice pubblico ufficiale procedere all'identificazione del trasgressore?
Innanzitutto può ugualmente chiedergli, dopo la contestazione, se ha un documento. Se la risposta è affermativa e il documento viene esibito, l'identificazione non presenta alcun problema.
Se, invece, la risposta è negativa, occorre chiedere al trasgressore di fornire indicazioni sulla propria identità personale, ossia di declinare le proprie generalità, ammonendolo che:

- in caso di rifiuto, si procederà nei suoi confronti ai sensi dell'art. 651 c.p.;
- in caso di false dichiarazioni sull'identità personale, si procederà nei suoi confronti ai sensi dell'art. 495 c.p.

Va subito detto che, normalmente, il cittadino non rifiuta di farsi identificare e, alla richiesta del pubblico ufficiale, declina le proprie generalità [che comunque è sempre prudente trascrivere prima su un taccuino a parte e solo successivamente, quando non sussistono più dubbi ragionevoli sulla loro genuinità, trascriverle nel verbale] in modo corretto e, se ne è provvisto, non fa difficoltà ad esibire il documento di identità.
Se però ciò non avviene, cosa si può fare?
Se ciò non avviene, la situazione, dal punto di vista giuridico, si fa più complicata. L'accompagnamento di un cittadino in un ufficio di polizia per la sua identificazione rientra infatti tra le attività consentite ad iniziativa della polizia giudiziaria previste dal Titolo IV del codice di procedura penale e, di conseguenza, possono procedere a pieno titolo in tal senso solo quei pubblici ufficiali a cui è riconosciuta la qualità di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Alle GEV non sono normalmente attribuite qualifiche di polizia giudiziaria, essendo tali qualità in genere riconosciute, limitatamente ai reati sulla caccia e sulla pesca accertati durante il servizio, a coloro che, in possesso di valido decreto di guardia particolare giurata, hanno conseguito l'abilitazione ad esercitare la vigilanza venatoria e/o ittica.

Di fronte al rifiuto di declinare le generalità, si è già in presenza di un reato consumato (art. 651 c.p.) e quindi, stante l'impossibilità di identificare il soggetto *in loco*, è possibile procedere al suo accompagnamento presso un ufficio di polizia per l'identificazione ai sensi dell'art. 349, quarto comma, del codice di procedura penale. La competenza per procedere in tal senso è però attribuita alla polizia giudiziaria e il pubblico ufficiale che non sia anche ufficiale o agente di polizia giudiziaria non può provvedervi in prima persona, ma dovrà ricorrere alla collaborazione di altri organi che svolgono attività di polizia giudiziaria (Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc.).

Lo stesso discorso vale se sussistono sufficienti elementi per ritenere le generalità declinate false.

L'accompagnamento presso l'ufficio di chi rifiuta di dichiarare le proprie generalità è anche previsto dall'art. 11 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con legge 18 maggio 1978, n. 191. Anche in questo caso, però, la norma attribuisce la facoltà dell'accompagnamento per identificazione agli ufficiali e agli agenti di polizia (e non anche a chi riveste la semplice qualità di pubblico ufficiale). E' quindi opportuno, quando non è assolutamente possibile identificare il trasgressore ed è assolutamente necessario procedere alla sua identificazione in un ufficio di polizia ricorrere sempre alla collaborazione di altri organi che svolgano, lo si ribadisce, attività di polizia giudiziaria.

*****

Identificato correttamente il trasgressore, si trascriveranno nel verbale i seguenti dati che lo riguardano:

- cognome e nome
- luogo, data e provincia di nascita;
- località in cui risiede;
- indirizzo;
- estremi del documento di identificazione eventualmente esibito.

Se l'illecito è stato commesso con un veicolo a motore, come, per esempio, aver compiuto un percorso fuoristrada in luogo vietato con un motociclo, si indicheranno a verbale anche la marca, il tipo e la targa del veicolo stesso.

LA NATURA DELL'ACCERTAMENTO

ha violato le disposizioni di cui

Dopo di avere dato attestazione dell'avvenuto accertamento con la formula "ha accertato che…", l'estensore del verbale prosegue precisando che il trasgressore "ha violato le disposizioni di cui …" e inserirà a questo punto gli estremi della norma violata (es. : *ha violato le disposizioni di cui alla L.R. n. 32 del 2 novembre 1982*).
E' un'altra indicazione doverosa perché, oltre a consentire una più precisa qualificazione dell'illecito, rende possibile anche una puntuale verifica sulla competenza del verbalizzante ad accertare l'illecito contestato.

LA MOTIVAZIONE E LA RUBRICAZIONE DEL FATTO

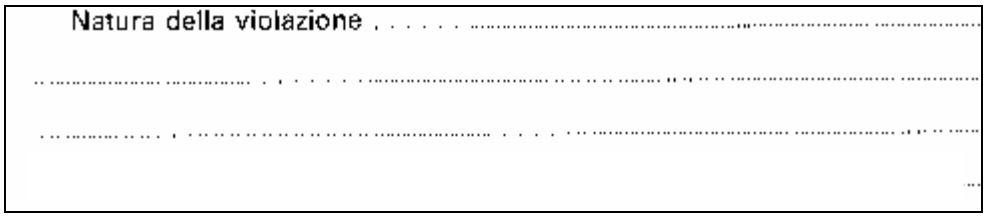
Natura della violazione . . . . . .

La motivazione consiste in una descrizione chiara e sintetica del fatto o del comportamento accertato idonea a rendere palese l'illecito commesso dal trasgressore (es.: *Raccolta di funghi senza tesserino*).

L'INDICAZIONE DELLA SANZIONE
E DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

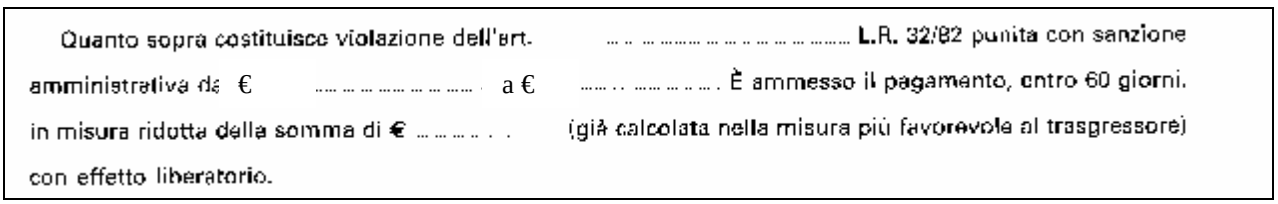
Quanto sopra costituisce violazione dell'art. ..... L.R. 32/82 punita con sanzione amministrativa da € ..... a € ..... È ammesso il pagamento, entro 60 giorni, in misura ridotta della somma di € ..... (già calcolata nella misura più favorevole al trasgressore) con effetto liberatorio.

In questa parte del verbale occorre indicare:

- l'articolo e ogni altro riferimento (comma, lettera, ecc.) della norma violata (es.: Quanto sopra costituisce violazione dell'art. *22, comma 1, della L.R. n. 32 del 2 novembre 1982*);
- l'eventuale diversa norma contenente la sanzione (es.: *punita ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352,* con sanzione…);
- l'entità della sanzione stabilita per l'illecito contestato, trascrivendo il minimo ed il massimo edittali.

Giova a questo punto rammentare che l'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, modificato ed integrato con decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante *disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*, ha stabilito che *a decorrere dal 1° gennaio 2002, ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative* doveva essere *tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato* istitutivo della Comunità Europea, e successive modifiche e integrazioni.
Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che, *se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali* (occorre cioè praticare il cosiddetto "troncamento").

Il Ministero dell'Interno, con circolare 29 novembre 2001, n. 82, è intervenuto in proposito disponendo quanto segue:

> *Il periodo che decorre dal 1° gennaio 2002, data di passaggio conclusivo alla nuova moneta, è disciplinato dai commi 2 e 3 dell'articolo 51* del decreto legislativo n. 213/98.
> *Il comma 2 prevede che a partire da tale data "ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato".*
> *Ai sensi della disciplina richiamata, pertanto, dal 2002 le sanzioni previste dalle singole norme sono da intendersi nel loro valore espresso in euro.*
> *Il comma 3 stabilisce che "se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con i decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali".*
> *Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 emerge quindi che la soluzione individuata dal legislatore per adeguare all'euro l'attuale normativa riguardante il sistema sanzionatorio è stata quella di introdurre una norma di carattere generale volta a stabilire che dal 1° gennaio 2002 le sanzioni edittali, cioè gli importi minimi e massimi previsti nelle singole norme, sono quelle che derivano dalla conversione in euro degli importi espressi in lire, e dalla successiva eliminazione delle cifre decimali (cd. troncamento).*

> *Dal punto di vista delle implicazioni operative di tale normativa, si ritiene opportuno evidenziare come da quanto fin qui esposto derivi che laddove sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta attraverso il versamento di una somma pari al terzo del massimo edittale, la cifra derivante da tale calcolo conserverà i decimali. Infatti, il troncamento sarà stato già applicato in un momento precedente alla determinazione della sanzione finale, e cioè nel momento della conversione da lire in euro della sanzione edittale.*

La Provincia di Torino, Servizio Parchi – Ufficio Coordinamento G.E.V., ha commentato, con un proprio documento avente per oggetto l'adeguamento all'Euro delle procedure relative alla applicazione delle Sanzioni amministrative, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 213/98, chiarendone ulteriormente i contenuti e dettando le seguenti disposizioni:

> *Si ricorda che dal 1° gennaio 2002 si applicano le disposizioni del 2º e 3º comma dell'art. 51 del decreto Legislativo 24/06/98 n. 213 recante "disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale".*
> *A partire da tale data ogni sanzione amministrativa espressa in lire deve essere tradotta in euro secondo il tasso di conversione: 1 euro = 1936,27 lire.*
> *Se l'operazione di conversione produce un risultato espresso in centesimi dovrà essere troncata eliminando le cifre decimali.*
> *Ad esempio: nel caso di contestazione per violazione all'art. 50, 1º comma, del D.lgs n. 22/97, abbandono di rifiuti - sanzione da lire 200.000 a lire 1.200.000, sul verbale si scriverà sanzione da € 103 a € 619.*
> *Ciò significa che tutti i verbali di contestazione redatti a decorrere dal 01/01/2002 dovranno contenere l'indicazione degli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative tradotti in Euro.*

Pertanto, ad esempio, in caso di accertato abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti (art. 50, comma 1 – secondo periodo, del decreto legislativo n. 22/97), sul verbale, occorrerà indicare che la violazione è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 154,00.

L'Ufficio Coordinamento G.E.V. della Provincia di Torino, con il sopra citato documento, aggiungeva:

> *Laddove sia ammesso il pagamento in misura ridotta attraverso il versamento di una somma pari al terzo del massimo edittale (ex art. 16 L. n. 689/81), la cifra derivante da tale calcolo conserverà i decimali: il troncamento (eliminazione dei decimali) viene infatti effettuato solo nel momento precedente della conversione da lire in euro della sanzione edittale.*
> *Ad esempio: se la sanzione da pagare ex art. 16 L. n. 689/81 fosse 1/3 di lire 1.200.000, prima si procede alla conversione eliminando i decimali (lire 1.200.000 = € 619), poi si procede a dividere per 3 mantenendo i decimali (1/3 di 619 = € 206,33.).*

Riprendendo l'esempio dell'accertato abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti di cui all'art. 50, comma 1 – secondo periodo, del decreto legislativo n. 22/97, sul verbale, dopo di aver specificato che la violazione è punita con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 154,00, occorrerà aggiungere: è ammesso il pagamento, entro 60 giorni, in misura ridotta della somma di € 50,00 con effetto liberatorio.

Come si dirà meglio più avanti, trattando dell'art. 16 della legge n. 689/81, la somma da indicare per il pagamento in misura ridotta è quella più favorevole al trasgressore tra l'ammontare del doppio del minimo e del terzo del massimo e, nel caso di specie:

- il doppio del minimo è pari ad € 50,00 (25,00 x 2);
- il terzo del massimo è pari ad € 51,33 (154,00 : 3).

L'importo più favorevole al trasgressore è quello dato dal doppio del minimo (€ 50,00) e, di conseguenza, la somma da indicare a verbale per il pagamento in misura ridotta è € 50,00.

Nel caso in cui la violazione accertata fosse quella prevista dal primo periodo del comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 22/97, il trasgressore sarebbe assoggettato alla sanzione amministrativa da € 103,00 a € 619,00. Anche in questo caso, l'importo da indicare per il pagamento in misura ridotta sarà pari al doppio del minimo (€ 206), perché più favorevole per il trasgressore rispetto al terzo del massimo (€ 206,33).

L' INDICAZIONE DI EVENTUALI OBBLIGATI IN SOLIDO

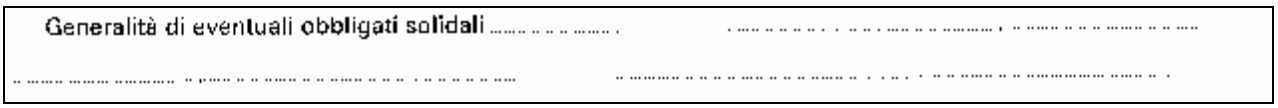

Come già detto trattando dell'art. 6 della legge n. 689/81, gli obbligati in solido con il trasgressore al pagamento della sanzione pecuniaria sono:

- il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se si tratta di un bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento del bene;
- la persona alla cui autorità, direzione o vigilanza è sottoposto il trasgressore capace di intendere e di volere;
- la persona giuridica o l'imprenditore da cui dipende il trasgressore, se la violazione è stata commessa dal trasgressore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

Se in sede di contestazione dell'illecito viene accertata l'esistenza di eventuali obbligati in solido con il trasgressore occorre darne atto nel verbale, trascrivendone le generalità nello spazio a ciò riservato.

L'INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE

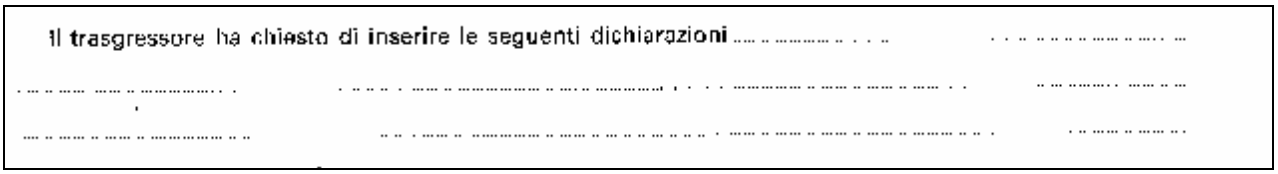

Il trasgressore ha il diritto di fare inserire nel verbale dichiarazioni riferite all'illecito oggetto della contestazione.

Questo è un punto su cui non si riflette mai a sufficienza e non sempre si dà alle dichiarazioni del trasgressore la dovuta rilevanza. E' infatti abitudine assai diffusa quella di trascrivere "NN" o "NULLA" nello spazio ad esse riservato senza considerare che, in questo modo, si nega al cittadino un diritto sacrosanto: la prima forma di diritto alla difesa che la legge gli riconosce !.

E' importante avere ben chiaro che tutto, nel verbale, è importante e l'atto deve essere redatto con la massima diligenza e precisione in tutte le sue parti, nessuna esclusa.

Le dichiarazioni coerenti con l'accertamento ed espresse in forma sintetica che il trasgressore chiede di inserire nel verbale vanno trascritte fedelmente (il verbale, infatti, fa fede anche di ciò che l'estensore attesta che una parte citata nell'atto ha dichiarato…).

LA SOTTOSCRIZIONE DEL TRASGRESSORE

Il trasgressore non è obbligato a sottoscrivere il verbale, occorre però chiedergli se lo vuole fare.

In caso di rifiuto non succede assolutamente nulla: il verbale è perfettamente valido e l'estensore dovrà limitarsi a dare atto del rifiuto scrivendo nello spazio riservato alla firma del trasgressore la frase "SI RIFIUTA" o una simile.

LA FIRMA DEL VERBALIZZANTE

Il verbalizzante

.....

La firma del verbalizzante chiude il verbale ed è indispensabile per la validità dell'atto.

LE MODALITA' DI PAGAMENTO

Avvertenza: a norma dell'art. 16 della legge 20 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento della sanzione che è stata calcolata in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista.

Il pagamento può essere eseguito presso la Tesoreria del Comune di ..... con versamento sul c/c postale n° ..... intestato a .....

indicando nella causale del versamento la data ed il numero di verbale.

In questa sezione del verbale è ribadito il termine di 60 giorni per effettuare il pagamento in misura ridotta e vengono forniti gli estremi dell'Ente a cui il pagamento deve essere intestato e il relativo numero di conto corrente postale (es.: il pagamento può essere eseguito presso la Tesoreria del Comune di *Boves* con versamento sul c/c postale n. *1574128* intestato a *Tesoreria Comune di Boves*).

L'INDICAZIONE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE
A RICEVERE IL RAPPORTO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 689/81
A CUI DEBBONO ESSERE TRASMESSI EVENTUALI SCRITTI DIFENSIVI

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire a Sindaco del Comune di ..... quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della legge 20 novembre 1981, n. 689, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

In questa sezione vengono fornite al trasgressore informazioni sulle modalità per proporre ricorso. Al trasgressore viene infatti indicata l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 e viene contestualmente avvisato che, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione (o di notificazione) della violazione, può far pervenire all'Autorità indicatagli scritti difensivi e documenti, con la possibilità di chiedere anche di essere sentito dalla medesima autorità.

Terminata la stesura del verbale, occorre consegnarne copia al trasgressore e, se presente, anche all'obbligato in solido. Se gli interessati rifiutano di ritirarla, il verbalizzante ne dà atto scrivendo sul verbale la frase "RIFIUTA DI RITIRARE COPIA DELL'ATTO" o una simile.

I verbali redatti durante il servizio devono essere versati all'Ufficio senza ritardo, ossia nel più breve tempo possibile.

CASI PARTICOLARI

Come già detto trattando dell'art. 2 della legge n. 689/81, il minore degli anni 18 non è assoggettabile a sanzione e la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza n. 4286 del 26 marzo 2002, lo ha ribadito, anche se in letteratura non mancano interpretazioni diverse, che ipotizzano, come previsto per la responsabilità penale, una responsabilità amministrativa sanzionatoria anche per chi è di età compresa tra i 14 e i 18 anni, sia pure da verificarsi di volta in volta.

Chi scrive, lo si ribadisce, è comunque del parere di adeguarsi all'interpretazione giurisprudenziale della norma data dalla Cassazione con la sentenza citata e ritenere l'infradiciottenne non assoggettabile a sanzione amministrativa.

All'atto dell'accertamento, alla presenza del solo minorenne, compiutamente identificato, si redigerà quindi un verbale di accertamento, nel quale il minorenne sarà indicato come autore materiale della violazione (A.M.V.), con la trascrizione, se possibile, delle generalità di chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, specificandone la qualità (genitore, tutore, insegnante, accompagnatore, ecc.).

Successivamente, normalmente in ufficio, si redige il verbale di contestazione da notificarsi alla persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace, che assume la veste di trasgressore.

Se, invece, l'addetto alla sorveglianza dell'incapace é presente all'atto dell'accertamento dell'illecito, il verbale di contestazione nei suoi confronti deve essere redatto immediatamente, consegnandogliene una copia.

I PRINCIPALI REATI

CHE POSSONO AVERE ORIGINE
DA UN'ATTIVITÀ DI CONTESTAZIONE O VERBALIZZAZIONE
POSTA IN ESSERE DAL PUBBLICO UFFICIALE IN MODO IRREGOLARE.

Falsità ideologica
commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
(art. 479 del codice penale)

Il verbale, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, del suo contenuto. Ciò ha un significato ben preciso, che è bene avere sempre ben presente quando si verbalizza: se, infatti, il pubblico ufficiale attesta, nel verbale, consapevolmente e falsamente:

- che un fatto è stato da lui compiuto (per esempio che la violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore che ha rifiutato di sottoscrivere il verbale e di ritirarne copia, mentre, in realtà, non vi è stata alcuna contestazione immediata perché, all'atto dell'accertamento, l'autore del fatto non era più presente e si è risaliti a lui solo attraverso successive indagini);
- che un fatto di cui l'atto è destinato a provare la verità è avvenuto alla sua presenza (per esempio che la violazione è stata commessa in presenza del pubblico ufficiale e da lui accertata direttamente);
- di aver ricevuto dichiarazioni a lui non rese;

commette il reato di *falso ideologico in atto pubblico* di cui all'art. 479 del codice penale ed è passibile della pena stabilita dall'ultimo comma dell'art. 476 del medesimo codice (reclusione da tre a dieci anni).

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
(art. 328 c.p.)

L'articolo in esame consta di due commi.

Commette il reato previsto dal primo comma *il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo* (l'omessa verbalizzazione, quando dovuta, rientra in questi casi).

Commette il reato previsto dal secondo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, fuori dei casi previsti dal primo comma, *entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo*.

Soggetto attivo, in entrambe le fattispecie, è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio; si tratta pertanto di reati propri.

Gli atti d'ufficio sono quelli dovuti e di competenza del soggetto attivo.

Il rifiuto consiste nel diniego di compiere un atto dovuto, intendendo per diniego anche il ritardo intenzionale o l'inerzia ingiustificata (è il caso del pubblico ufficiale che, dopo la contestazione di una violazione, non procede volutamente alla verbalizzazione, pur avendone la possibilità).

E' senz'altro imputabile per il reato di cui al primo comma il pubblico ufficiale che, alla richiesta del trasgressore di redigere il verbale per la violazione contestatagli, pur avendone la possibilità, rifiuta di procedere in tal senso. La richiesta, in questa ipotesi, non esige particolari formalità e può essere anche implicita, purché sia chiara ed inequivoca (es.: la consegna di un documento di identità da parte del trasgressore è già da assumersi come richiesta implicita della stesura del verbale).

Nell'ipotesi del secondo comma, invece, si suppone che la richiesta debba essere presentata in forma scritta, dal momento che è proprio dalla data della sua presentazione che comincia a decorrere il termine di trenta giorni entro cui l'atto richiesto deve essere compiuto o, quanto meno, deve essere dato riscontro alla stessa, motivando eventuali ritardi.

Il rifiuto, riferito al primo comma, deve verificarsi indebitamente, ossia senza un motivo legittimo.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, è sufficiente ad evitare l'incriminazione una qualsiasi motivazione diretta a giustificare l'omissione, il ritardo o il rifiuto dell'atto, che pervenga al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta (in tal caso, se la motivazione non sarà ritenuta soddisfacente, l'interessato potrà ricorrere alla giustizia amministrativa e non a quella penale).

Il delitto si considera consumato:

- nel momento e nel luogo in cui si verifica il rifiuto,;
- allo scadere del termine di trenta giorni, per l'ipotesi di cui al secondo comma.

Il dolo richiesto, in entrambi i casi, è quello *generico*, che consiste nella coscienza dell'illiceità e nella volontà di commetterla.

Le pene fissate dall'articolo in commento sono:

- reclusione da 6 mesi a 2 anni (primo comma);
- reclusione fino a un anno o multa fino a € 1032,00 (secondo comma).

Concussione
(art. 317 c.p.)

Commette il reato il *pubblico ufficiale* o l'*incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.*

Nella concussione, il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio) si avvale illegittimamente della sua qualità e dei suoi poteri per costringere o indurre una o più persone a fornire o a promettere benefici o vantaggi che non gli competono.

Si tratta di un *reato plurioffensivo* perché:

- lede l'interesse dell'Amministrazione alla imparzialità e correttezza, nonché al buon nome dei pubblici funzionari;
- lede gli interessi dei terzi, sottoposti alle sopraffazioni e agli abusi da parte dei pubblici funzionari infedeli.

Analisi della fattispecie.

Il delitto può essere commesso solo da chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; trattasi pertanto di reato *proprio.*

La condotta tipica è quella dell'*abuso*, nella duplice forma di *abuso della qualità* e di *abuso dei poteri.*

Si ha *abuso della qualità*, quando il pubblico funzionario strumentalizza la propria qualifica, utilizzandola per il proprio tornaconto.

Si ha *abuso dei poteri* quando questi, pur legittimamente detenuti, vengono esercitati dal pubblico funzionario fuori dei casi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni di servizio o, comunque, non nella forma prescritta.

Si ha tuttavia *abuso* anche quando il funzionario fa uso di un potere che gli compete e nella forma prescritta, ma lo esercita per conseguire un fine illecito (è il caso del funzionario che, avendo accertato un illecito a carico di un individuo, gli estorce denaro, con la minaccia di sanzioni ben più gravi).

L'*abuso* deve avere per effetto il *costringimento* o l'*induzione* alla dazione o alla promessa.

Il *costringimento* dà luogo alla c.d. *concussione esplicita*; l'*induzione*, alla c.d. *concussione implicita.*

Costringere, significa esercitare, con la violenza o la minaccia, una pressione su una persona in modo da determinarla a fare qualcosa che, altrimenti, non avrebbe fatto.

Indurre, significa ingannare la vittima con *artifizi* o *raggiri* o anche con la semplice menzogna.

La *dazione* consiste nella consegna, da parte della vittima, del denaro o nella fornitura di altra utilità.

Il concetto di *dazione* comprende anche la *ritenzione* (è il caso del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, si faccia regalare da un privato un oggetto che gli era stato affidato in visione o in consegna).

La *promessa* consiste nell'impegno di fornire una prestazione futura.

Oggetto della *dazione* o della *promessa* può essere il denaro o un'altra utilità.

L'espressione "altra utilità" indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona oggettivamente apprezzabile.

Il *dolo* deve investire tutti gli elementi del reato ed è *generico*, consistendo nella coscienza e volontà di costringere o di indurre taluno, abusando dei poteri o delle qualità, ad una dazione o ad una promessa indebita.

Il reato è *consumato* nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. Quando vi è la promessa la dazione non è quindi più un elemento indispensabile, perché il reato è già consumato.

Per il reato di concussione sono previste le seguenti pene:

- reclusione da 4 a 12 anni.
- interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 317-*bis* c.p.), che consegue alla condanna della reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni;
- interdizione temporanea, che consegue alla condanna della reclusione per un tempo inferiore a 3 anni;
- confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al fatto; se ciò non è possibile, vengono assoggettati a confisca altri beni di pari valore, di cui il reo ha la disponibilità (art. 322-*ter* c.p.).

Corruzione *propria*
(articoli 319, 320, 321 c.p.)

L'art. 319 c.p. contempla il caso del *pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa*.

Per effetto del primo comma dell'art. 320, le disposizioni contenute nell'art. 319 sopra riportato si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

L'art. 321, infine, dispone che le pene stabilite negli articoli 319 e 320 si applicano anche al corruttore.

Oggetto della tutela penale è l'interesse generale al buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, gravemente offeso dalla venalità di pubblici funzionari che tradiscono il dovere di fedeltà all'Amministrazione stessa.

Il reato sussiste quando il compenso in denaro o altra utilità viene dato al fine di ottenere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio:

- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Per "atti contrari ai doveri d'ufficio" si intendono tutti quegli atti che sono in contrasto con le norme giuridiche o con le istruzioni di servizio o, ancora, con il buon uso del potere discrezionale del funzionario, che deve ispirarsi sempre ai criteri di imparzialità e giustizia sanciti dalla Costituzione.

La condotta incriminata è quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto di sua competenza o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E' pure incriminata la condotta del privato che, al fine di ottenere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio i benefici di cui sopra, dà o promette denaro o altra utilità.

Il *dolo* consiste:

- nella coscienza e volontà di ricevere denaro o altra utilità o di accettarne la promessa, per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio;
- nella coscienza e volontà di dare o promettere denaro o altra utilità, per il privato.

L'art. 319-*bis*, aggiunto dall'art. 8 della legge 26 aprile 1990, n. 86, introduce una circostanza aggravante, che trova applicazione quando il fatto previsto dall'art. 319 c.p. (*corruzione propria*) *ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene*.

A prima vista si potrebbe ritenere che l'aggravante introdotta dall'art. 319-*bis* sia riferibile al solo pubblico ufficiale. In verità non è così, perché l'art. 319-*bis* è circostanza aggravante dell'art. 319 che, come si è visto, ai sensi dell'art. 320, si applica anche all'incaricato di un pubblico servizio.

L'art. 9 della legge 26 aprile 1990, n. 86, ha aggiunto l'art. 319-*ter*, che introduce un'ulteriore serie di circostanze aggravanti, che trovano applicazione quando *i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.*

Le pene previste per il pubblico ufficiale sono:

- reclusione da 2 a 5 anni (art. 319 c.p.);
- confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al fatto; se ciò non è possibile, vengono assoggettati a confisca altri beni di pari valore, di cui il reo ha la disponibilità (art. 322-*ter* c.p.).

Le pene per il privato (il corruttore) sono:

- reclusione da 2 a 5 anni (art. 319 c.p.).

Istigazione alla *corruzione*
(art, 322 c.p.)

L'art. 322 c.p. prevede i seguenti casi:

1. l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio; la pena per l'istigatore, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, è quella stabilita dall'art. 318, primo comma, c.p., ridotta di un terzo (reclusione da 4 mesi a 2 anni);

2. l'offerta o la promessa fatte per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri; la pena per l'istigatore, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, è quella stabilita dall'art. 319, primo comma, c.p., ridotta di un terzo (reclusione da 1 anno e 4 mesi a 3 anni e 4 mesi);

3. la richiesta fatta al privato da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto d'ufficio; la pena per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio istigatore, qualora il privato non aderisca alla richiesta, è quella stabilita dall'art. 318, primo comma, c.p., ridotta di un terzo (reclusione da 4 mesi a 2 anni);

4. la richiesta fatta al privato da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio per sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto d'ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio; la pena per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio istigatore, qualora il privato non aderisca alla richiesta, è quella stabilita dall'art. 319, primo comma, c.p., ridotta di un terzo (reclusione da 1 anno e 4 mesi a 3 anni e 4 mesi).

I PRINCIPALI REATI

CHE POSSONO ESSERE PERPETRATI DAL CITTADINO
AI DANNI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE
DELL'ACCERTAMENTO E DELLA CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
(art. 336 c.p.)

Commette il reato *chiunque usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o servizio* (art 336, primo comma, c.p.).

Il secondo comma del medesimo articolo prevede una pena più lieve se la violenza o la minaccia sono finalizzate a costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o ad influire, comunque, sui contenuti dell'atto stesso.

La *ratio* della norma va ricercata nell'esigenza di proteggere la libera formazione della volontà della Pubblica Amministrazione e di impedire che questa sia condizionata da pressioni violente o minacciose esercitate da estranei sui pubblici funzionari.

L'elemento oggettivo del reato consiste nell'uso della *violenza* e della *minaccia*, esercitate con qualsiasi mezzo idoneo a turbare o ad impedire l'attività del pubblico funzionario (Cass. VI – 27/9/1995).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 336 c.p., la dottrina considera violenza attiva non solo l'esplicazione di una forza aggressiva, ma anche quella statica, purché chiaramente minacciosa e percepita come tale dal soggetto passivo, al punto da farlo desistere dal compiere un atto del suo ufficio o servizio.

Agli stessi fini, si considera minaccia non solo quella posta in essere in modo diretto e personale, ma anche il ricorso a qualsiasi altra forma di coazione, anche indiretta ed espressa solo sul piano morale, purché si riveli idonea ad incutere timore e a suscitare, nel soggetto passivo, la preoccupazione di dover subire un male ingiusto (Cass. VI – 10/11/1997).

Soggetto passivo del reato è solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

La coazione esercitata dal reo nei confronti del pubblico funzionario è finalizzata a determinare un'attività futura: non è quindi necessario che il soggetto passivo si trovi, al momento del fatto, nell'esercizio delle sue funzioni e, nel caso della minaccia, non è neppure richiesto che sia presente (vi sono infatti mille modi per minacciare pesantemente una persona anche a distanza).

La violenza e la minaccia esercitate nell'ipotesi di cui al primo comma sono finalizzate a costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, considerata dal codice penale meno grave, la violenza e la minaccia sono dirette a costringere il pubblico funzionario a compiere un atto che rientra nei suoi doveri d'ufficio o ad influire, comunque, sui contenuti dell'atto stesso.

L'art. 336 c.p. individua, quindi, in modo preciso gli obiettivi che devono essere perseguiti dal reo perché il reato sussista. Se, infatti, la violenza o la minaccia è portata per altri motivi (per costringere, ad esempio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, a pagare un debito contratto privatamente) il reato potrà essere quello di violenza privata di cui all'art. 610 c.p.

Il reato si consuma con l'uso della violenza o della minaccia.

Il dolo richiesto è quello *specifico* e consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio al fine di:

1. costringere il soggetto passivo:
   - a fare un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio;
   - a compiere un atto del proprio ufficio o servizio;
2. influire comunque sui contenuti di un atto d'ufficio.

Le pene previste dal presente articolo sono:
- la reclusione da 6 mesi a 5 anni (primo comma);
- la reclusione fino a 3 anni (secondo comma).

Resistenza a un pubblico ufficiale
(art. 337 c.p.)

Commette il reato chi *usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza*.

La *ratio* della norma risiede nell'esigenza di garantire l'esecuzione degli atti, a cui l'Amministrazione si è liberamente determinata, da ingerenze violente o minacciose.

Il delitto è configurabile solo quando si stia già svolgendo l'attività funzionale relativa all'atto a cui, in concreto, il reo si vuole opporre (es.: il pubblico ufficiale, dopo la contestazione della violazione, sta redigendo il verbale).

Il reato si consuma nel momento in cui il reo pone in essere la violenza o la minaccia contro il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che sta compiendo un atto proprio del suo ufficio o servizio.

Soggetto passivo del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o qualunque persona che, richiesta, stia loro prestando assistenza.

Il dolo è *specifico* perché consiste nella coscienza e volontà di agire, con la violenza o con la minaccia, al fine di opporsi alla prosecuzione di un atto di ufficio o del servizio.

A configurare tale scopo, *è sufficiente l'intento di opporre un ostacolo, anche precario, parziale o temporaneo o, semplicemente, di intralciare o turbare lo svolgimento dell'attività d'ufficio o di servizio* (Antolisei).

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

Art. 14

commi 2° – 3° – 4° – 5° - 6°.

ENUNCIATO

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

ANALISI

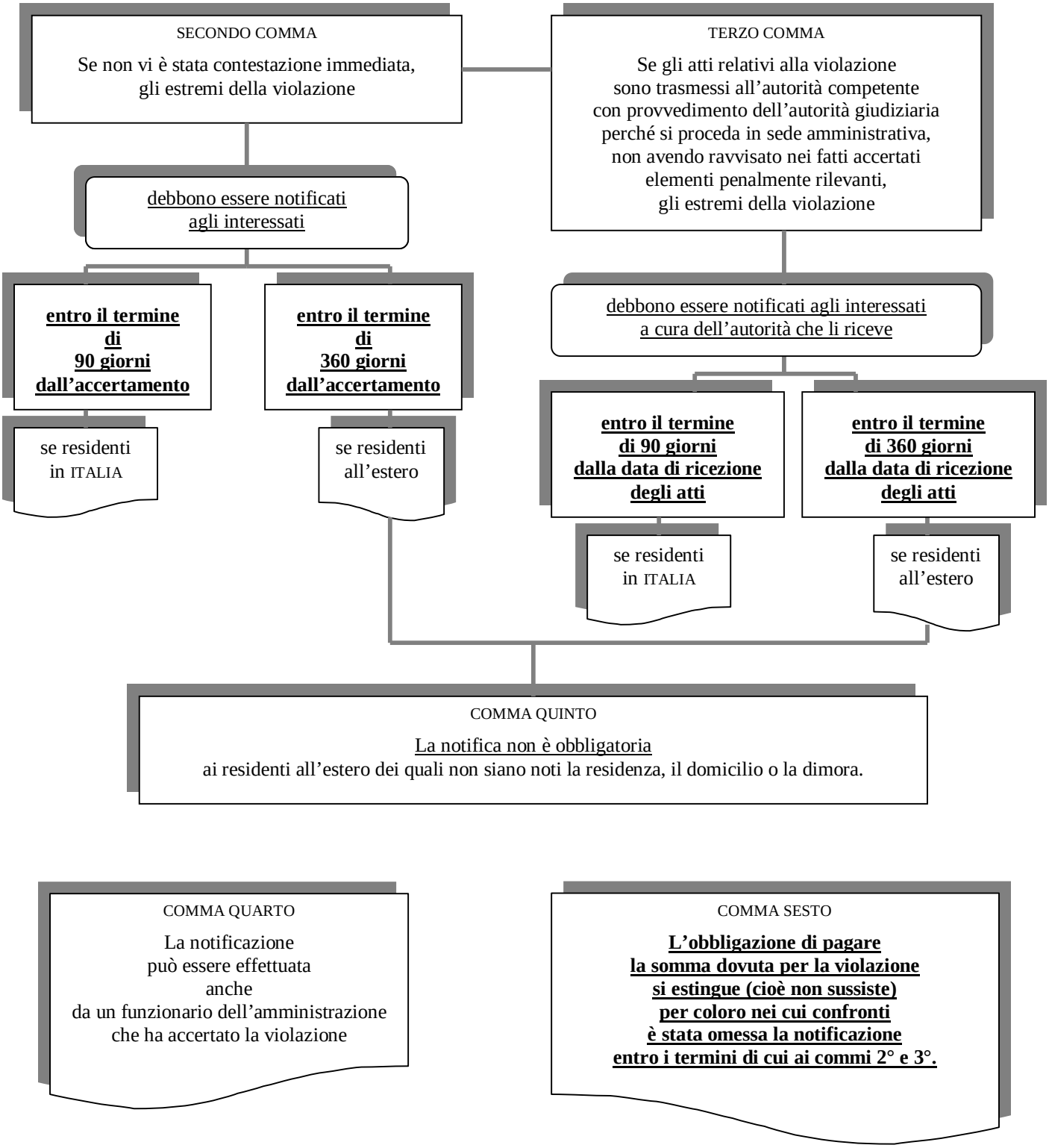
SECONDO COMMA
Se non vi è stata contestazione immediata, gli estremi della violazione
TERZO COMMA
Se gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria perché si proceda in sede amministrativa, non avendo ravvisato nei fatti accertati elementi penalmente rilevanti, gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati
entro il termine di 90 giorni dall'accertamento
entro il termine di 360 giorni dall'accertamento
se residenti in ITALIA
se residenti all'estero
debbono essere notificati agli interessati a cura dell'autorità che li riceve
entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione degli atti
entro il termine di 360 giorni dalla data di ricezione degli atti
se residenti in ITALIA
se residenti all'estero
COMMA QUINTO
La notifica non è obbligatoria ai residenti all'estero dei quali non siano noti la residenza, il domicilio o la dimora.
COMMA QUARTO
La notificazione può essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione
COMMA SESTO
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue (cioè non sussiste) per coloro nei cui confronti è stata omessa la notificazione entro i termini di cui ai commi 2° e 3°.

XII

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale*

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 15 – Accertamenti mediante analisi di campioni

ENUNCIATO

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati dalla stessa analisi.

ANALISI

L’articolo in esame non è di interesse primario per le GEV.

L’accertamento tramite l’analisi di campioni è infatti riferibile in modo particolare ad illeciti che normalmente esulano dalla competenza delle GEV quali, ad esempio, quelli relativi all’inosservanza delle norme in materia di igiene degli alimenti e delle bevande o sull’inquinamento idrico o atmosferico.

Si ritiene comunque utile, se non altro per completezza di informazione, illustrarne sinteticamente i contenuti.

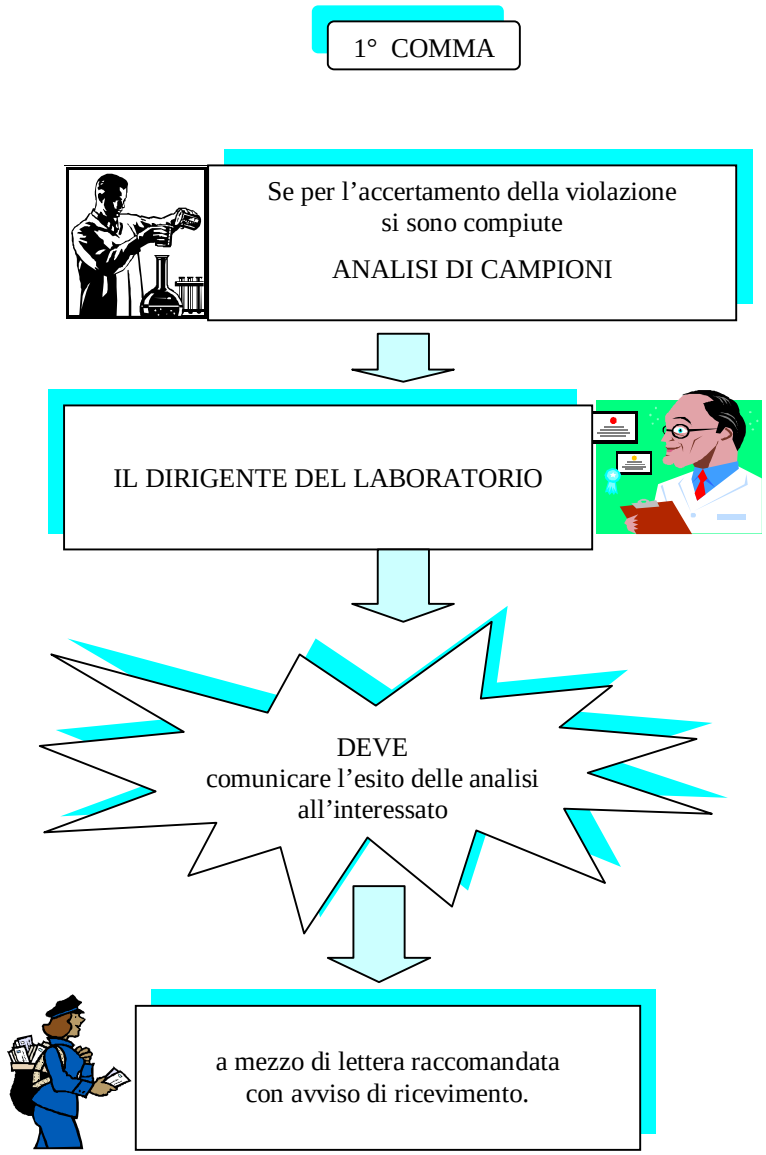

Questo primo comma pone in evidenza due elementi sui quali vale la pena soffermarci un attimo:

1. il valore dell'analisi quale atto definitivo di accertamento dal quale scaturisce l'illecito (*se per l'accertamento della violazione si sono compiute analisi di campioni*…); la necessità dell'analisi fa sì che l'accertamento dell'illecito si debba intendere acquisito in un momento successivo a quello del prelevamento del campione (al momento del prelevamento si era certamente in presenza di elementi che facevano presupporre la sussistenza dell'illecito, ma solo la successiva analisi ha fornito la conferma della violazione, il cui accertamento è da ritenersi perfezionato solo in presenza dell'esito dell'analisi stessa);
2. l'obbligo, posto in capo al dirigente del laboratorio (es.: Direttore dell'Ufficio Provinciale di Igiene e Profilassi, Direttore dell'Istituto Sperimentale di Enologia, ecc.), di comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi all'interessato; l'obbligo di comunicare l'esito dell'analisi trova la sua *ratio* nel fatto che le analisi avvengono normalmente in laboratorio e a distanza di tempo e in assenza dell'interessato, al quale non è pertanto possibile contestare immediatamente l'illecito; l'obbligo di comunicare l'esito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento trova invece la sua *ratio* nel fatto che questa è ritenuta dall'ordinamento giuridico idonea a fornire piena prova dell'avvenuta comunicazione e, di conseguenza, dell'avvenuta conoscenza dell'accertamento dell'illecito da parte del destinatario al quale è stata consegnata dal servizio postale la raccomandata il giorno indicato nell'avviso di ricevimento, per altro sottoscritto dal ricevente.

COMMI 2°, 3° e 4°

L'INTERESSATO

ENTRO 15 GIORNI
dalla comunicazione dell'esito della prima analisi,

PUO' CHIEDERE
all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare,
con istanza scritta

(alla quale deve allegare l'esito della prima analisi e la ricevuta che comprova l'avvenuto versamento alla competente tesoreria provinciale della somma di € 36,15, dovuta ai sensi dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 – importo aggiornato ogni anno con decreto del ministro del tesoro, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente e accertato dall'ISTAT)

LA REVISIONE DELL'ANALISI
con la partecipazione di un proprio
consulente tecnico
(secondo comma).

Delle operazioni di revisione dell'analisi,
è data comunicazione all'interessato, che ha diritto di assistervi
personalmente e/o tramite un proprio consulente tecnico,
ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DEL LORO INIZIO
(terzo comma).

Il dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione
dell'analisi, ne comunica l'esito all'interessato
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
(quarto comma).

In buona sostanza, i commi secondo, terzo e quarto, nel dettare la procedura di revisione per grandi linee (i particolari sono infatti contenuti in norme specifiche statali e regionali), stabiliscono che:

- la revisione dell'analisi ha luogo su istanza scritta dell'interessato;
- l'istanza deve essere presentata, entro 15 gg. dalla comunicazione dell'esito della prima analisi all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, presso il quale è conservato un esemplare dei campioni analizzati, che provvederà a trasmettere al laboratorio unitamente all'istanza stessa;
- alle operazioni di revisione ha diritto di assistere l'interessato (personalmente e/o tramite un suo consulente tecnico), che deve essere avvisato almeno dieci giorni prima del loro inizio;
- i risultati delle analisi sono comunicati all'interessato a cura del dirigente del laboratorio presso il quale la revisione ha avuto luogo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

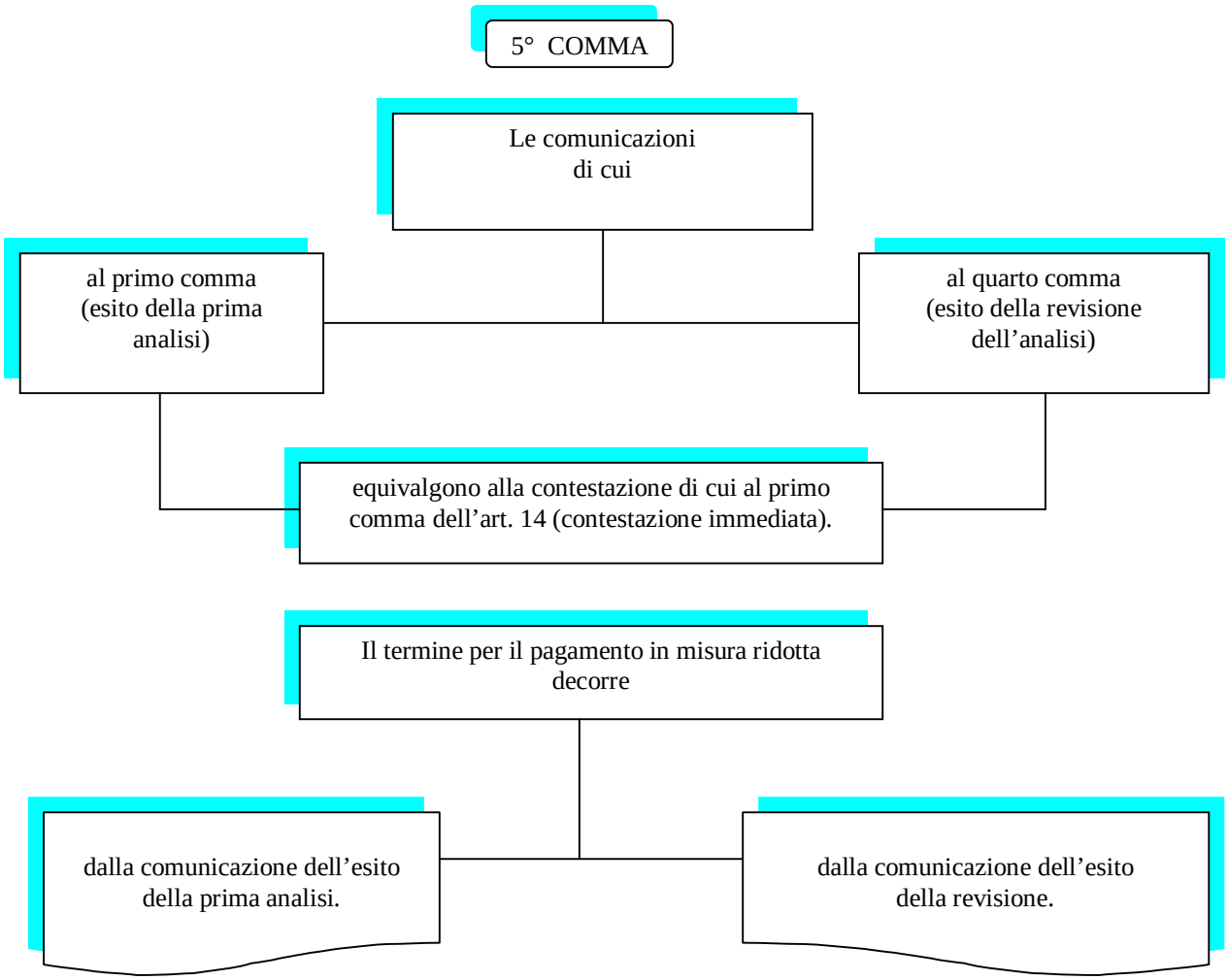

Il termine di trenta giorni per far pervenire all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, di cui al primo comma dell'art. 18 di cui si dirà oltre, decorre, anch'esso, dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la comunicazione della prima analisi o, se vi è stata istanza di revisione, dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dell'esito della revisione della prima analisi.

XXIII

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 19 - Sequestro

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto sequestro.

Per le modalità con cui si esegue il sequestro amministrativo di cose ai fini della confisca occorre fare riferimento al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, di cui si riporta, qui di seguito, uno stralcio.

D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571
Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma
della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo I
Indicazione degli uffici competenti a ricevere il rapporto

Articoli 1 e 2

….omissis…

Capo II
Modalità del sequestro di cose …omissis…

Art. 3

1. Quando negli articoli del presente capo è genericamente richiamata la legge, il richiamo si intende riferito alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4

1. Nei casi previsti dal secondo … comma dell'art. 13 della legge (che conferisce agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro il potere di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa – n.d.r.) il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate.
2. una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità (si tratta dell'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge – n.d.r.) alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge (anche immediatamente – art. 19, comma 1 – n.d.r.), è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

Art. 5

1. le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7.
2. Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge (ossia l'autorità competente a ricevere il rapporto di all'art. 17 della legge – n.d.r.), la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero siano prelevati campioni.

Art. 6

1. Qualora siano stati sequestrati atti o documenti coloro che li avevano in deposito possono chiedere all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche.
2. La predetta autorità, se autorizza il rilascio, ne informa il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l'autenticità.
3. Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzione del sequestro esistente.
4. Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente.

Art. 7

1. Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ovvero nel diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni.
2. Al servizio può essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente a un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.
4. Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge.
5. L'incarico di custode non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159 del codice di procedura penale (il presente comma fa riferimento all'art. 159 del codice di procedura penale vigente all'epoca; il riferimento attuale è invece da ricercarsi nel quarto comma dell'art. 157 del nuovo codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, in virtù del quale i soggetti a cui non è possibile conferire l'incarico di custode sarebbero le persone minori degli anni 14 o in stato di manifesta incapacità di intendere e di volere; per quanto concerne l'età del custode occorre però dire che, dovendo questi assumere obblighi e responsabilità la cui inosservanza può comportare conseguenze anche di carattere penale, si ritiene necessario che il custode sia persona maggiore di età – n.d.r.).
6. Il provvedimento previsto dal terzo comma (ossia la disposizione che la custodia delle cose sequestrate avvenga in luogo diverso dall'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro – n.d.r.) può essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.
7. Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità (comma così modificato dall'art. 34 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 – n.d.r.).
8. …omissis…

Art. 8

…omissis…

Art. 9

1. Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7 in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono e dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi terzo comma del precedente art. 7 …
2. Nel registro devono altresì essere annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.

Art. 10

1. L'autorità prevista nel primo comma dell'art. 18 della legge ha facoltà di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni.
2. La facoltà di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore e agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonché ai loro difensori previa autorizzazione dell'autorità di cui al comma precedente. In ogni caso tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale di sequestro.
3. Quando occorra rimuovere i sigilli apposti alle cose sequestrate l'autorità procedente ne verifica prima la identità e integrità e dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione.
4. Del compimento delle operazione previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorità procedente.

Art. 11

1. Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
2. Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione (di cui all'art. 18, secondo comma – ultima parte, della legge – n.d.r.) ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca (articoli 18, 19/1 e 23 della legge – n.d.r.) ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge (per cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto – n.d.r.) o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.
3. La liquidazione delle somme dovute è effettuata dall'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata dalla relativa documentazione.

Art. 12

1. Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 …, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.
2. Il custode può anche essere autorizzato dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse nell'incarico affidatogli.

3. La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato. La stessa autorità può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute.
4. Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro…
5. Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le somme l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto.
6. Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di custodia.
7. In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorità di cui al secondo comma, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso.

Art. 13.

1. Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso ufficio competente ai sensi del primo comma del precedente art. 7.
2. Il capo dell'ufficio ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 provvedono a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute. Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non può aver luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse.
3. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12 (versamento effettuato direttamente al custode – n.d.r.) l'interessato deve versare le somme liquidate per le spese di custodia all'ufficio del registro.

Art. 14.

1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.
2. Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione l'autorità prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
3. Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente l'autorità di cui al secondo comma.

Art. 15.

1. Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza.
2. Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'ufficio del registro e devolute all'erario.
3. Quando siano state confiscate cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale l'autorità di cui al primo comma ne dà comunicazione rispettivamente, per le prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e, per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri possono disporre con decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.
4. Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente, l'autorità che l'ha inviata procede ai sensi del primo comma.
5. Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, l'autorità di cui al primo comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario.

Art. 16.

1. Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 13 (il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 7 – n.d.r.) ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.
2. Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente nonché quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.

Art. 17.

1. La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle norme della contabilità di Stato ovvero, secondo la loro qualità nelle borse-valori.
2. Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge (quando non si tratti, cioè, di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono violazione amministrativa – n.d.r.).
3. Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.
4. Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge (cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono violazione amministrativa – n.d.r.), ovvero si tratti delle cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.
5. Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 hanno motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unità sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano senza ritardo l'autorità prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e può all'uopo delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.

Art. 18.

1. Le disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere della violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge (in caso di connessione obiettiva con un reato – n.d.r.). In tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si osservano per il sequestro e la confisca le norme del codice di procedura penale.

Art. 19.

1. È fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di sequestro o di confisca da disposizioni di legge vigenti.

Un esempio di norma speciale relativa alla confisca è fornito dalla legge della Regione Piemonte 12 marzo 2002, n. 10 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.*), che all'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, dispone quanto segue:

- gli agenti che procedono alla confisca del prodotto redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati;
- al trasgressore viene rilasciata copia del processo verbale di confisca, contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione;
- stante la deperibilita' del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona;
- l'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato alla Tesoreria regionale e viene eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.

TABELLE OPERATIVE

SEQUESTRO CAUTELARE
delle cose che possono formare oggetto di *confisca amministrativa*.

(Misura prevista dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 689/81)

COSE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA

1. L'autorità può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione.
2. L'autorità deve disporre la confisca amministrativa delle cose che ne sono il prodotto.
3. E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa.

(Art. 20, commi 3° e 4°, della legge n. 689/81)

PROCEDIMENTO

PRIMA FASE

Il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale (art. 4/1 del DPR n. 571/82).

Il verbale di sequestro deve contenere:

- la data, l'ora e il luogo in cui il sequestro è avvenuto;
- il nominativo e la qualifica del pubblico ufficiale che esegue il sequestro;
- le generalità della persona alla quale le cose sono state sequestrate e, se si tratta di persona diversa, del proprietario delle stesse;
- il motivo del sequestro e gli estremi del verbale di contestazione;
- l'elenco delle cose sequestrate (art.4/1 D.P.R. n. 571/82);
- l'indicazione del luogo di custodia;
- l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19/1 della legge n. 689/81 (art. 4/2 DPR n. 571/82);
- le firme della persona a cui le cose sono state sequestrate, del proprietario delle stesse (se presente) e del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

Una copia del verbale è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

(Art. 4/2 del DPR n. 571/82).

Gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità competente a ricevere il rapporto con atto esente da bollo.

(Art. 19/1, primo periodo, legge n. 689/81)

L'autorità decide, con ordinanza motivata, entro il decimo giorno successivo alla presentazione dell'opposizione.

(Art. 19/1, secondo periodo, legge n. 689/81)

Se l'opposizione non è rigettata entro il decimo giorno dalla sua presentazione, si intende accolta.

(Art. 19/1, terzo periodo, legge n. 689/81)

L'autorità può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, anche prima della conclusione del procedimento amministrativo, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria

(Art. 19/2, legge n. 689/81).

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata. il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

PROCEDIMENTO

SECONDA FASE

Alle cose sequestrate vengono applicati i sigilli dell'ufficio a cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

(Art. 5/1 del DPR n. 571/82).

Quando si tratta di cose deperibili, il capo dell'ufficio o il soggetto incaricato del servizio ai sensi dell'art. 7/2 del DPR n. 571/82 informa immediatamente l'autorità che, se ritiene di mantenere il sequestro, può autorizzarne l'alienazione o la distruzione disponendo, se del caso, che le cose in questione siano preventivamente fotografate o altrimenti riprodotte o che siano prelevati campioni.

(Art. 5/2 del DPR n. 571/82).

Se sono stati sequestrati atti o documenti, chi li aveva in deposito può chiedere all'autorità competente, con istanza esente da bollo il rilascio di copie autentiche.

(Art. 6/1 del DPR n. 571/82).

Se autorizza il rilascio, l'autorità competente ne informa il capo dell'ufficio a cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, che provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l'autenticità.

(Art. 6/2 del DPR n. 571/82).

Sulle copie deve essere fatta menzione del sequestro esistente.

Art. 6/3 del DPR n. 571/82).

Il rilascio delle copie è gratuito tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente.

Art. 6/4 del DPR n. 571/82).

Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi dell'art. 7/2 del DPR n. 571/82 possono essere autorizzati dall'autorità competente a depositarle in un conto corrente infruttifero intestato alla stessa autorità.

Art. 7/7 del DPR n. 571/82).

PROCEDIMENTO

TERZA FASE

Le cose sequestrate sono conservate nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente.

(Art. 7/1 del DPR n. 571/82).

Al servizio può essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente a un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

(Art. 7/2 del DPR n. 571/82).

Qualora le cose sequestrate non possano essere custodite presso gli uffici di cui sopra, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

(Art. 7/3 del DPR n. 571/82).

La disposizione che la custodia delle cose sequestrate avvenga in luogo diverso dall'ufficio di appartenenza, può essere adottata, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.

(Art. 7/6 del DPR n. 571/82).

Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale, sottoscritta dal custode per accettazione dell'incarico, è inviata all'autorità amministrativa competente

(Art. 7/4 del DPR n. 571/82).

L'incarico di custode non può essere conferito ai soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 157 del codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, ossia alle persone minori degli anni 14 o in stato di manifesta incapacità di intendere e di volere. Va tuttavia detto che il custode, dovendo assumere obblighi e responsabilità la cui inosservanza può comportare conseguenze anche di carattere penale, deve possibilmente essere maggiorenne.

(Art. 7/5 del DPR n. 571/82).

INFATTI

L'art. 334 del codice penale punisce:

- con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 516 chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro giudiziario o amministrativo e affidata alla sua custodia allo scopo di favorire il proprietario della stessa;
- con la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da € 30 a € 309 il proprietario della cosa sottoposta a sequestro e a lui affidata in custodia che sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori la cosa oggetto del sequestro;
- con la reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a € 309 il proprietario che sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori la cosa sottoposta a sequestro non affidata alla sua custodia.

L'art. 335 del codice penale punisce:

- con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309 chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro giudiziario o amministrativo, per colpa, ne cagiona la distruzione o la dispersione ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione.

PROCEDIMENTO

QUARTA FASE

Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del DPR n. 571/82 in apposito registro

(Art. 9/1 del DPR n. 571/82)

Il registro di cui al primo comma dell'art. 9 del DPR n. 571/82 deve riportare i seguenti dati:

- l'indicazione del procedimento cui le cose sequestrate si riferiscono e dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro;
- le generalità del trasgressore e di quelle della persona cui le cose sequestrate appartengono;
- l'indicazione del luogo di custodia e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del DPR n. 571/82;
- gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate;
- gli estremi dei provvedimenti che dispongono la confisca o la restituzione delle cose sequestrate;
- l'indicazione della data in cui i provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione o che dispongono la confisca o la restituzione delle cose sequestrate sono stati eseguiti.

(Art. 9, commi 1° e 2°, del DPR n. 571/82).

Hanno facoltà di esaminare le cose sequestrate:

- l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge n. 689/81, che vi può procedere in ogni momento e può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre su di esse accertamenti;
- il trasgressore e gli altri obbligati in solido, i loro legali rappresentanti o procuratori speciali, i loro difensori (previa autorizzazione dell'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge n. 689/81), che hanno anche il diritto di estrarre a loro spese copia del verbale di sequestro.

(Art. 10, commi 1° e 2°, del DPR n. 571/82)

Qualora occorra rimuovere i sigilli apposti alle cose sequestrate, l'autorità procedente ne verifica prima la identità e integrità e, dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione.
Del compimento di tali operazioni deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorità procedente.

(Art. 10, commi 3° e 4°, del DPR n. 571/82).

PROCEDIMENTO

QUINTA FASE

Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

(Art. 11/1 del DPR n. 571/82)

Le somme anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro sono rimborsate dal trasgressore e dagli obbligati in solido ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.

(Art. 11/2 del DPR n. 571/82)

Il custode nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.

(Art. 12/1 del DPR n. 571/82)

La liquidazione delle somme dovute al custode è effettuata dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge n. 689/81 a richiesta del custode, dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate (art. 12/3 del DPR n. 571/82).

Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le somme l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto (art. 12/5 del DPR n. 571/82).

Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato tenuto al pagamento delle spese di custodia.
In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge n. 689/81, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso.

(Art. 12, commi 6° e 7°, del DPR n. 571/82).

Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso ufficio competente ai sensi del primo comma dell'art. 7 del DPR n. 571/82.

Il capo dell'ufficio ovvero il soggetto indicato nel secondo comma dell'art. 7 del DPR n. 571/82 provvedono a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute. Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non può aver luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse.

(Art. 13, commi 1° e 2°, del DPR n. 571/82).

La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.

(Art. 14/1 DPR n. 571/82)

Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del DPR n. 571/82 ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.
Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione delle cose sequestrate dovute dall'interessato sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.

(Art. 16, commi 1° e 2°, del DPR n. 571/82)

PROCEDIMENTO

SESTA FASE

Quando il provvedimento che dispone la confisca è divenuto inoppugnabile, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge n. 689/81 dispone, con ordinanza, l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura del capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del DPR n. 571/82 ai quali, a tal fine, viene inviata copia autentica dell'ordinanza.

Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'ufficio del registro e devolute all'erario.

(Art. 15, commi 1° e 2° del DPR n. 571/82)

Quando siano state confiscate cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge n. 689/81 ne dà comunicazione, al Ministero per i beni culturali e ambientali, per le prime, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le seconde.
Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri possono disporre con decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato, indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.

Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, l'autorità che l'ha inviata dispone, con propria ordinanza, l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate.

(Art. 15, commi 3° e 4° del DPR n. 571/82)

Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge n. 689/81 ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario.

(Art. 15/5 del DPR n. 571/82)

Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate (art. 17, comma 3°, del DPR n. 571/82).

Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge n. 689/81 in quanto cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono violazione amministrativa, ovvero si tratti di cose alterate o comunque pericolose per la salute pubblica (art. 17, comma 4° del DPR n. 571/82).

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

PARTE SETTIMA

LA PROCEDURA SANZIONATORIA

ARTICOLI	RUBRICA
16	*PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA*
17	*OBBLIGO DEL RAPPORTO*
18	*ORDINANZA-INGIUNZIONE*
22	*OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE*
22-BIS	*COMPETENZA PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE*
23	*GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE*
24	*CONNESSIONE OBIETTIVA CON UN REATO*
25	*IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PENALE*
27	*ESECUZIONE FORZATA*
29	*DEVOLUZIONE DEI PROVENTI*

PREMESSA

La procedura sanzionatoria procede per percorsi diversi a seconda che sia intervenuto il pagamento in misura ridotta o sia stato proposto ricorso o, ancora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e non sia neppure stato proposto ricorso.

Le schede operative che seguono hanno l'obiettivo di fornire un mezzo per meglio comprendere lo sviluppo, l'intrecciarsi e il fondersi di tali percorsi.

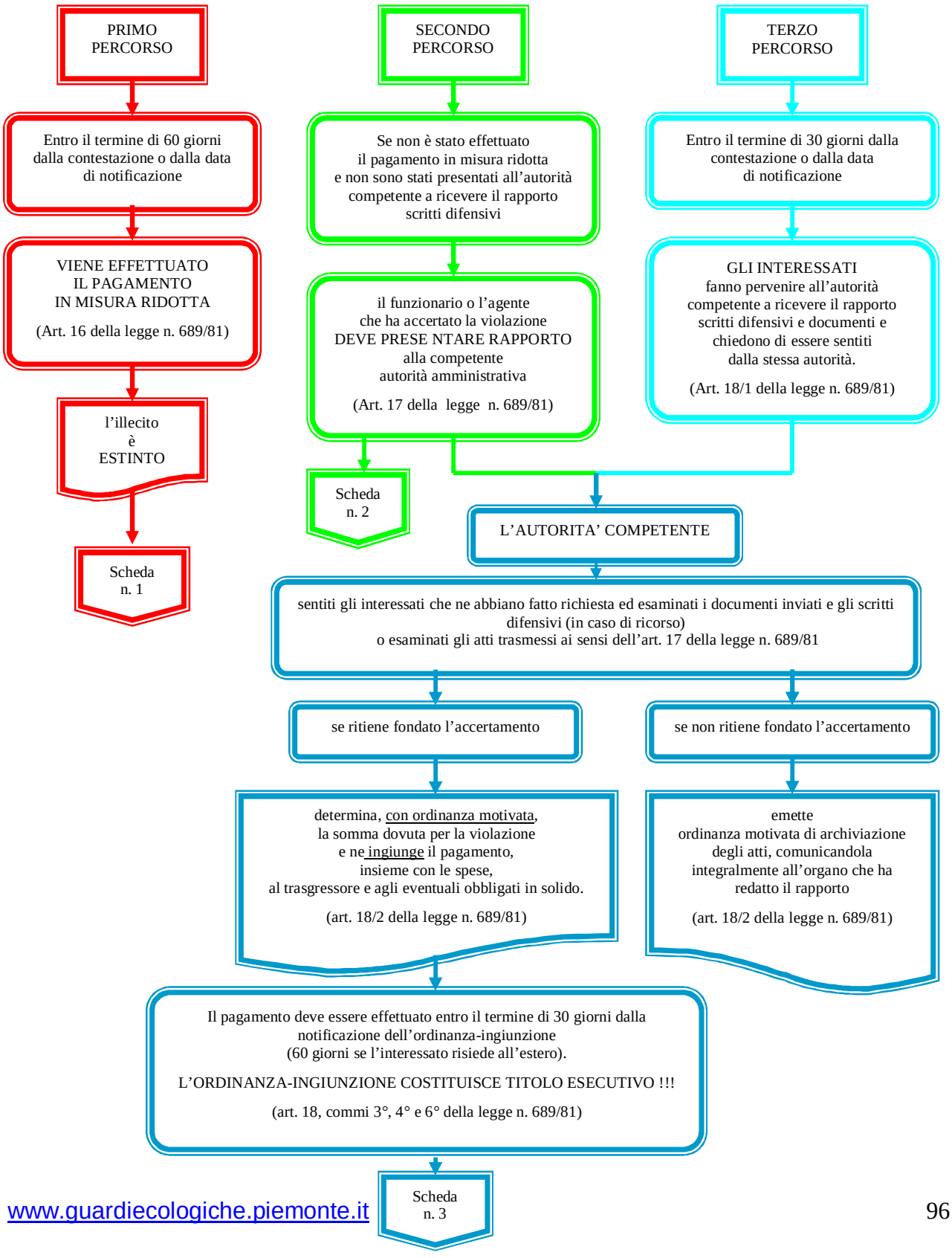

Anche l'*iter* successivo alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione si sviluppa su tre percorsi, come sintetizzato nelle tabelle che seguono.

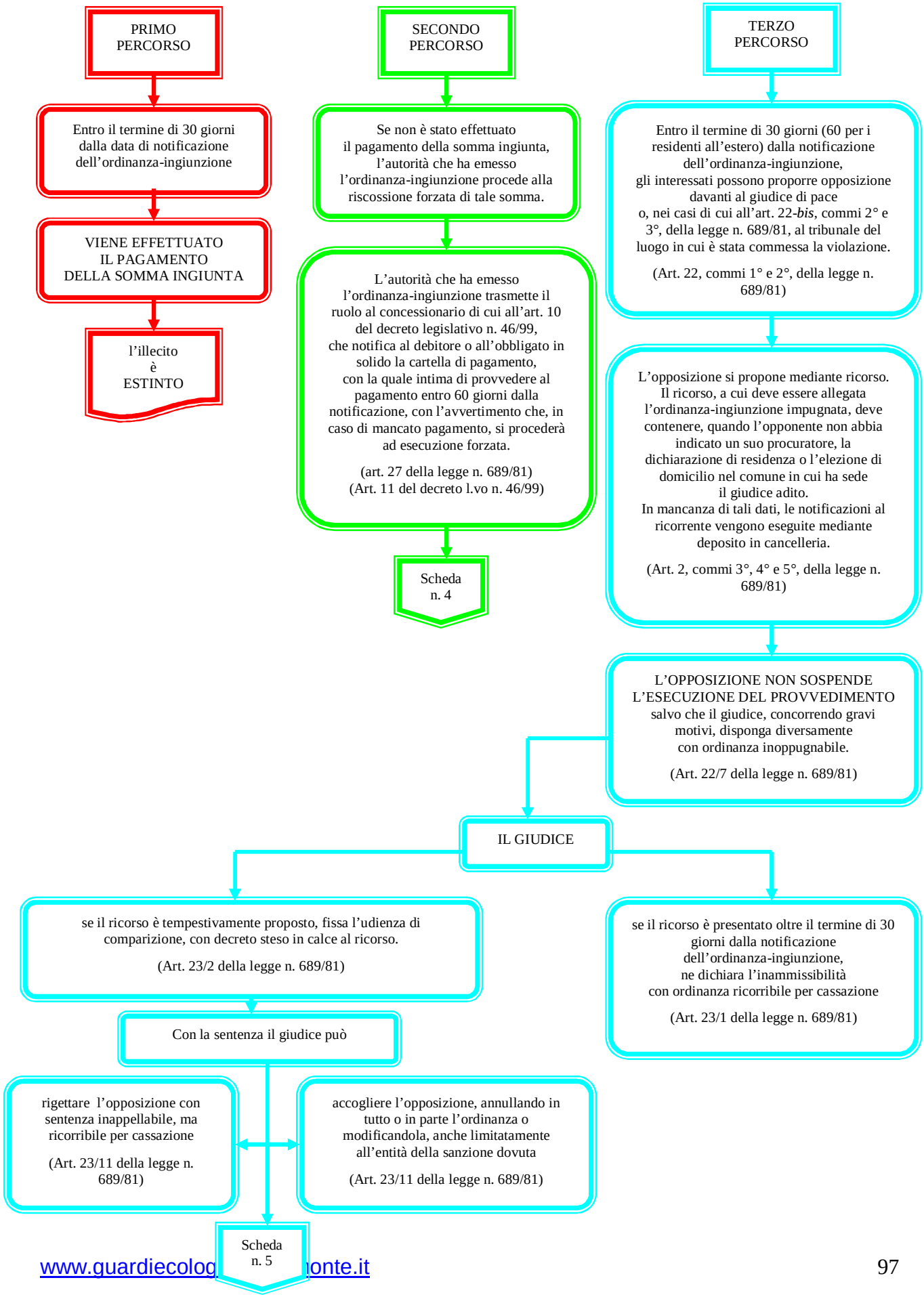

XXIV

SCHEDA
N. 1

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

ENUNCIATO

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

(Comma modificato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 213 del 1998)

[*Nei casi di violazione del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art 138 del T.U. approvato con D.P.R. 1° giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383*].

[Comma abrogato dall'art. 231 del nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa al D.P.R. n. 393/59, e dall'art. 274, comma 1° - lettera *a)*, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la parte relativa all'art. 107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383]

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

ANALISI

Il primo comma dell'art. 16 ammette la possibilità di estinguere, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se non vi è stata contestazione immediata, dalla data di notificazione, l'illecito mediante *pagamento in misura ridotta* e stabilisce i criteri (illustrati nel dettaglio con la tabella che segue) per ricavare l'ammontare della somma da versare a tale titolo.

Il pagamento in misura ridotta, che assume la forma di adempimento volontario, libera tutti gli obbligati (trasgressore ed eventuali obbligati in solido) dalla prestazione pecuniaria costituita dalla sanzione amministrativa.

AMMONTARE DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

PRIMO CASO

La norma violata stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria
da determinarsi entro un minimo ed un massimo edittali.

ESEMPI

a) Chiunque… è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 240,00.
b) Chiunque… è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 210,00.

Occorre ricavare il doppio del minimo edittale e la terza parte del massimo.

L'importo da versare a titolo di pagamento in misura ridotta
è quello più favorevole all'obbligato al pagamento.

I due esempi sopra riportati portano alle seguenti conclusioni.

Nel caso ***a)*** la norma violata punisce il trasgressore con la sanzione amministrativa

da € 25,00 (minimo edittale)
a € 240,00 (massimo edittale)

Il doppio del minimo edittale (€ 25,00 x 2) ammonta a € 50,00.
La terza parte del massimo edittale (€ 240,00 : 3) ammonta a € 80,00.

La somma più favorevole all'obbligato al pagamento è costituita dal doppio del minimo edittale: € 50,00.

LA SOMMA DA VERSARE PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA AMMONTA QUINDI A € 50,00.

^^^^^^^^

Nel caso ***b)*** la norma violata punisce il trasgressore con la sanzione amministrativa

da € 50,00 (minimo edittale)
a € 210,00 (massimo edittale)

Il doppio del minimo edittale (€ 50,00 x 2) ammonta a € 100,00.
La terza parte del massimo edittale (€ 210,00 : 3) ammonta a € 70,00.

La somma più favorevole all'obbligato al pagamento è costituita dalla terza parte del massimo edittale: € 70,00.

LA SOMMA DA VERSARE PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA AMMONTA QUINDI A € 70,00.

SECONDO CASO

La norma violata stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria
da determinarsi entro un massimo edittale, senza stabilire un minimo.

ESEMPIO

Chiunque… è punito con la sanzione amministrativa fino a € 103,00.

Occorre ricavare la terza parte del massimo edittale.

L'importo ottenuto è quello da versare a titolo di pagamento in misura ridotta.

L'esempio sopra riportato porta alla seguente conclusione.

La norma violata non indica un minimo edittale e punisce il trasgressore con la sanzione amministrativa

fino a € 103,00 (massimo edittale)

La terza parte del massimo edittale (€ 103,00 : 3) ammonta ad € 34,33.

LA SOMMA DA VERSARE PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA AMMONTA QUINDI A € 34,33.

Si rammenti che nello stabilire l'ammontare della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta,
si conservano i decimali.

Il primo comma dell'art. 16 della legge n. 689/81 prevede anche le spese di procedimento.

Si tratta di spese che vengono normalmente applicate, unitamente alle eventuali spese di notifica, quando gli estremi della violazione vengono notificati in mancanza di contestazione immediata.

XXV

SCHEDA
N. 2

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 17 – Obbligo del rapporto

ENUNCIATO

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 (connessione obiettiva con un reato – n.d.r.), *deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.*

[*Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, dal TU. per la tutela delle strade approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci*].

(I provvedimenti richiamati da questo comma sono stati abrogati dall'art. 231 del nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dal 1° gennaio 1993, che regolamenta la materia al Titolo VI).

Nelle materie di competenza delle regioni e, negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza .

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

(Il decreto richiamato in questi ultimi due commi si concretizza nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, recante *Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale*).

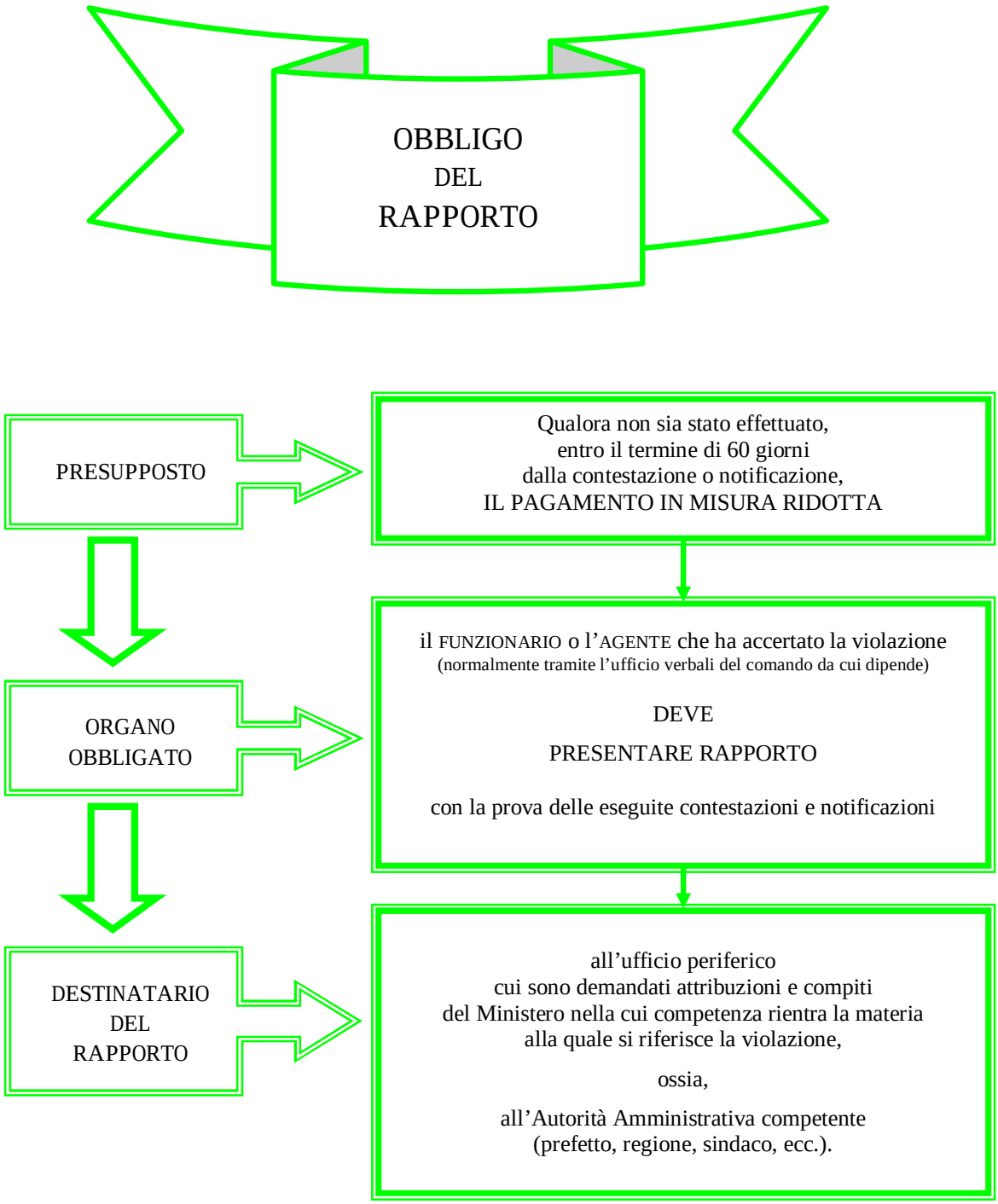
OBBLIGO
DEL
RAPPORTO
PRESUPPOSTO
Qualora non sia stato effettuato,
entro il termine di 60 giorni
dalla contestazione o notificazione,
IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
ORGANO
OBBLIGATO
il FUNZIONARIO o l'AGENTE che ha accertato la violazione
(normalmente tramite l'ufficio verbali del comando da cui dipende)
DEVE
PRESENTARE RAPPORTO
con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni
DESTINATARIO
DEL
RAPPORTO
all'ufficio periferico
cui sono demandati attribuzioni e compiti
del Ministero nella cui competenza rientra la materia
alla quale si riferisce la violazione,
ossia,
all'Autorità Amministrativa competente
(prefetto, regione, sindaco, ecc.).

XXVI

SCHEDA
N. 3

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 18 – Ordinanza-ingiunzione

ENUNCIATO

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'Ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

(comma inserito dall'articolo 10, comma 6, della legge n. 265 del 1999)

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso, in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

ANALISI

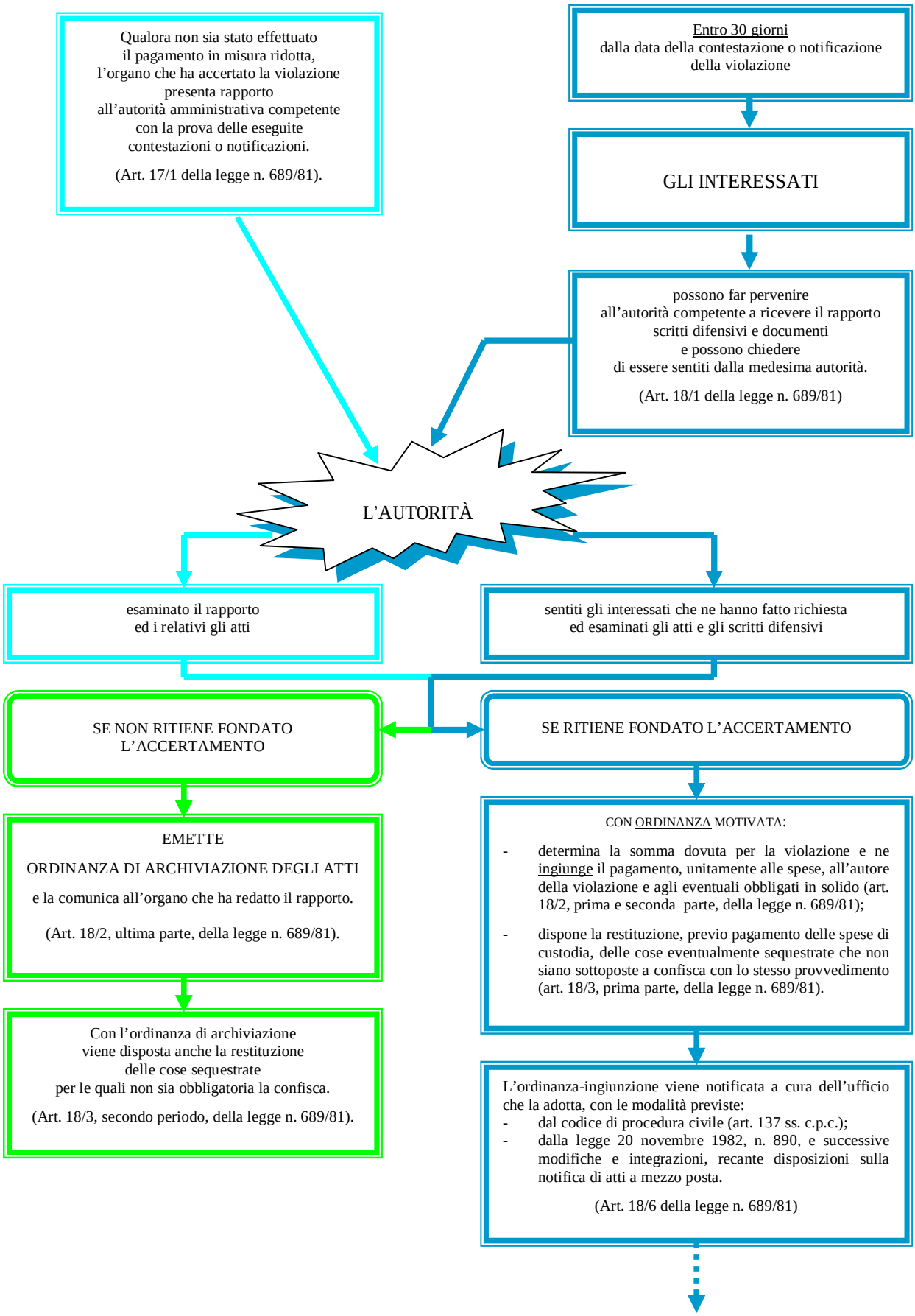
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione presenta rapporto all'autorità amministrativa competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
(Art. 17/1 della legge n. 689/81).
Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione
GLI INTERESSATI
possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
(Art. 18/1 della legge n. 689/81)
L'AUTORITÀ
esaminato il rapporto ed i relativi gli atti
sentiti gli interessati che ne hanno fatto richiesta ed esaminati gli atti e gli scritti difensivi
SE NON RITIENE FONDATO L'ACCERTAMENTO
SE RITIENE FONDATO L'ACCERTAMENTO
EMETTE
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI
e la comunica all'organo che ha redatto il rapporto.
(Art. 18/2, ultima parte, della legge n. 689/81).
CON ORDINANZA MOTIVATA:
- determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, all'autore della violazione e agli eventuali obbligati in solido (art. 18/2, prima e seconda parte, della legge n. 689/81);
- dispone la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose eventualmente sequestrate che non siano sottoposte a confisca con lo stesso provvedimento (art. 18/3, prima parte, della legge n. 689/81).
Con l'ordinanza di archiviazione viene disposta anche la restituzione delle cose sequestrate per le quali non sia obbligatoria la confisca.
(Art. 18/3, secondo periodo, della legge n. 689/81).
L'ordinanza-ingiunzione viene notificata a cura dell'ufficio che la adotta, con le modalità previste:
- dal codice di procedura civile (art. 137 ss. c.p.c.);
- dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni sulla notifica di atti a mezzo posta.
(Art. 18/6 della legge n. 689/81)

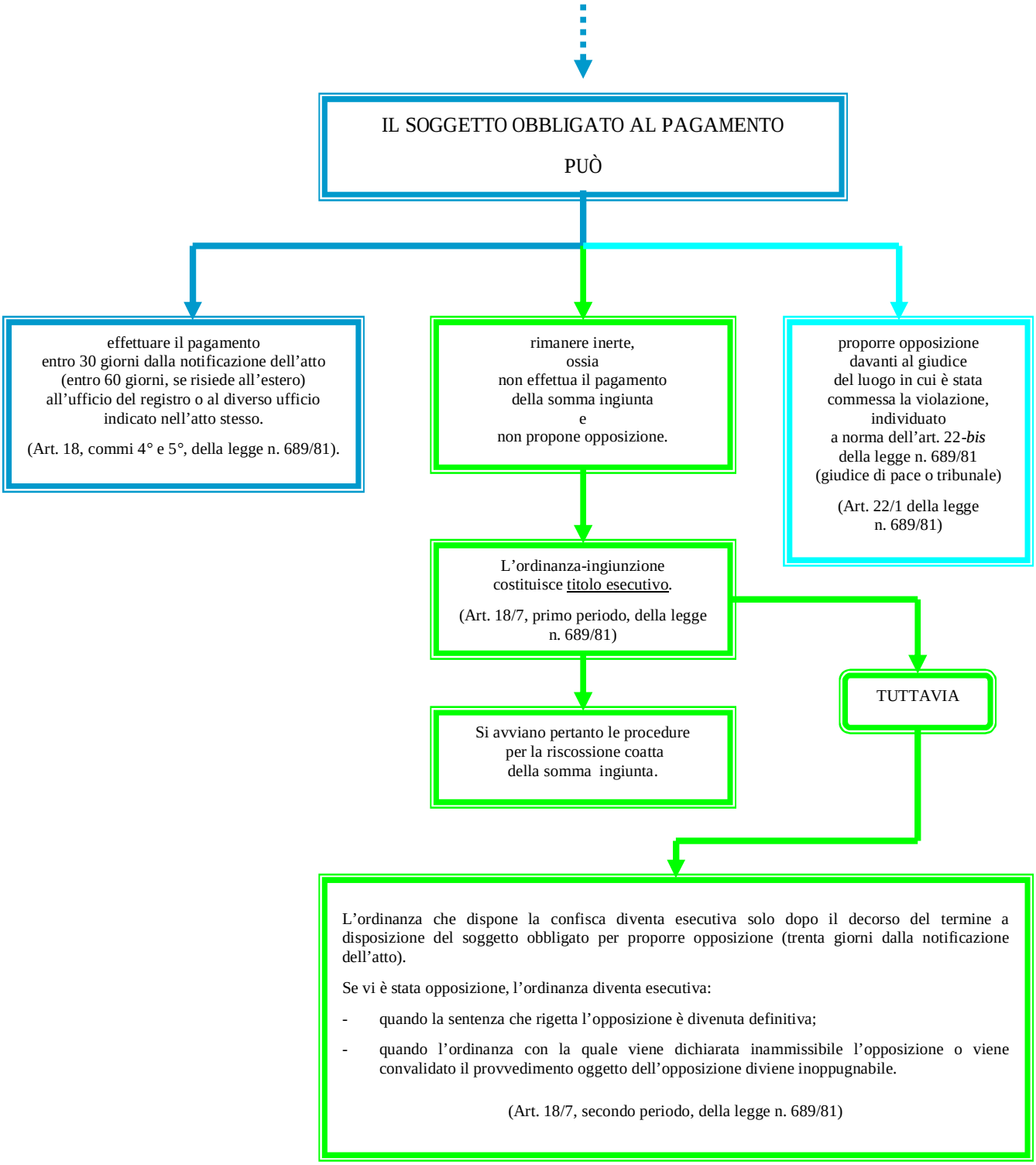
IL SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO
PUÒ
effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto (entro 60 giorni, se risiede all'estero) all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'atto stesso.
(Art. 18, commi 4° e 5°, della legge n. 689/81).
rimanere inerte, ossia non effettua il pagamento della somma ingiunta e non propone opposizione.
proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis della legge n. 689/81 (giudice di pace o tribunale)
(Art. 22/1 della legge n. 689/81)
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
(Art. 18/7, primo periodo, della legge n. 689/81)
Si avviano pertanto le procedure per la riscossione coatta della somma ingiunta.
TUTTAVIA
L'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva solo dopo il decorso del termine a disposizione del soggetto obbligato per proporre opposizione (trenta giorni dalla notificazione dell'atto).
Se vi è stata opposizione, l'ordinanza diventa esecutiva:
- quando la sentenza che rigetta l'opposizione è divenuta definitiva;
- quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o viene convalidato il provvedimento oggetto dell'opposizione diviene inoppugnabile.
(Art. 18/7, secondo periodo, della legge n. 689/81)

XXVII

SCHEDA
N. 4

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 27 – Esecuzione forzata

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22 (salvo, cioè, che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione del procedimento con ordinanza inoppugnabile – n.d.r.)*, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.*

E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'art. 26 (salvo, cioè, che l'interessato abbia richiesto e ottenuto il pagamento della sanzione in rate mensili, da tre a trenta, non inferiori a € 15,00 – n.d.r.)*, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.*

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

ANALISI

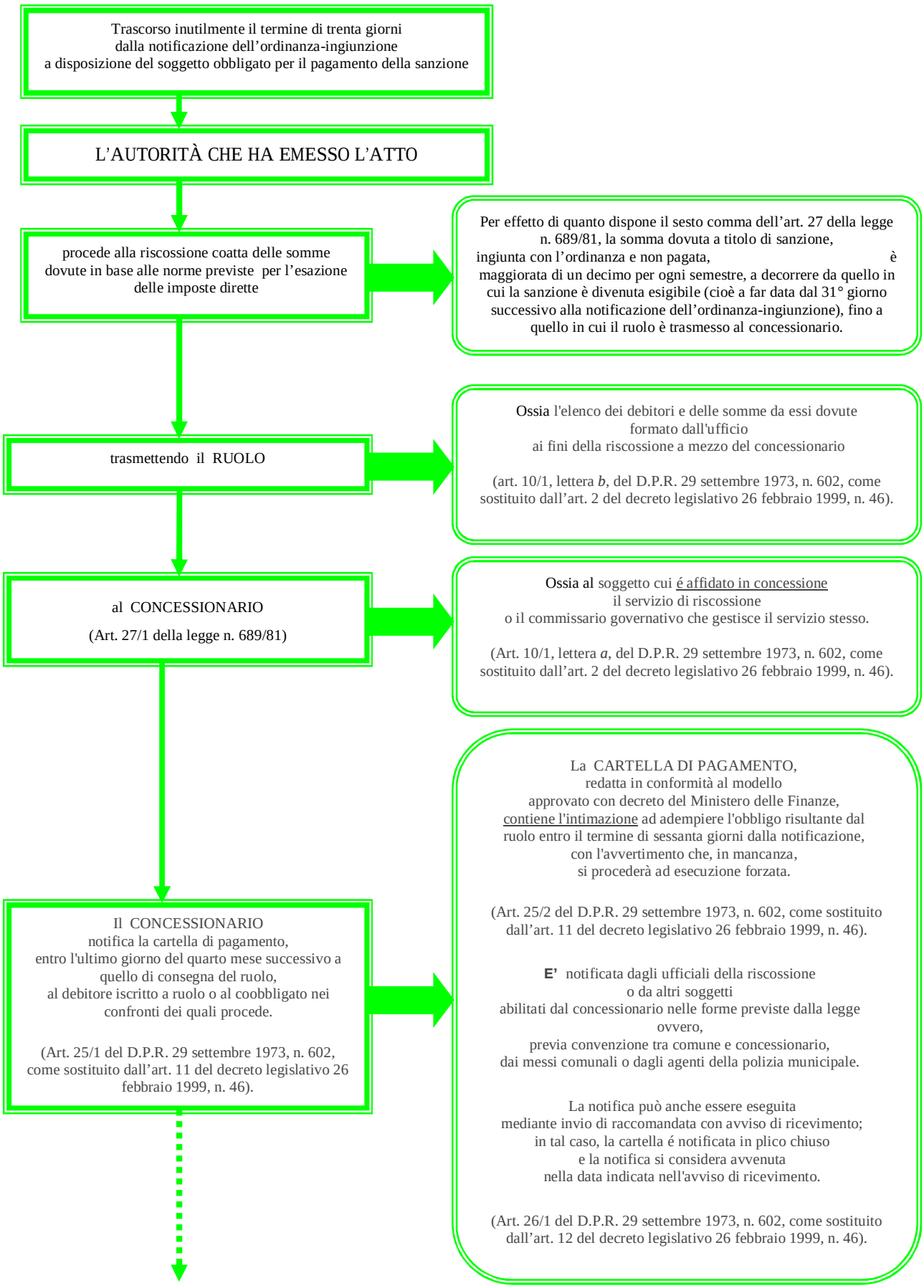
Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni
dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione
a disposizione del soggetto obbligato per il pagamento della sanzione
L'AUTORITÀ CHE HA EMESSO L'ATTO
procede alla riscossione coatta delle somme
dovute in base alle norme previste per l'esazione
delle imposte dirette
Per effetto di quanto dispone il sesto comma dell'art. 27 della legge
n. 689/81, la somma dovuta a titolo di sanzione,
ingiunta con l'ordinanza e non pagata, è
maggiorata di un decimo per ogni semestre, a decorrere da quello in
cui la sanzione è divenuta esigibile (cioè a far data dal 31° giorno
successivo alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione), fino a
quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario.
trasmettendo il RUOLO
Ossia l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute
formato dall'ufficio
ai fini della riscossione a mezzo del concessionario
(art. 10/1, lettera b, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).
al CONCESSIONARIO
(Art. 27/1 della legge n. 689/81)
Ossia al soggetto cui é affidato in concessione
il servizio di riscossione
o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso.
(Art. 10/1, lettera a, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).
Il CONCESSIONARIO
notifica la cartella di pagamento,
entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a
quello di consegna del ruolo,
al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei
confronti dei quali procede.
(Art. 25/1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46).
La CARTELLA DI PAGAMENTO,
redatta in conformità al modello
approvato con decreto del Ministero delle Finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal
ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione,
con l'avvertimento che, in mancanza,
si procederà ad esecuzione forzata.
(Art. 25/2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).
E' notificata dagli ufficiali della riscossione
o da altri soggetti
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge
ovvero,
previa convenzione tra comune e concessionario,
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può anche essere eseguita
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella é notificata in plico chiuso
e la notifica si considera avvenuta
nella data indicata nell'avviso di ricevimento.
(Art. 26/1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

IL DEBITORE
ricevuta la cartella esattoriale
può

pagare l'importo dovuto entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella.

rimanere inerte e allora,

proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, presentando ricorso al giudice di pace del luogo della commessa violazione (per importi fino a € 15493) o al tribunale del luogo della commessa violazione (per importi superiori).

(Art. 22-*bis* della legge n. 689/81).

L'opposizione è però ammissibile solo per fatti sopravvenuti riguardanti, per esempio, la legittimità del ruolo o la regolarità della notificazione della cartella di pagamento.

Non è infatti possibile proporre opposizione alla cartella di pagamento per ragioni che sarebbe stato possibile far valere in precedenza, presentando ricorso ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81 oppure impugnando l'ordinanza-ingiunzione.

Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione.

.(Articoli 45/1 e 50/1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

(Art. 30/1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Per la riscossione delle somme non pagate, il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.

(Art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Se non é iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.

.(Art. 50/2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

La vendita dei beni pignorati é effettuata mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal D.P.R. n. 602/73, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

(Art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Il pignoramento perde efficacia quando sono trascorsi centoventi giorni dalla sua esecuzione senza che sia stato effettuato il primo incanto.

(Art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la quietanza rilasciata dal concessionario.

(Art. 61 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

XXVIII

SCHEDA
N. 5

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 22 – Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

ENUNCIATO

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

(comma così modificato dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 507 del 1999)

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 22-*bis* – Competenza per il giudizio di opposizione

(articolo introdotto dall'articolo 98 decreto legislativo n. 507 del 1999)

ENUNCIATO

Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a Euro 15493,00;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a Euro 15493,00;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge

Art. 23 – Giudizio di opposizione

ENUNCIATO

Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.

(comma così sostituito all'articolo 99, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 507 del 1999)

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

(comma così modificato all'articolo 99, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 507 del 1999)

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.

ANALISI

Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento
e contro
l'ordinanza che dispone la sola confisca

GLI INTERESSATI

possono,
entro 30 giorni (60 per i residenti all'estero)
dalla notificazione del provvedimento
proporre opposizione
davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso, se l'opponente non ha indicato un suo procuratore, deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito e presso la cui cancelleria viene depositato.
In mancanza di tali indicazioni, le notificazioni al ricorrente vengono fatte mediante deposito presso la cancelleria del giudice; se, invece, è stato nominato un procuratore, le notifiche e le comunicazioni sono effettuate nei suoi confronti.

(Art. 22, commi 4°, 5° e 6° della legge n. 689/81).

Il deposito del ricorso da parte dell'opponente presso la cancelleria del giudice competente è oggi ammesso anche mediante il servizio postale, dal momento che la Corte Costituzionale, con sentenza 18 marzo 2004, n. 98, *in ragione del rilevato contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione*, ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione*.

individuato a norma dell'art. 22-*bis*.

(Art. 22, commi 1° e 2°, della legge n. 689/81).

L'OPPOSIZIONE SI PROPONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

del luogo in cui è stata commessa la violazione.

SI PROPONE DAVANTI AL TRIBUNALE

per le sanzioni in materia di:

a) tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
e) igiene degli alimenti e delle bevande;
f) società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria;

e nei casi in cui

a) è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15493 ;
b) essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, sia stata applicata una sanzione superiore a € 15493.
c) è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste:
   - dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 (in materia di assegni bancari);
   - dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

(Art. 22-*bis* della legge n. 689/81).

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento (si rammenti che l'ordinanza ingiunzione è titolo esecutivo !), salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

(Art. 22/7 della legge n. 689/81)

GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

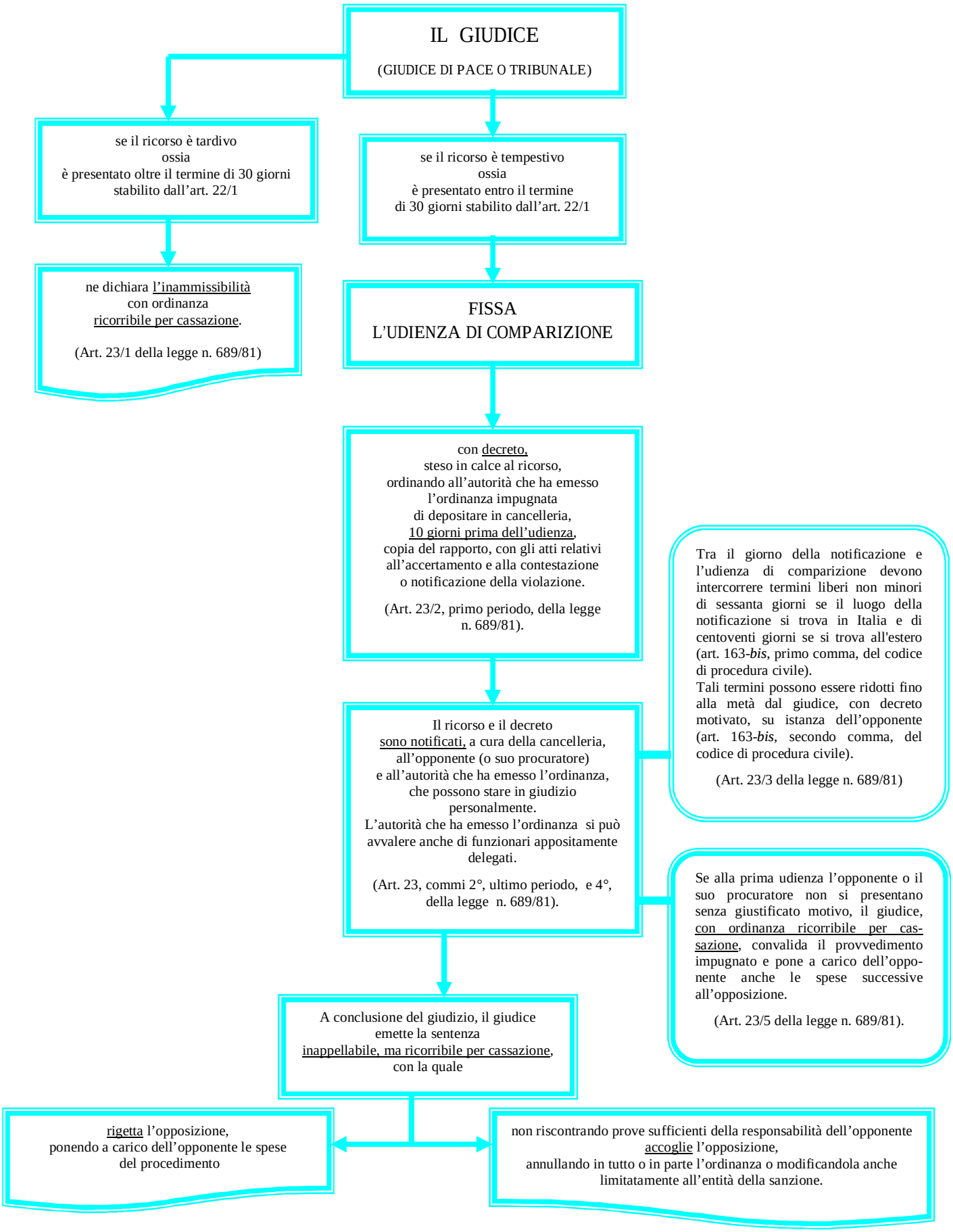

XXXI

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 24 – Connessione obiettiva con un reato.

ENUNCIATO

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore (oggi, per effetto del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è il tribunale – n.d.r.) *ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.*

Il pretore (oggi il tribunale – n.d.r.)*, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.*

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

COMMENTO

Perché si possa parlare di connessione obiettiva, occorre che:

- la violazione sanzionata amministrativamente costituisca un antecedente logico necessario del fatto oggetto del processo penale;
- non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta.

In buona sostanza, si ha connessione obiettiva quando i comportamenti ritenuti illeciti dal diritto penale e da quello amministrativo coincidono del tutto o in parte.

Si pensi casi di lesioni colpose o di omicidio colposo che hanno alla base l'inosservanza di norme sanzionate in via amministrativa, così frequenti nell'ambito dell'infortunistica stradale, ma riscontrabili anche in altri ambiti.

Se, per esempio, Tizio, facendo del fuoristrada a bordo di una moto da cross in luogo vietato, investe Caio, uccidendolo, si può affermare che la sua condotta ha violato, nello stesso tempo, due norme:

- l'art. 11 della l.r. n. 32/82, che rileva in sede amministrativa;
- l'art. 589 c.p. (omicidio colposo), che rileva in sede penale.

Di più: nel caso di specie possiamo ancora affermare che l'omicidio colposo è conseguenza diretta dell'illecito amministrativo che, pertanto, può essere assunto come antecedente logico e necessario del reato (se, infatti, Tizio non avesse fatto indebitamente del fuoristrada in quel giorno, a quell'ora e in quella località, è legittimo pensare che Caio non sarebbe stato investito e non sarebbe morto in quel modo). Se Tizio non estingue l'illecito amministrativo con il pagamento in misura ridotta, il giudice penale sarà competente a decidere anche sulla violazione amministrativa e ad applicare, con la sentenza di condanna, la relativa sanzione.

Non vi è connessione obiettiva invece quando il legame tra l'illecito amministrativo e quello penale è solo occasionale e del tutto irrilevante, perché i comportamenti accertati non coincidono e le responsabilità che ne derivano possono essere accertate separatamente.

Si pensi, infatti, al caso di Tizio che, parcheggiata la propria autovettura in una zona boschiva (art. 11/5 l.r. n. 32/82), scende dall'auto e viene subito a diverbio con Caio, che protesta perché, essendo arrivato per primo in quel luogo, si era già organizzato per una seduta di meditazione yoga con alcuni amici. Se Tizio, infastidito dalle proteste di Caio, lo aggredisce, causandogli lesioni volontarie guaribili in un tempo superiore a 20 giorni (art. 582/1 c.p.), la condotta che integra il reato di lesioni volontarie è del tutto indipendente da quella che integra l'illecito amministrativo consistente nell'aver parcheggiato indebitamente il veicolo nella zona boschiva: il reato non può infatti essere considerato come la conseguenza diretta dell'illecito amministrativo (le lesioni a Caio non sono state procurate da Tizio mentre parcheggiava l'auto !) e le due condotte devono essere valutate separatamente, ragion per cui il procedimento amministrativo e quello penale si svilupperanno autonomamente, ciascuno nella propria sede.

Come già accennato, il primo comma dell'articolo in esame precisa che la competenza per irrogare la sanzione viene spostata in favore del giudice penale solo nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta.

Il pagamento in misura ridotta può però avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla data dell'avvenuta notificazione degli estremi della violazione.

L'art. 17 della legge n. 689/81 stabilisce, a sua volta, che il rapporto deve essere inviato all'autorità competente qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Il combinato disposto degli articoli 16 e 17 della legge n. 689/81 porta, a prima vista, a concludere che l'organo accertatore debba inoltrare al giudice penale il rapporto solo quando siano trascorsi i sessanta giorni stabiliti per il pagamento in misura ridotta.

Le cose starebbero effettivamente così se non intervenisse il secondo comma dell'articolo in commento per cui, nel caso di connessione obiettiva, il rapporto è trasmesso al giudice penale anche senza che si sia proceduto alla notificazione sostitutiva della contestazione che non abbia potuto avere luogo prevista dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/81. Ciò significa che la notifica, in caso di connessione obiettiva, è facoltativa per l'organo di vigilanza, per cui sarà l'autorità giudiziaria procedente a provvedere alle notifiche omesse.

Il giudice penale, quando è chiamato a decidere sull'irrogazione di una sanzione amministrativa, si sostituisce all'autorità amministrativa e, per la determinazione dell'ammontare della sanzione stessa, osserverà il disposto dell'art. 11 della legge n. 689 /81. Il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione potrà essere contenuto nella sentenza o nel decreto penale di condanna per il reato.

Il giudice penale, nei casi di connessione obiettiva, ha ovviamente anche il potere di autorizzare il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/81.

XXXII

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE II - APPLICAZIONE

Art. 25 – Impugnabilità del provvedimento del giudice penale

ENUNCIATO

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di Procedura Penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

COMMENTO

La sentenza del giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689/81 può essere impugnata:

- dall'imputato;
- dal pubblico ministero;
- dalla persona solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

L'impugnazione può essere proposta, anche solo per il capo riguardante l'applicazione della sanzione amministrativa, avverso la sentenza o il decreto penale in via ordinaria, secondo le norme del Codice di Procedura Penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili (artt. 573 e 574 c.p.p.), in quanto applicabili, nella forma:

- dell'opposizione al decreto penale di condanna;
- dell'appello;
- del ricorso per cassazione.

Pertanto:

- è fatto salvo il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568/1 c.p.p.), per cui *la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati*;
- l'atto di impugnazione deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 584/1 c.p.p.);
- l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato (art. 573/2 c.p.p.).

CONCLUSIONE

IL PRESENTE LAVORO, DIRETTO IN PARTICOLARE ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, NON HA LA PRETESA DI PROPORSI COME UN COMMENTARIO ALLA LEGGE SULLA DEPENALIZZAZIONE ESAUSTIVO IN OGNI SUA PARTE (NE ESISTONO GIÀ TANTI IN COMMERCIO SCRITTI DA PERSONAGGI BEN PIÙ AUTOREVOLI !).

MOLTO PIÙ SEMPLICEMENTE, SI SONO VOLUTI FISSARE SULLA CARTA ALCUNI SPUNTI E RIFLESSIONI EMERSI DURANTE LE LEZIONI TENUTE DA CHI SCRIVE IN OCCASIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLE PROVINCE DI TORINO E DI CUNEO, COSÌ CHE CIÒ CHE È STATO DETTO POSSA RIMANERE A DISPOSIZIONE DI COLORO CHE RITENGONO UTILE RITORNARCI SU E RIMEDITARE ALCUNI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, CHE SONO LA BASE PER BEN OPERARE NELL'AMBITO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO.

PER LE FINALITÀ SOPRA ESPOSTE, IL TESTO, DOPO ALCUNI CENNI INTRODUTTIVI DIRETTI A CHIARIRE IL CONCETTO DI DEPENALIZZAZIONE E AD ILLUSTRARNE GLI EFFETTI, SI ARTICOLA IN SETTE PARTI, CIASCUNA DELLE QUALI RAGGRUPPA IN MODO LOGICO UN CERTO NUMERO DI ARTICOLI TUTTI INERENTI AL TEMA TRATTATO NELLA PARTE CHE LI COMPRENDE (GLI ARTICOLI NON SI SUCCEDONO PERTANTO SECONDO LA LORO PROGRESSIONE NUMERICA...).

AD UNA LETTURA CRITICA, IL PRESENTE LAVORO PUÒ APPARIRE SBILANCIATO, NEL SENSO CHE ALCUNI ARTICOLI SONO ANALIZZATI IN MODO PIÙ APPROFONDITO DI ALTRI, TRATTATI CON APPARENTE SUPERFICIALITÀ.

IL MOTIVO DI CIÒ STA NEL FATTO CHE LE LEZIONI TENUTE NEI CORSI DI CUI SOPRA ERANO PREVALENTEMENTE RIVOLTE A PERSONALE DESTINATO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E, QUINDI, CON IL COMPITO DI ACCERTARE E, ALL'OCCORRENZA, CONTESTARE, LE VIOLAZIONI DI SUA COMPETENZA.

ECCO PERCHÉ SI È INSISTITO IN MODO PARTICOLARE SUI PRINCIPI, SULLA SANZIONE AMMINISTRATIVA, SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO, SULL'ASSOGGETTABILITÀ A SANZIONE AMMINISTRATIVA, SULLA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE E SUL SEQUESTRO.

I RIMANENTI ARTICOLI, TRATTANDOSI DI MATERIA RIGUARDANTE GLI UFFICI, IL CUI PERSONALE È GIÀ IN POSSESSO DI UN'ADEGUATA FORMAZIONE, SONO STATI TRATTATI IN MODO VOLUTAMENTE DIVULGATIVO E SCHEMATICO, PER COMPLETEZZA DI ESPOSIZIONE E PER CONSENTIRE, A CHI LO DESIDERA, DI ARRICCHIRE LA PROPRIA CULTURA PROFESSIONALE.

PER COLORO CHE AVESSERO DESIDERIO DI APPROFONDIRE LA MATERIA, SI SEGNALA UNO STRUMENTO INDISPENSABILE PER TALE SCOPO:

"IL CODICE DELLE DEPENALIZZAZIONI"
A CURA DI FRANCESCO BARTOLINI,
DELLA RACCOLTA "I CODICI ILLUSTRATI",
EDITA DALLA CASA EDITRICE LA TRIBUNA - PIACENZA

SI SEGNALA INOLTRE L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELLO SCRIVENTE, CHE RIMANE A DISPOSIZIONE PER RISPONDERE, NEL LIMITE DELLE PROPRIE CONOSCENZE, AD EVENTUALI QUESITI IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE:

pierpaolo_garlando@fastwebnet.it

I N D I C E

	Oggetto	Pagina
	CENNI INTRODUTTIVI	
I	Concetto di depenalizzazione	3
II	Definizione ed effetti della depenalizzazione	4
	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – PARTE PRIMA – Ambito di applicazione	
III	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 12: Ambito di applicazione	6
	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – PARTE SECONDA – Principi generali	
IV	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 1: Principio di legalità	8
V	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 9: Principio di specialità	11
	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – PARTE TERZA – Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie	
VI	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 10: Sanzione amministrativa pecuniaria	15
VII	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 11: Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	17
VIII	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 8: Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative	19
IX	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 8-*bis*: Reiterazione delle violazioni	21
X	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 26: Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	25
XI	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 20: Sanzioni amministrative accessorie	26
XII	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 21: Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie	31
XIII	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 28: Prescrizione	33
XIV	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 7: Non trasmissibilità dell'obbligazione	34
	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – PARTE QUARTA – Atti di accertamento	
XV	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 13: Atti di accertamento	36
	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – PARTE QUINTA Dell'assoggettabilità a sanzione amministrativa, del trasgressore e degli altri soggetti obbligati	
XVI	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 2: Capacità di intendere e di volere	41
XVII	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 3: Elemento soggettivo	44
XVIII	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 4: Cause di esclusione della responsabilità	47
XIX	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 5: Concorso di persone	49
XX	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 6: Solidarietà	50
	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – PARTE SESTA Contestazione della violazione - Notificazione degli estremi della violazione - Prelevamento di campioni - Sequestro	
XXI	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 14: Contestazione e notificazione	58
XXII	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 15: Accertamenti mediante analisi di campioni	80
XXIII	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 19: Sequestro	84
	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – PARTE SETTIMA - La procedura sanzionatoria	
	Premessa	96
XXIV	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 16: Pagamento in misura ridotta	98
XXV	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 17: Obbligo del rapporto	101
XXVI	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 18: Ordinanza-ingiunzione	103
XXVII	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 27: Esecuzione forzata	106
XXVIII	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 22: Opposizione all'ordinanza ingiunzione	109
XXIX	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 22-*bis*: Competenza per il giudizio di opposizione	110
XXX	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 23: Giudizio di opposizione	111
XXXI	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 24: Connessione obiettiva con un reato	114
XXXII	Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Art. 25: Impugnabilità del provvedimento del giudice penale	116
	C O N C L U S I O N E	
XXXIV	Conclusione.	117